



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 6 del 8 Febbraio 2017

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT

serie "SPECIALE".

2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".

3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DECRETI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

DECRETO 28.09.2016, n. 114

Distribuzione di farmaci del PHT tramite le farmacie convenzionate con la modalità in nome e per conto (DPC) del SRR e attivazione del servizio Farmacup - Approvazione dell'Accordo Quadro Regionale con le associazioni delle farmacie pubbliche e private..... 5

DETERMINAZIONI

CONSIGLIO REGIONALE

DIRIGENZIALI

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

DETERMINAZIONE 02.02.2017, n. AL/AIE/3

L.R. 14 giugno 2012, n. 26: "Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini"(CPO). - Costituzione Elenco regionale dei candidati alla Commissione regionale per la realizzazione della pari opportunità . Proposta di determinazione dell'Ufficio Affari Istituzionali.....36

GIUNTA REGIONALE

DIRIGENZIALI

SERVIZIO AUTORITÀ DI AUDIT E CONTROLLO ISPETTIVO-CONTABILE

DETERMINAZIONE 23.12.2016, n. ADA/77

Integrazione documento "Manuale attività di controllo nell'ambito delle attività riguardanti l'Audit delle operazioni per chiusura programmazione comunitaria 2007-2013" relativo ai Programmi Operativi regionali FESR 2007-2013 CCI2007IT162P0001 e FSE 2007-2013 CCI2007IT052P0001. Nuova versione 1.2 del 23 dicembre 2016.38

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 26.01.2017, n. DPC026/18

D. Lgs: 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. Volturazione della titolarità della determina regionale n. DN3/79 del 17.02.2009 avente ad oggetto: "autorizzazione regionale all'esercizio della linea fanghi dell'impianto di depurazione ubicato in località Via Raiale - Zona Industriale - Pescara per il trattamento biologico ed anaerobico del fango prodotto all'interno dell'impianto (C.E.R. 19 08 05 - Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane), operazioni di recupero preliminare R3 (riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi), per l'avvio del fango ad operazioni di recupero di cui all'Allegato C del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. da: "SOCIETA' DI VINCENZO DINO & C. S.p.A." a "SOCIETA' A.C.A. S.p.A.....40

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE AGRICOLE

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE

DETERMINAZIONE 20.01.2017, n. DPD019/07

Reg.(CE) n. 1698/05; Reg (UE) n. 335/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013 -PSR Abruzzo 2007-2013; Reg. UE 1310/13. Liquidazione relativa alle domande di Aggiornamento presentate per l'annualità 2016 per impegni assunti nel vecchio periodo di programmazione 1995-2000 - ai sensi dell'ex Reg CEE 2078/92. - Trasmissione elenco beneficiari all'AGEA - Elenco regionale n° 26 /2016 prot. AGEA.ASR.2017.0082400.....41

SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST

DETERMINAZIONE 26.01.2017, n. DPD025/05

PSR 2007/2013 - ASSE II- Misura 2.1.4. Azione 2 "Sostegno all'agricoltura biologica" - Bando 2015 - Ditta FINUCCI EMANUELA - c.f. FNCMNL67R64C426R - PROVVEDIMENTO DI DECADENZA TOTALE.43

DETERMINAZIONE 31.01.2017, n. DPD025/06

Aggiornamento Elenco Provinciale degli Operatori Agrituristici. Provincia di L'Aquila.44

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA

SERVIZIO RETI FERROVIARIE, VIABILITA' ED IMPIANTI FISSI

DETERMINAZIONE 26.01.2017, n. DPE004/25

Art.30 della L.R. 24/2005, assenso regionale alla nomina dell'Ing. Pier Paolo Grassi quale Direttore di Esercizio per la nuova sciovia a fune alta "Quartarana", sito in Comune di Campo di Giove (AQ), gestito dalla società C.I.P. S.r.l. di Palena (CH).52

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

CONSIGLIO REGIONALE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO ALLE AUTORITA' COMPETENTI CO.RE.COM ABRUZZO

Deliberazione 01.02.2017, n. 1. Approvazione nuova graduatoria reti televisive.55

PROVINCIA DI PESCARA

Determinazione Dirigenziale 13.12.2016, n. 1301. Approvazione definitiva della variante al PTCP, agglomerato industriale A.S.I., Comune di Manoppello, Loc. Scalo.....56

Determinazione Dirigenziale 30.12.2016, n. 1443 . Approvazione definitiva della variante al PTCP, agglomerato industriale A.S.I., Loc. Alanno 1.....57

COMUNE DELL' AQUILA

Deliberazione di G.C. 25.10.2016, n. 436-P.R.P.E. San Domenico.58

COMUNE DI AVEZZANO

Avviso di deposito della Deliberazione del Commissario ad Acta 03.10.2016., n. 159

COMUNE DI MIGLIANICO

Approvazione definitiva al piano attuativo per la realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale proposto dalla società Building Retail s.r.l. DCC 29.12.2016, n. 48.60

COMUNE DI SPOLTRE

Deliberazione di C.P. 26.10.2016, n. 32.....61

A.S.R. ABRUZZO

Avviso pubblico per il conferimento di una borsa di studio inerente il progetto " Perfezionamento della raccolta e della qualità dei dati del Registro Tumori Regionale, e completamento delle attività di formazione e accreditamento AIRTUM".65

U.S.R.A. - U.S.R.C.

Decreto di esproprio 05.12.2016, n. 01. Comune Di Brittoli.....66

Decreto di esproprio 05.12.2016, n. 02. Comune Di Brittoli.....70

ERRATA CORRIGE

DGR 05.12.2016, n. 812.....74

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DECRETI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

DECRETO 28.09.2016, n. 114

Distribuzione di farmaci del PHT tramite le farmacie convenzionate con la modalità in nome e per conto (DPC) del SRR e attivazione del servizio Farmacup - Approvazione dell'Accordo Quadro Regionale con le associazioni delle farmacie pubbliche e private.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo secondo i Programmi Operativi di cui al richiamato art. 2, comma 88 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto commissariale n.90/2014 del 12.08.2014 di presa d'atto dell'insediamento del Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo dr. Luciano D'Alfonso, in qualità di Commissario ad Acta per l'attuazione del summenzionato Piano di Rientro, con decorrenza dell'incarico dal 12.08.2014;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07.06.2012 con la quale il dr. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Subcommissario per l'attuazione del Piano di rientro della Regione Abruzzo, con il compito, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009 s.m.i., di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, con particolare riferimento - per gli aspetti di programmazione sanitaria - ai

provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente ordinamento in materia sanitaria, necessaria all'attuazione del Piano di Rientro;

VISTO il decreto commissariale n. 20 del 11.06.2012 avente ad oggetto "Insediamento del Subcommissario dr. Giuseppe Zuccatelli per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR abruzzese - deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07.06.2012";

VISTO l'Accordo Collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie approvato con D.P.R. n. 371/98, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs.n. 520/92 che individua, tra le possibili iniziative da programmare per la regolazione dei rapporti tra le farmacie e il S.S.N.:

- a. l'instaurazione di rapporti di collaborazione integrata tra le farmacie pubbliche e private e la Regione per il raggiungimento degli obiettivi del P.S.R. per le attività di prevenzione e cura delle patologie in tutti i loro aspetti;
- b. la realizzazione di soluzioni che, accanto alla erogazione dell'assistenza integrativa dispensazione dei farmaci, vanno incontro alle esigenze dei cittadini attraverso l'attuazione di altri servizi;

VISTO l'articolo 8, comma 1 lettera a) della Legge n° 405 del 16 novembre 2001- siccome modificato dall'articolo 52, comma 65, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 - che dà facoltà alle Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private finalizzati a consentire agli assistiti di rifornirsi dei medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente, anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione regionale;

VISTO il PHT - Prontuario della distribuzione diretta per la presa in carico e la continuità assistenziale H (Ospedale)- T (Territorio) di all'allegato 2 della Determinazione del 29 ottobre 2004 dell'Agenzia Italiana del Farmaco e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario ad acta n. 23/2011 del 08.07.2011 avente ad oggetto "Interventi in materia Farmaceutica ai fini del contenimento della spesa e della appropriatezza prescrittiva - modifica e integrazione D.G.R. N. 1086 del 02.10.2006 e N. 1539 del 27.12.2006." ove, al punto 13) del dispositivo, veniva disposta per alcune classi di medicinali, la distribuzione diretta esclusiva (di seguito definita DDE) siccome espressamente indicato nell'allegato B bis parte integrante e sostanziale del medesimo decreto;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario ad acta n. 18/2012 del 11 maggio 2012 recante "Approvazione dei criteri elaborati dalla Commissione Regionale del Farmaco di cui alla D.G.R. 663/2007 per l'individuazione delle modalita' distributive dei farmaci di cui al Prontuario della Distribuzione diretta (di seguito definito PHT) - Modifica e integrazione Decreto del Commissario ad Acta n. 23/2011 del 8 luglio 2011" con il quale:

- è stato aggiornato l'Allegato Bbis di cui al Decreto del Commissario ad acta n. 23/2011 del 08.07.2011;
- si dà mandato al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute - avvalendosi del supporto della Commissione Regionale del Farmaco - di predisporre periodicamente, sulla base dei criteri approvati con il medesimo Decreto l'aggiornamento dei farmaci di cui al PHT per i quali nella Regione Abruzzo è prevista la DDE o, nel caso si addivenga ad un accordo con le associazioni di categoria, la distribuzione in nome e per conto (di seguito definita DPC);

RICHIAMATO l'articolo 15 comma 3 del DL 6 luglio 2012, n.95 precisa che "a decorrere dall'anno 2013 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1°ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222 e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dell'11,35 per cento al netto degli importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'articolo 11, comma 9, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122;

TENUTO CONTO del documento dell'Agenzia Italiana del Farmaco - approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.02.2016 ed avente ad oggetto "Monitoraggio della spesa farmaceutica Regionale - Gennaio- Novembre 2015 " nel quale viene effettuata la verifica del rispetto dei tetti programmati di spesa territoriale del 11,35% e di spesa ospedaliera del 3,5% di tutte le Regioni sulla base dei dati di spesa convenzionata dell'OsMed e delle DCR acquisite dall'AGENAS, nonché dei dati della tracciabilità (DM 15 luglio 2004) e della distribuzione diretta (DM 31 luglio 2007) certificati dall'NSIS;

RICHIAMATA la tabella 9 riportata nel predetto Documento AIFA relativa alla spesa farmaceutica territoriale sostenuta dalle Regioni nel periodo Gennaio-Novembre 2015 nella quale, considerando il Fondo Sanitario Regionale stagionalizzato relativo al periodo di analisi:

- la spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale nel periodo Gennaio - Novembre 2015 ha inciso sul Fondo Sanitario Regionale per una percentuale pari al 12,73%;
- la spesa sostenuta nella Regione Abruzzo per l'assistenza farmaceutica territoriale ha supera quindi il tetto prefissato del 11,35%, evidenziando uno scostamento assoluto dal tetto pari a 30,5 milioni di €;

TENUTO CONTO altresì del più recente documento dell'Agenzia Italiana del Farmaco - approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15.09.2016 ed avente ad oggetto "Monitoraggio della spesa farmaceutica Regionale - Gennaio- Maggio 2016";

RICHIAMATA la tabella 9 riportata nel predetto Documento AIFA relativa alla spesa farmaceutica territoriale sostenuta dalle Regioni nel periodo Gennaio-Maggio 2016 nella quale, considerando il Fondo Sanitario Regionale stagionalizzato relativo al periodo di analisi:

- la spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale nel periodo Gennaio - Maggio 2016 ha inciso sul Fondo Sanitario

Regionale per una percentuale pari al 13,00%;

- la spesa sostenuta nella Regione Abruzzo per l'assistenza farmaceutica territoriale ha supera quindi il tetto prefissato del 11,35%, evidenziando uno scostamento assoluto dal tetto pari a 17,2 milioni di €;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario ad Acta n. 55/2016 del 10.06.2016 recante "Piano di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale 2016-2018" ove, nel prevedere un percorso graduale di rientro dallo sfioramento attraverso l'adozione di diverse misure, si prevede l'attivazione in Regione della DPC per i farmaci del PHT, precisando che l'Accordo con l'associazione di categoria è in corso di perfezionamento;

CONSIDERATO che la "distribuzione per conto" (DPC) consente di realizzare economie nella spesa farmaceutica territoriale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) dal momento che si basa sull'acquisto diretto e a maggiore sconto dei farmaci in PHT (prontuario ospedale-territorio) da parte delle ASR e sulla loro distribuzione tramite le farmacie convenzionate, con la remunerazione a queste ultime del solo servizio reso;

VISTA la L. 18 giugno 2009, n. 69 recante lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile ed in particolare l'art. 11, recante delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO il D.lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, recante "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69" ;

VISTO in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera f), del citato D.lgs. n. 153 del 2009, che prevede l'effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possono prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino,

nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate;

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera b), punto 5), del citato D.lgs. n. 153 del 2009, che prevede che all'art. 8 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' aggiunta, dopo la lettera c), la seguente lettera c-bis: "c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione, fissando il relativo tetto di spesa, a livello nazionale, entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTO il Decreto Ministeriale 8 luglio 2011 "Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale" (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 2011);

VISTA la proposta di Accordo Quadro tra la Regione, Federfarma e Assofarm (allegato A - parte integrante e sostanziale del presente atto) - trasmesso dall'Agenzia Sanitaria Regionale al Componente la Giunta preposto il settore Sanità, al Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro, al Sub-Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro, al Dipartimento per la Salute e il Welfare con nota Prot. n. 936 del 10 giugno 2016 ed acquisita agli atti regionali in data 14.06.2016 con prot. RA/135004 - con cui vengono definite, nel rispetto della vigente normativa siccome suriportata, le modalità applicative per l'avvio nella Regione Abruzzo della cd. DPC e del servizio Farmacup;

DATO ATTO che l'Accordo di cui sopra (allegato A), relativamente alla DPC:

- prevede la remunerazione riconosciuta alle farmacie per il servizio di che trattasi;
- approva l'elenco dei farmaci oggetto dell'Accordo (allegato 1 dell'Accordo stesso);
- approva il "Regolamento attuativo e disciplinare tecnico" (allegato 2 dell'Accordo stesso) dove vengono riportate le modalità operative e di gestione ed erogazione dei farmaci oggetto di DPC;
- prevede l'istituzione di una Commissione Tecnica - presieduta dall'Assessore alla Sanità o suo delegato e costituita da due rappresentanti della Regione, un rappresentante della Asl capofila, due rappresentanti di Federfarma e un rappresentante di Assofarm - al fine di valutare e vigilare sull'operatività del servizio erogato agli assistiti;

CONSIDERATO che l'Accordo di cui sopra (allegato A), relativamente al Servizio Farmacup:

- prevede che le farmacie possono effettuare le seguenti funzioni in favore dei cittadini:
 - prenotazione delle prestazioni specialistiche (visite specialistiche, esami diagnostica strumentale, esami di laboratorio, prestazioni varie) disponibili presso i CUP aziendali;
 - riscossione del corrispondente ticket;
- prevede la remunerazione alle farmacie - temporaneamente a carico dei cittadini - per la funzione svolta;
- approva il "Regolamento attuativo e disciplinare tecnico" Allegato 3 dell'Accordo stesso in cui è riportata la regolamentazione delle modalità di espletamento delle attività di che trattasi;

CONSIDERATO che la possibilità di prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in ambito regionale, attraverso opportuni collegamenti con i singoli CUP aziendali, da parte delle farmacie, diffuse in modo capillare su tutto il territorio regionale, comporterà sicuramente un notevole beneficio al cittadino-utente, relativamente alla riduzione dei costi a carico degli stessi in

termini di mobilità nonché al risparmio dei tempi necessari per avere accesso agli attuali CUP aziendali;

RITENUTO quindi di approvare integralmente la proposta di Accordo Quadro tra la Regione, Federfarma e Assofarm (allegato A - parte integrante e sostanziale del presente atto), dando mandato al Servizio Assistenza Farmaceutica Attività Trasfusionali e Trapianti - Innovazione e Appropriatezza del Dipartimento per la Salute e il Welfare di provvedere agli adempimenti successivi in ottemperanza a quanto disposto alla lettera a) dell'Accordo Quadro sopra citato;

RITENUTO altresì di dover individuare quale ASL capofila, ai sensi di quanto indicato nel punto b) dell'Accordo, la ASL di Pescara, dando ad essa mandato di attivare una struttura dedicata per la gestione della DPC, anche a valenza sovraaziendale, che si occupi in particolare di:

- esperire la gara di acquisto dei farmaci di cui all'elenco approvato nel citato Accordo, previa delega autorizzativa della Stazione Unica Appaltante Abruzzo;
- svolgere una funzione di controllo gestione ed elaborazione statistica atta a verificare l'effettivo risparmio sulla spesa previsto da tale accordo;
- attivare un applicativo Web-DPC per gestire gli ordini dei farmaci oggetto dell'Accordo;

ATTESO che come specificato nell'accordo, "al fine di consentire lo smaltimento delle scorte presso le ASL e le farmacie convenzionate sono ammesse le vie di distribuzione DDE, Convenzionale e DPC, per un periodo di tempo non superiore a 3 mesi decorrente dalla messa a regime del sistema Web-DPC";

PRECISATO che, siccome previsto nell'Accordo di cui all'allegato A, al termine del sesto mese dall'effettivo avvio della DPC, la Commissione Tecnica prevista nel medesimo Accordo per la DPC, valuterà l'opportunità - a seguito delle opportune valutazioni sull'andamento dei consumi dell'ultimo biennio - di procedere ad una revisione dell'Accordo, al fine di ottenere un bilancio economico positivo per la spesa farmaceutica;

CONSIDERATO che le motivazioni sopra addotte a sostegno del presente atto indicano l'urgenza e l'indifferibilità della emanazione dello stesso, tali da procrastinarne la trasmissione al Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale - all'uopo costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine della corretta verifica degli adempimenti da porre in essere per l'esecuzione del Piano di Risanamento di cui sopra per la dovuta valutazione, ordinariamente preventiva;

Tutto ciò premesso

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1. **di prendere atto** dell'Accordo Quadro Accordo Quadro tra la Regione, Federfarma e Assofarm (allegato A - parte integrante e sostanziale del presente atto) - trasmesso dall'Agenzia Sanitaria Regionale al Componente la Giunta preposto il settore Sanità, al Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro, al Sub-Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro, al Dipartimento per la Salute e il Welfare con nota Prot. n. 936 del 10 giugno 2016 ed acquisita agli atti regionali in data 14.06.2016 con prot. RA/135004 - con cui vengono definite le modalità applicative per l'avvio nella Regione Abruzzo della cd. DPC e del servizio Farmacup, recependone integralmente i contenuti;
2. **di prendere atto** degli allegati parti integranti dell'Accordo di cui al precedente punto 1), come di seguito indicati, recependone integralmente i contenuti:
 - elenco dei principi attivi oggetto della DPC (allegato 1);
 - regolamento attuativo ed il disciplinare tecnico per la distribuzione tramite le farmacie convenzionate dei farmaci di cui al PHT (allegato 2);
 - regolamento attuativo ed il disciplinare tecnico per il servizio di prenotazione ed incasso ticket
3. **di individuare** quale ASL capofila, ai sensi di quanto indicato nel punto b) dell'Accordo, la ASL di Pescara, dando ad essa mandato di attivare una struttura dedicata per la gestione della DPC, anche a valenza sovraaziendale, che si occupi in particolare di:
 - esperire la gara di acquisto dei farmaci di cui all'elenco approvato nel citato Accordo, previa delega autorizzativa della Stazione Unica Appaltante Abruzzo;
 - svolgere una funzione di controllo gestione ed elaborazione statistica atta a verificare l'effettivo risparmio sulla spesa previsto da tale accordo;
 - attivare un applicativo Web-DPC per gestire gli ordini dei farmaci oggetto dell'Accordo;
3. **di dare mandato** al competente Servizio Assistenza Farmaceutica Attività Trasfusionali e Trapianti - Innovazione e Appropriatelyzza del Dipartimento per la Salute e il Welfare di redigere gli atti necessari per l'attuazione dell'Accordo Quadro di cui al precedente punto 1) o in tal senso;
4. **di trasmettere** il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, al Direttore Generale della A.S.L. di Pescara ed alle Associazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private della Regione Abruzzo;
5. **di trasmettere** il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, ai Direttori Generali delle A.A.S.S.L.L. della Regione Abruzzo ed alle OO.SS. mediche;
6. **di procedere**, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs 27.10.2009 n.150 ed agli artt.26 e 27 del D.Lgs 14.3.2013 n.33 alla pubblicazione del presente atto nell'apposito spazio "Amministrazione aperta. Trasparenza";
7. **di dare atto** che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

9. **di trasmettere** il presente atto al Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la dovuta validazione.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Luciano D'Alfonso

Segue Allegato

Allegato al Decreto del Commissario
ad ACTA

n. 116/2016 del 28 SET. 2016

ASR ABRUZZO
AGENZIA SANITARIA REGIONALE

Prot. n° 936 Partenza

10/06/2016



ASR ABRUZZO
AGENZIA SANITARIA REGIONALE

Pescara, 10 Giugno 2016

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento per la Salute e il Welfare

Prot. RA 135004 14 GIU. 2016

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento per la Salute e il Welfare

Data di arrivo 14 GIU. 2016

- APZ 003 -

Al Commissario ad Acta
Presidente Giunta Regionale
Dott. Luciano D'Alfonso

Al Sub Commissario
Dott. Giuseppe Zuccatelli

Al Componente la Giunta Regionale
Dott. Silvio Paolucci

Al Direttore del Dipartimento per la Salute e il
Welfare Regione Abruzzo
Dott. Angelo Muraglia

LORO SEDI

Oggetto: Documento Tecnico - Distribuzione Farmaci in DPC e Farmacup.

In ottemperanza all'incarico ricevuto dall'Assessore Regionale con delega alla Sanità, ribadito con nota del 10.05.2016, e finalizzato allo studio delle modalità applicative per la distribuzione in nome e per conto dei farmaci (DPC) e per il servizio del FARMACUP, si trasmette copia del verbale della conclusione dei lavori con allegata la proposta di Accordo Quadro e Regolamento Attuativo per la DPC e il FARMACUP, condiviso ed approvato dalle Rappresentanze di Federfarma ed Assofarm.

La Regione Abruzzo è ad oggi l'unica Regione italiana a non avere ancora raggiunto un Accordo con le Associazioni di categoria ai sensi dell'art. 8 della legge 405/01 per la distribuzione in nome e per conto.

Il Tavolo Tecnico di lavoro nella predisposizione dei suddetti documenti ha valutato la convenienza della transizione dei farmaci alla modalità distributiva "per conto", sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

ASR ABRUZZO - AGENZIA SANITARIA REGIONALE
Via Attilio MONTI, 9 - 65127 Pescara - Tel. 085 450871 - Fax 085 4508720
direzione generale@asrabruzzo.it P.E.C. info@pec.asrabruzzo.it - www.asrabruzzo.it

Pag. 1 a 2



Dalla valutazione di impatto economico dei farmaci in PHT, distribuiti dalle farmacie in nome e per conto (DPC), è stato stimato un risparmio per la Regione Abruzzo.

In aggiunta si evidenzia:

- la valorizzazione della capacità contrattuale dell'azienda pubblica in fase di acquisto dei farmaci;
- la valorizzazione della rete delle farmacie convenzionate ai fini dell'accessibilità per il pubblico (numero di punti distributivi e copertura oraria);
- la valorizzazione della esistente struttura delle farmacie convenzionate e conseguente abbattimento dei costi unitari di distribuzione;
- l'opportunità per l'azienda sanitaria di focalizzare le proprie risorse (in particolare quelle umane) su compiti propri di regolazione e vigilanza.

L'interesse pubblico assicurato dall'impatto sociale positivo dell'accordo che consentirebbe a tutti i cittadini di approvvigionarsi dei farmaci nella farmacia, evitando il disagio di recarsi in ospedale spesso con spese di trasporto e parcheggio non indifferenti per gli abitanti in comuni distanti dalle sedi ospedaliere.

Restando a disposizione delle SS.VV. per ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti.




Il Direttore
Dott. Alfonso Mascitelli

ASR ABRUZZO
AGENZIA SANITARIA REGIONALE

Prot. n° 931 Partenza

09/06/2016



VERBALE DI INCONTRO DEL 9/06/2016

Schema di Accordo Quadro e Regolamento attuativo per la DPC e il Farmacup

Il giorno 9 del mese di giugno 2016, alle ore 10.30, a Pescara in via A. Monti 9 – presso la sede dell'Agencia Sanitaria Regionale si è svolto l'incontro del Gruppo Tecnico di lavoro composto dal Direttore della ASR Abruzzo e le rappresentanze di categoria Federfarma e Assofarm, con il seguente Ordine del giorno:

- *Esame ed approvazione della proposta di Accordo Quadro e Disciplinare Attuativo per la DPC e il servizio del Farmacup*

Il tavolo tecnico di lavoro istituito su richiesta dell'Assessore Regionale con delega alla Sanità e finalizzato allo studio delle modalità applicative per la Distribuzione in nome e per conto dei farmaci (DPC) e per il servizio del Farmacup, ha concluso il lavoro con l'elaborazione dei suddetti documenti.

Le parti concordano che i suddetti documenti saranno trasmessi ufficialmente al Componente la Giunta con delega alla Sanità, Dott. Silvio Paolucci, per ulteriore valutazione e validazione propedeutiche all'eventuale recepimento dei suddetti documenti con Delibera di Giunta o Decreto Commissariale.

La parte pubblica si impegna, in caso di proposta di modifica e/o integrazione ai contenuti dell'Accordo Quadro e del Regolamento Attuativo, da parte degli organi competenti, ad informare tempestivamente e preventivamente le rappresentanze di Federfarma ed Assofarm, deputate alla sottoscrizione dell'Accordo.

A conclusione il Direttore ringrazia tutti i componenti del Gruppo Tecnico di Lavoro per le competenze, professionalità e per il contributo dato all'elaborazione del documento stesso.

Il Gruppo di lavoro dopo un'attenta lettura, approva e sottoscrive il documento definitivo.

La riunione si chiude alle ore 14.00

ASR Abruzzo: Alfonso MASCITELLI

Federfarma: Giancarlo VISINI

Assofarm: Giorgio MASCIOCCHI



ACCORDO QUADRO REGIONALE

TRA

La REGIONE ABRUZZO rappresentata dall'Assessore alle Politiche per la Salute Silvio Paolucci

La FEDERFARMA ABRUZZO rappresentata dal Presidente Regionale Giancarlo Visini

La ASSOFARM ABRUZZO rappresentata dal Coordinatore Regionale Giorgio Masciocchi

PER LA DISTRIBUZIONE DI FARMACI DA PARTE DELLE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE CONVENZIONATE IN NOME E PER CONTO DEL SSR

PREMESSO CHE

La Convenzione nazionale farmaceutica, resa esecutiva con Il D.P.R. n. 371 del 8 luglio 1998, all' art. 2, stabilisce che il prelievo dei medicinali da parte degli assistiti è liberamente effettuabile, nell'ambito del territorio regionale, presso qualsiasi farmacia aperta al pubblico. La dispensazione dei medicinali agli assistiti è riservata esclusivamente alle farmacie e ai dispensari aperti al pubblico, ai sensi e nei limiti della legislazione vigente.

La legge 405/01 all'art.8 lettera a) ha stabilito che le Regioni, anche con proprio provvedimento amministrativo, possano stipulare accordi con le associazioni sindacali delle Farmacie convenzionate per la distribuzione, tramite le Farmacie medesime, delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del SSN.

Nella G.U. n.259, S.O. del 4 novembre 2004 è stata pubblicata la Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, come successivamente integrata e/o modificata, con la quale viene individuato l'elenco dei principi attivi dei farmaci riferiti a patologie che prevedono la continuità assistenziale Ospedale-Territorio.

La Determinazione AIFA sopra richiamata precisa che il PHT rappresenta la lista dei medicinali "la cui adozione, per entità e modalità dei farmaci elencati, dipende dall'assetto normativo, dalle scelte organizzative e dalle strategie assistenziali definite assunte da ciascuna Regione".

La distribuzione per conto dei farmaci PHT realizza gli obiettivi di rispetto dei LEA, mediante la collaborazione di professionisti qualificati nella dispensazione del farmaco, con strutture idonee, sorvegliate e presenti capillarmente sul territorio, ventiquattro ore su ventiquattro attraverso il sistema dei turni, dotate di un sistema informativo che consente alle ASL di tracciare costantemente il percorso terapeutico dell'assistito.

Per le farmacie il Decreto Legislativo n. 153/2009 individua come nuovi compiti assistenziali:

- la partecipazione al servizio di assistenza domiciliare integrata
- la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta



- la collaborazione alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza.

Si risponde all'esigenza di far erogare alle farmacie servizi di secondo livello coerenti con i percorsi diagnostico-terapeutici degli assistiti, anche al fine di decongestionare i servizi delle strutture sanitarie con misure di semplificazione e di risparmio.

La normativa nazionale ha dato facoltà alle Regioni di scegliere quale possa essere lo strumento migliore distributivo per lo specifico gruppo di farmaci citati nella Determina AIFA 29.10.2004, e per tutti i farmaci di successiva classificazione AIFA A-PHT, alternativo alla via convenzionale, la cui adozione, per entità e modalità, dipende dall'assetto normativo, dalle scelte organizzative e dalle strategie assistenziali definite e assunte da ciascuna Regione.

Il Programma Operativo 2013-2015 (DCA 112/2013) all'intervento 6 - Assistenza Farmaceutica - prevede di attivare la distribuzione per conto sia nell'ottica del contenimento della spesa sia nell'ottica di un miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva.

Le parti firmatarie confermano e ribadiscono il ruolo delle Farmacie pubbliche e private convenzionate per la professionalità che contraddistingue i loro operatori e per l'integrazione che hanno con la popolazione al fine di rendere più fruibili, ma anche più economiche, le prestazioni erogate dal SSR, oltre che nella dispensazione dei farmaci sul territorio anche nell'erogazione di tutte le prestazioni previste dalla normativa sulla farmacia dei servizi attraverso specifici accordi regionali.

Sulla base di provvedimenti regionali alcune molecole comprese nel PHT e oggetto di distribuzione diretta, sono attualmente dispensabili anche nelle farmacie convenzionate.

La Regione Abruzzo intende attivare la distribuzione in nome e per conto (DPC), provvedendo all'acquisto diretto dei Farmaci PHT e stabilendo una remunerazione a pezzo distribuito dalle Farmacie Territoriali.

PRESO ATTO CHE

Le parti firmatarie del presente accordo intendono dare attuazione al citato disposto dell'Articolo 8, lettera a) del d.l. 347/2001 convertito in Legge 405/2001, e addivenire ad una soluzione che contribuisca al raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa farmaceutica attraverso l'ottimizzazione delle forniture.

La collaborazione delle farmacie convenzionate consente di tutelare i livelli di assistenza garantiti ai cittadini in quanto le Farmacie pubbliche e private garantiscono:

- la qualifica professionale degli operatori addetti alla dispensazione del farmaco
- la continuità e la capillarità del servizio farmaceutico, anche attraverso i turni del servizio stabiliti nel contesto della normativa statale e regionale
- la conservazione e la dispensazione di medicinali sul territorio nel rispetto della normativa vigente
- un'effettiva e completa attività di farmacovigilanza
- la riduzione del disagio degli assistiti procurato dalla distribuzione diretta dei farmaci presso gli Ospedali, con notevole abbattimento del relativo costo sociale dovuto



all'approvvigionamento dei farmaci presso l'ospedale spesso molto distante dai Comuni di residenza

- rendicontazione e trasparenza assoluta per l'utilizzo dei farmaci erogati anche per l'assistenza in regime di DPC

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Sono oggetto del presente accordo i farmaci di cui all'allegato 1, compresi nel PHT (Prontuario della distribuzione diretta) di cui alla Determinazione AIFA del 29 ottobre 2004 e di altri farmaci di successiva classificazione AIFA A-PHT:

I farmaci esclusi dall'Accordo, attualmente nel circuito DDE, restano nel canale distributivo dei servizi farmaceutici delle Aziende Sanitarie, fatte salve le disposizioni nazionali e/o regionali.

Si considerano inseriti automaticamente nell'allegato 1, eventuali nuovi farmaci "A-PHT" registrati successivamente alla data del presente accordo e che presentino ATC identico fino al 5° livello (stesso sottogruppo chimico), nel rispetto dei tempi e modalità delle procedure finalizzate a garantire il regolare approvvigionamento della filiera distributiva e comunque entro 60 giorni dalla data di approvazione nazionale.

Vengono inoltre esclusi dalla DPC e ricondotti nel canale della farmaceutica convenzionata i farmaci del PHT che, a seguito della perdita della copertura brevettuale e del conseguente inserimento nella lista di trasparenza AIFA dei medicinali equivalenti, vengono ad avere un prezzo di riferimento, ai sensi di legge, pari o inferiore al prezzo di acquisto della ASL maggiorato del margine di remunerazione per il servizio svolto dalla filiera distributiva contestualmente è fatta salva la prerogativa della Commissione Tecnica, di cui al successivo paragrafo f, di proporre l'inserimento di altri principi attivi nell'elenco di cui all'allegato 1.

Per il servizio della distribuzione per conto la remunerazione riconosciuta alle farmacie convenzionate pubbliche e private viene stabilita prevedendo una quota fissa, per confezione dispensata, comprensiva di IVA e degli oneri della distribuzione intermedia e finale e determinata come segue:

- Farmacie urbane e rurali con fatturato < € 258.228	€ 10,25
- Farmacie rurali con fatturato >= € 258.228 e < a € 600.000	€ 8,66
- Farmacie urbane con fatturato >= € 258.228 e Farmacie rurali con fatturato >= € 600.000	€ 7,44

La remunerazione riconosciuta per il servizio reso è determinato in base alle fasce del fatturato farmaceutico della spesa convenzionata. Tale importo è da considerarsi al netto di IVA e degli sconti di legge praticati dal SSR (Legge 662/1996 e successive modificazioni).

Le parti concordano e si impegnano, ognuno per quanto di propria competenza, che le modalità operative di gestione ed erogazione dei farmaci inclusi nell'allegato 1 del presente accordo, sono definite secondo le regole e le procedure del Regolamento Attuativo, di cui all'allegato 2, parte integrante del presente Accordo.

I farmaci in questione sono di proprietà delle Aziende Sanitarie Locali acquirenti. In caso di giro dal commercio o in prossimità della scadenza dei lotti presenti in giacenza, ovvero, in caso di



cessazione degli effetti del presente accordo, lo stoccaggio delle giacenze verrà gestito secondo la procedura del regolamento attuativo (all.2).

Entro il primo semestre del periodo di validità dell'Accordo le parti si impegnano a valutare e porre in essere, anche in via sperimentale, altre forme di collaborazione, purché finalizzate alle esigenze degli assistiti, e a dare attuazione a quanto previsto dalla L. 69/09, art. 11, in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del SSN:

- 1) Predisposizione dell'iscrizione in DPC dei farmaci destinati agli assistiti in ADI e la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia.
- 2) Dispensazione nel canale DPC di ossigeno terapeutico liquido al prezzo concordato con le rappresentanze di categoria.
- 3) Revisione del Nomenclatore Tariffario per l'assistenza integrativa e protesica e valutazione della distribuzione in DPC dei predetti presidi, inclusi gli ausili per il diabete.

Le parti riconoscono il ruolo funzionale e strategico del binomio farmacia convenzionata-distributore intermedio, nello svolgimento di un servizio di fornitura dei farmaci tempestivo e di qualità, atto a garantire la capillarità del servizio stesso ai cittadini e l'omogeneità dei comportamenti su tutto il territorio regionale. E' sulla base di questo riconoscimento che saranno svolte le attività di dispensazione e di distribuzione dei farmaci con la modalità della distribuzione per conto garantendo parità di accesso al coinvolgimento di tutti i distributori intermedi e di tutte le farmacie convenzionate.

a) *La Regione Abruzzo si impegna a :*

- notificare il presente accordo ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali a titolo di obbligazione per la puntuale applicazione dello stesso
- definire, di concerto con le Aziende Sanitarie, tempi e modalità delle procedure finalizzate a garantire il regolare approvvigionamento della filiera distributiva con riguardo ai farmaci oggetto del presente Accordo, al fine di assicurare massima disponibilità presso le farmacie dei medicinali distribuiti in nome e per conto
- predisporre direttive alle Aziende Sanitarie, anche sulla base di indicazioni da parte della Commissione Tecnica, al fine di assicurare uniformità al sistema e che la prescrizione di farmaci del A-PHT (allegato 1) avvenga esclusivamente su ricetta SSR nel rispetto del DM 17/3/2008

b) *La Regione tramite la Asl individuata quale capofila si impegna a:*

- acquistare i medicinali oggetto del presente accordo richiedendone la consegna presso i depositi dei distributori intermedi che provvederanno ad allocarli in spazi definiti e dedicati. Le confezioni di medicinali acquistate dal SSR dovranno essere contrassegnate con specifica dicitura
- attivare a proprie spese e impostare l'applicativo Web-DPC utile ad effettuare la proposta di ordine, in modo tale da consentire ai Distributori Intermedi di effettuare proposte d'ordine utili a garantire, sulla base delle giacenze e dei consumi medi mensili un fabbisogno di 40 giorni, escludendo dall'ordine eventuali farmaci in overstock (autonomia superiore a 50 giorni).

La Regione e le Aziende Sanitarie Locali si impegnano a:



- Disporre che i medici autorizzati all'uso del ricettario SSR formulino ricette separate per i medicinali di cui al presente accordo rispetto ai medicinali concedibili a carico del SSR.
- Liquidare i compensi dovuti alle farmacie per il servizio prestato unitamente alle spettanze mensili delle prestazioni erogate in regime convenzionale, in conformità con quanto previsto dal DPR 371/93, Art.8
- informare opportunamente medici di base, pediatri di libera scelta, centri abilitati alla prescrizione ed ogni altra struttura pubblica o categoria interessata alla presente convenzione sui contenuti e sulle modalità di attuazione della stessa

d) *La Federfarma e Assofarm si impegnano:*

- Ai fini dell'attuazione del presente Accordo secondo le nuove modalità di remunerazione, comprensiva anche del servizio reso dai distributori intermedi, a presentare al Dipartimento per la Salute entro il termine di 45 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, uno specifico accordo per gli aspetti tecnico contabili, sottoscritto con i Distributori intermedi presenti sul territorio regionale. L'accordo deve essere corredato di un disciplinare tecnico che contenga tutte le fasi di conservazione e consegna dei farmaci.

e) *Le Farmacie pubbliche e convenzionate si impegnano a:*

- Informare i cittadini sulle nuove modalità di erogazione su ricetta SSR, redatta dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta, dei medicinali oggetto del presente accordo
- verificare che le ricette, presentate appartengano all'ambito di applicazione del presente accordo e che siano state compilate in modo corretto, come previsto dalla vigente normativa.
- Richiedere tramite piattaforma Web, ai distributori intermedi i farmaci prescritti nella quantità necessaria alla spedizione delle ricette presentate in farmacia e a renderli disponibili nei tempi previsti dal regolamento attuativo; così come i fornitori dovranno assicurare la fornitura dei prodotti suddetti nei tempi previsti dal medesimo regolamento.
- Restituire le confezioni richieste e non ritirate dall'assistito alla scadenza di validità della relativa prescrizione.

Al fine di consentire lo smaltimento delle scorte presso le Asl e le farmacie convenzionate sono ammesse le vie di distribuzione DDE, Convenzionale e DPC, per un periodo di tempo non superiore a 3 mesi decorrente dalla messa a regime del sistema Web-DPC.

Al termine del 3° mese le farmacie ospedaliere affideranno ai suddetti distributori intermedi le confezioni comprese nell'allegato 1 del presente accordo e non impiegabili per il normale uso ospedaliero.

In caso di irreperibilità del farmaco acquistato direttamente dalla ASL, presso i distributori intermedi, il farmacista è autorizzato a consegnare il prodotto reperibile nel normale ciclo distributivo, contabilizzando la ricetta, unitamente alle altre, alle condizioni previste dalla Convenzione Nazionale (DPR 371/93).



f) *Commissione Tecnica*

Al fine di valutare e vigilare sull'operatività del servizio erogato agli assistiti, verrà istituita una Commissione presieduta dall'Assessore alla Sanità o suo delegato e costituita da: due rappresentanti della Regione, un rappresentante della Asl capofila, due rappresentanti di Federfarma e un rappresentante di Assofarm. La Commissione di cui sopra, verrà convocata di norma ogni due mesi.

La Commissione avrà i seguenti compiti:

- vigilare sull'operatività dell'accordo e promuovere la qualità del servizio erogato agli assistiti, segnalando agli organi competenti eventuali comportamenti anomali
- effettuare un periodico monitoraggio della spesa farmaceutica convenzionata e della spesa relativa ai farmaci oggetto del presente accordo in rapporto alla spesa complessiva
- proporre alle parti firmatarie azioni correttive per la risoluzione di eventuali problemi riscontrati nell'attuazione del presente accordo
- proporre l'inserimento o l'esclusione dall'allegato 1, del presente accordo, di ulteriori molecole dispensate in DDE
- al termine del sesto mese dall'effettivo avvio della DPC, la Commissione valuterà l'opportunità di procedere ad una revisione dell'Accordo a seguito delle opportune valutazioni sull'andamento dei consumi dell'ultimo biennio.

Il presente accordo recepito con Deliberazione di Giunta Regionale, ovvero con Decreto del Presidente, in qualità di Commissario ad Acta, in caso di prosecuzione del cosiddetto Piano di Rientro, avrà validità di 24 mesi, a decorrere dal 1/01/2017, (escluso l'iniziale periodo sperimentale di mesi 3 come sopra specificato), con possibilità di rinnovo, di mesi 24, per espressa volontà delle parti.

In caso di recesso o di naturale scadenza del termine, vengono ripristinate automaticamente le modalità di distribuzione precedenti l'accordo.

Per tutto quanto non previsto si rimanda alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari dei prezzi e delle norme distributive dei farmaci, incidenti sul contenuto dell'accordo, lo stesso potrà essere opportunamente modificato ed integrato.

Nell'ipotesi in cui i contenuti del presente accordo, congiuntamente alle ulteriori misure di contenimento della spesa poste in essere dalla regione, ovvero ad altri provvedimenti nazionali consentano di ricondurre la spesa farmaceutica convenzionata entro i limiti di cui alla vigente normativa, la Regione si impegna a valutare di ricondurre gradualmente i medicinali oggetto del presente accordo, nell'ambito del normale ciclo distributivo secondo quanto previsto dal DPR 371/98.



SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ED INCASSO TICKET DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE (FARMACUP)

PREMESSO CHE

l'Accordo Collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie approvato con D.P.R. n. 371/98, individua, tra le possibili iniziative da programmare per la regolazione dei rapporti tra le farmacie e il S.S.N., la realizzazione di soluzioni che, accanto alla erogazione dell'assistenza integrativa dispensazione dei farmaci, vanno incontro alle esigenze dei cittadini attraverso l'attuazione di altri servizi.

Il D.lgs. n. 153 del 2009 all'art. 1, lettera f), comma 2, prevede l'effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possono prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

All'art. 2, comma 1, il citato D.lgs. n. 153 del 2009, lettera b), punto 5), prevede che all'art. 8 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è aggiunta, dopo la lettera c), la seguente lettera c-bis: "c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio Sanitario Nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione, fissando il relativo tetto di spesa, a livello nazionale, entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio Sanitario Nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Il Decreto Ministeriale 8 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 2011, nel rispetto del modello organizzativo regionale, regola l' "Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale".

Il DCA n. 60 del 25 giugno 2015 ad oggetto "Recepimento e avvio del Piano Operativo Regionale per il contenimento delle Liste di attesa", alla linea di Azione 6 "Prenotazione informatizzata" prevede espressamente che la Regione, con specifico accordo quadro, si impegni a "...semplificare le modalità di accesso alla prenotazione diffondendo i punti di prenotazione preferibilmente presso le Farmacie territoriali convenzionate, in conformità con la normativa vigente in materia".

Il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, reca "Codice in materia di protezione dei dati personali";



Il provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008 concerne "Misure ed accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema";

La circolare n. 2/2014 del 11 dicembre 2014 del Garante per la protezione dei dati personali reca "Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale - (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014);

PRESO ATTO CHE

La prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in ambito regionale, attraverso opportuni collegamenti con i singoli CUP aziendali, da parte delle farmacie, diffuse in modo capillare su tutto il territorio regionale, comporterà sicuramente un notevole beneficio al cittadino-utente, relativamente alla riduzione dei costi a carico degli stessi in termini di mobilità nonché al risparmio dei tempi necessari per avere accesso agli attuali CUP aziendali.

Si ritiene opportuno, al fine di garantire al cittadino-utente lo snellimento delle procedure e servizi più efficaci ed efficienti, consentire alle farmacie anche la riscossione dei ticket dovuti per le prestazioni richieste.

Federfarma e Assofarm hanno dato la disponibilità ad attivare il servizio di che trattasi presso le farmacie aderenti, garantendo massima adesione da parte delle farmacie consociate, al fine di agevolare i cittadini nell'accesso alle strutture del SSN ed avviare un percorso teso all'implementazione della cd "farmacia dei servizi", siccome previsto dalla normativa vigente.

tutto ciò premesso,

Si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) di sottoscrivere il presente accordo quadro regionale per l'espletamento, presso le farmacie pubbliche e private (di seguito denominate "farmacie") della Regione Abruzzo, delle attività del servizio di prenotazione ed incasso ticket delle prestazioni specialistiche ambulatoriali tramite il sistema di accesso centro unico di prenotazione (CUP);
- 2) di stabilire che le farmacie possono effettuare le seguenti funzioni in favore dei cittadini:
 - 2.1 prenotazione delle prestazioni specialistiche (visite specialistiche, esami diagnostica strumentale, esami di laboratorio, prestazioni varie) disponibili presso i CUP aziendali;
 - 2.2 riscossione del corrispondente ticket.
- 3) di riconoscere per le prestazioni di cui al punto 2.1 un corrispettivo pari ad € 1,50 IVA compresa e per la prestazioni di cui al punto 2.2 un corrispettivo pari ad € 1,00 IVA compresa. Qualora si richiedano entrambi i servizi viene riconosciuto un corrispettivo pari ad € 2,50 IVA compresa;
- 4) di porre temporaneamente a carico del cittadino gli oneri di cui al precedente punto 3;
- 5) di stabilire che la Regione, tramite le ASL, provveda nella fase di avvio alle attività di formazione e aggiornamento del personale operante presso le farmacie aderenti sull'uso del sistema di prenotazione unificato.
- 6) di rinviare al disciplinare attuativo, allegato al presente accordo di cui costituisce parte integrante, la regolamentazione delle modalità di espletamento delle attività di che trattasi
- 7) di considerare il presente Accordo ed il relativo disciplinare quali accordi e protocolli di riferimento validi per tutte le farmacie e le Aziende ASL regionali;



- 8) di stabilire che il presente accordo decorsi 6 mesi dalla data di sottoscrizione, per la fase di avvio, ha validità per un periodo di 24 mesi a partire dal 1 gennaio 2017;
- 9) di stabilire che al compimento dei sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo la Regione, sentiti i competenti servizi delle AASSLL, la Federfarma ed Assofarm, proceda alla verifica dell'attività al fine di apportare le eventuali azioni correttive per il miglioramento del servizio;
- 10) di riservarsi di apportare al presente accordo le modifiche e integrazioni che si dovessero rendere necessarie a seguito della evoluzione del quadro normativo di riferimento nonché di adeguamento tecnologico al sistema informatico del Portale;

PER LA REGIONE ABRUZZO
Silvio Paolucci

PER LA FEDERFARMA ABRUZZO
Giancarlo Visini

PER LA ASSOFARM ABRUZZO
Giorgio Masciocchi

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Allegato 1

Elenco Farmaci A-PHT in DPC

ATC/GMP	Descr_ATCS
A10AE04	INSULINA GLARGINE
A10AE05	INSULINA DETEMIR
A10AE06	INSULINA DEGLUDEC
A10BD05	METFORMINA E PIOGLITAZONE
A10BD06	GLIMEPIRIDE E PIOGLITAZONE
A10BD07	METFORMINA E SITAGLIPTIN
A10BD08	METFORMINA E VILDAGLIPTIN
A10BD09	PIOGLITAZONE E ALOGLIPTIN
A10BD10	METFORMINA E SAXAGLIPTIN
A10BD11	METFORMINA E LINAGLIPTIN
A10BD13	METFORMINA E ALOGLIPTIN
A10BD15	METFORMINA E DAPAGLIFLOZIN
A10BG03	PIOGLITAZONE
A10BH01	SITAGLIPTIN
A10BH02	VILDAGLIPTIN
A10BH03	SAXAGLIPTIN
A10BH04	ALOGLIPTIN
A10BH05	LINAGLIPTIN
A10BX04	EXENATIDE
A10BX07	LIRAGLUTIDE
A10BX09	DAPAGLIFLOZIN
A10BX10	LIXISENATIDE
A10BX12	EMPAGLIFLOZIN
A16AA01	LEVOCARNITINA
A16AX04	NITISINONE
B01AB01	EPARINA
B01AB04*	DALTEPARINA
B01AB05*	ENOXAPARINA
B01AB06*	NADROPARINA
B01AB07*	PARNAPARINA
B01AB08*	REVIPARINA
B01AB12*	BEMIPARINA
B01AC04	CLOPIDOGREL
B01AC22	PRASUGREL
B01AC24	TICAGRELOR
B01AC30	ASSOCIAZIONI
B01AE07	DABIGATRAN ETEXILATO
B01AF01	RIVAROXABAN
B01AF02	APIXABAN
B01AX05	FONDAPARINUX
B03XA01	ERTROPDIETINA
B03XA02	DARBEPOIETINA ALFA
B03XA03	METOSSIPOLIE TILENGUCOLE-EPDIETINA BETA

Sono dispensate in DPC le Eparine a Basso peso molecolare quando prescritte per le indicazioni che ne determinano l'ingresso in PHT e sono identificate sulla ricetta con apposita dicitura: "PHT"



SEQUE: Elenco Farmaci A-PHT in DPC

ATC/GMP	Descr_ATCS
C01BD07	DRONEDARONE
C01EB17	IVABRADINA
C01EB18	RANOLAZINA
D06BB10	IMIQUIMOD
D11AH01	TACROLIMUS
G03BA03	TESTOSTERONE
G03GA02	GONADOTROPINA UMANA DELLA MENOPAUSA (MENOTROPINA)
G03GA04	UROFOLLITROPINA
G03GA05	FOLLITROPINA ALFA
G03GA06	FOLLITROPINA BETA
G03GA07	LUTROPINA ALFA
G03GA08	CORIOGONADOTROPINA ALFA
G03GA09	CORIFOLLITROPINA ALFA
G03GA30	ASSOCIAZIONI
G03XB02	ULIPRISTAL
H01AX01	PEGVISOMANT
H01BA02	DESMOPRESSINA
H01CA01	GONADORELINA
H01CB02	OCTREOTIDE
H01CB03	LANREOTIDE
H01CB05	PASIREOTIDE
H05BX01	CINACALCET
H05BX02	PARACALCITOLE
J05AB04	RIBAVIRINA
J05AB11	VALACICLOVIR
J05AB14	VALGANICLOVIR
L01XX14	TRETINOINA
L02AE01	BUSERELINA
L02AE02	LEUPRORELINA
L02AE03	GOSERELIN
L02AE04	TRIPTORELINA
L02BB01	FLUTAMIDE
L02BB03	BICALUTAMIDE
L02BX02	DEGARELIX
L03AA02	FILGRASTIM
L03AA10	LENOGRASTIM
L03AA13	PEGFILGRASTIM
L03AA14	LIPEGFILGRASTIM
L03AB01	INTERFERONE ALFA NATURALE
L03AB04	INTERFERONE ALFA-2A
L03AB05	INTERFERONE ALFA-2B
L03AB10	PEGINTERFERONE ALFA-2B
L03AB11	PEGINTERFERONE ALFA-2A
L04AA06	ACIDO MICOFENOLICO
L04AA10	SIROLIMUS
L04AA13	LEFLUNOMIDE
L04AA18	EVEROLIMUS
L04AD02	TACROLIMUS
M05BX04	DENOSUMAB



SEGUE: Elenco Farmaci A-PHT in DPC

ATC/GMP	Descr. ATCS
N03AF04	ESLICARBAZEPINA
N03AX21	RETIGABINA
N03AX22	PERAMPANEL
N04BA03	LEVODOPA, INIBITORE DELLA DECARBOSSILASI E INIBIT. DELLA COMT
N04BC05	PRAMIPEXOLO
N04BX01	TOLCAPONE
N04BX02	ENTACAPONE
N05AE04	ZIPRASIDONE
N05AH02	CLOZAPINA
N05AH03	OLANZAPINA
N05AH04	QUETIAPINA
N05AH05	AZENAPINA
N05AX08	RISPERIDONE
N05AX12	ARIPIRAZOLO
N05AX13	PALIPERIDONE
N06BAD4	METILFENIDATO
N06BA07	MODAFINIL
N06BA09	ATOMOXETINA
N06DA02	DONEPEZIL
N06DA03	RIVASTIGMINA
N06DA04	GALANTAMINA
N06DX01	MEMANTINA
N07BB03	ACAMPROSATO
N07BB04	NALTREXONE
P01CX01	PENTAMIDINA ISETIONATO
R03DX05	OMALIZUMAB
R03DX07	ROFLUMILAST
V03AC01	DEFEROXAMINA
V03AC03	DEFERASIROX
V03AE02	SEVELAMER
V03AE03	LANTANIO CARBONATO
V03AF01	MESNA
V03AF03	CALCIO FOLINATO
V04CD01	METIRAPONE

Handwritten signature



Allegato 2

REGOLAMENTO ATTUATIVO E DISCIPLINARE TECNICO
PER LA DISTRIBUZIONE TRAMITE LE FARMACIE CONVENZIONATE
DI FARMACI DI CUI AL PHT "PRONTUARIO DELLA DISTRIBUZIONE
DIRETTA" (DETERMINAZIONE AIFA DEL 29 OTTOBRE 2004 S.O. n. 162
ALLA G.U. N. 259 DEL 4 NOVEMBRE 2004)

1. Regione

La Regione per il tramite della Azienda Sanitaria Locale individuata dalla regione, come ASL capofila, si impegna ad acquistare i farmaci, di cui all'allegato 1, dalle ditte produttrici, in base al prezzo e alle modalità di pagamento definite ad esito delle procedure di acquisizione secondo la normativa vigente.

La Asl capofila si impegna, con personale dedicato, a monitorare tutte le fasi di gestione del processo, avvalendosi di adeguati supporti informatici, in modo da poter svolgere una funzione di controllo, gestione ed elaborazione statistica atta a verificare l'effettivo risparmio sulla spesa previsto da tale accordo.

La Asl capofila invia gli ordinativi relativi alla fornitura alle aziende Farmaceutiche a mezzo fax, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente. Ricevuti gli ordini, le ditte daranno conferma all'amministrazione contraente della ricezione della fornitura ordinata, nel più breve tempo possibile e comunque entro le 12 ore lavorative, comunicando il numero univoco assegnato all'ordinativo medesimo, la data e l'ora di ricezione dell'ordinativo della fornitura, nonché la data prevista per la consegna, che deve avvenire entro il termine percentuale di 5 giorni lavorativi.

La ditta fornitrice si impegna a rispettare le norme vigenti nazionali in materia di conservazione, stoccaggio e distribuzione del farmaco e a predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensive della relativa documentazione, atti a consentire all'amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel contratto e negli ordinativi di fornitura, ed inoltre ad eseguire la fornitura dei beni e la prestazione dei servizi oggetto del contratto nei luoghi che verranno indicati negli ordinativi emessi dall'Amministrazione contraente.

La consegna della fornitura dovrà essere corredata, per ciascun ordinativo da:

- Documento di trasporto, che riporterà una distinta dei beni forniti con il codice AIC, di ciascun prodotto;
- Quantità consegnata;
- Numero univoco assegnato dal Fornitore all'ordine;

La ditta fornitrice trasmette la fattura, per via elettronica, alla Asl capofila dei beni consegnati ai magazzini dei distributori intermedi.



La merce viaggia sotto responsabilità diretta del fornitore, il quale dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare che la merce non subisca variazioni durante il trasporto.

Resta sempre in capo ai Servizi Farmaceutici l'attività di monitoraggio della prescrizione dei farmaci sottoposti a Piani Terapeutici. Il centro prescrittore indirizza il paziente con Piano Terapeutico (PT) nuovo o rinnovato alla Farmacia Ospedaliera per:

- Validazione del PT
- Erogazione primo ciclo di terapia pari a una confezione o comunque in quantità sufficiente per completare la terapia prescritta purché non si superino i 30 giorni
- Rilascio modulo registrazione consegne

Le successive erogazioni avvengono da parte delle Farmacie convenzionate su presentazione di ricette SSR.

Il Piano Terapeutico, redatto dal medico specialista abilitato alla prescrizione, deve essere redatto in triplice copia e trasmesso:

- una copia al MMG/PLS per il tramite dell'assistito
- una copia al Servizio Farmaceutico dell'ASL di residenza dell'assistito per il tramite delle Direzioni Sanitarie delle strutture cui appartengono gli specialisti che compilano il piano terapeutico
- una copia deve essere trattenuta dalla Struttura presso cui opera il medico specialista.

Nessuna ulteriore fornitura potrà essere prescritta, a carico del SSR, senza la presentazione di un PT validato. In caso di PT scaduto, è consentita la prescrizione di una sola fornitura per un massimo di 30 giorni di terapia, ad esclusione della nota 74, per la quale non sono ammesse ulteriori prescrizioni.

2. Distributore intermedio

Il personale dei distributori intermedi, al ricevimento della merce, dovrà effettuare i controlli a campione quali-quantitativi. In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell'imballaggio e/o per la quantità degli articoli, anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emergesse una non conformità dei prodotti e/o delle relative quantità rispetto all'ordinativo, la merce potrà essere contestata al fornitore entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di avvenuta consegna. La merce contestata dovrà essere sostituita, dalla ditta fornitrice, entro 3 giorni lavorativi.

E' obbligo del distributore intermedio procedere all'inserimento dei farmaci consegnati nel sistema Web-DPC entro e non oltre la stessa giornata lavorativa della consegna.

Il sistema informatizzato permette una visibilità immediata e continuativa da parte della Asl committente della congruità tra merce ordinata e consegnata, nonché dei flussi di uscita e quindi delle giacenze in tempo reale per una corretta gestione degli ordini, con possibilità di individuare tempestivamente ogni aspetto di criticità che possa influire negativamente sulla disponibilità dei medicinali nei confronti dei cittadini.

La Asl capofila gestirà i rapporti con i distributori intermedi che a loro volta saranno responsabili del "farmaco" fino alla consegna presso le Farmacie sia per la conservazione che per l'integrità delle confezioni.



Il distributore ha, inoltre, il compito di **verificare** che tutte le confezioni siano confezioni **identificate** ad uso esclusivo ospedaliero o con fustella ottica annullata.

Le specialità in oggetto dovranno essere collocati in uno spazio dedicato ad esclusivo utilizzo per la gestione dei farmaci per conto della Regione Abruzzo, nel rispetto delle norme di buona conservazione previste dalla normativa vigente, con particolare attenzione alla scadenza dei farmaci in conto deposito e avendo cura di segnalare alla Asl capofila i prodotti che presentano una data di scadenza inferiore a sei mesi.

I distributori intermedi dovranno consegnare i farmaci, oggetto del presente accordo, alle Farmacie richiedenti assumendo a proprio carico le spese derivanti da eventuali danneggiamenti durante tutte le fasi.

I distributori intermedi saranno soggetti ad attività di vigilanza e controllo da parte della ASL, così come previsto dalla normativa vigente.

Le responsabilità di tipo gestionale e normativo dei farmaci della DPC, in giacenza presso distributori, sono a carico dei distributori per tutti gli aspetti di loro competenza.

3. Farmacie

Le Farmacie ordinano al Distributore, via internet, attraverso apposito software, oppure in caso di impedimento tramite fax, le specialità medicinali dopo precisa richiesta dei pazienti muniti di ricetta medica.

Le responsabilità di tipo gestionale e normativo dei farmaci della DPC, in giacenza presso le farmacie convenzionate, sono a carico delle stesse, per tutti gli aspetti di loro competenza.

Nei casi limitati in cui l'orario di dimissione coincida con la chiusura delle Farmacie ospedaliere, il primo ciclo potrà essere erogato dalle Farmacie convenzionate.

Tutti gli ordini dovranno essere evasi, preferibilmente, entro le ore 11,30 e le ore 18,00 dei giorni di apertura del magazzino, da lunedì a venerdì, e sono consegnati alle Farmacie rispettivamente entro il pomeriggio dello stesso giorno ed il mattino successivo. Gli ordini effettuati a partire dalle ore 18,00 del venerdì verranno evasi alla prima occasione di servizio compatibile con l'apertura della farmacia.

Gli ordini pervenuti nella giornata di sabato, evadibili entro le ore 11,00, saranno consegnati nel pomeriggio dello stesso giorno.

In ogni caso deve essere prevista almeno una fornitura giornaliera, con esclusione delle giornate festive.

L'ordine inviato dalla Farmacia viene preso in carico dal sistema e parcheggiato nel portafoglio ordini in attesa della fase successiva di allestimento. In caso di indisponibilità del prodotto, contestualmente alla ricezione, il sistema informatico dei distributori dà risposta informatica del "mancante", o in alternativa via fax o tramite posta elettronica certificata.

In caso di irreperibilità documentata dal sistema Web-DPC di un farmaco oggetto dell'Accordo, in tutto il circuito DPC, la Farmacia richiedente potrà prelevare il Farmaco dal normale ciclo distributivo secondo le modalità usuali (farmaco erogato in regime di convenzione e la ricetta redicontata nella DCR della convenzionata).



Di tale irreperibilità il farmacista dovrà dare prova annotando sulla ricetta la dicitura di "MANCANTE". Per "mancante" si intende un farmaco non disponibile nella totalità dei Distributori presenti sulla Web-DPC. Ai fini delle verifiche da parte della Asl l'effettiva mancanza di un farmaco in tutta la filiera distributiva DPC, potrà essere comprovata tramite lo storico giacenze disponibile sul portale Web-DPC.

E' possibile il reso dei farmaci richiesti, in caso di invio errato, entro 24 ore dalla data di consegna; per il mancato ritiro da parte del paziente tale reso sarà consentito entro i termini di validità della ricetta. In tal caso la Farmacia invia al distributore la confezione con il relativo documento di trasporto.

Il distributore intermedio, all'accettazione del reso, provvede al reinscrimento dello stesso nel sistema Web-DPC.

E' fatto obbligo alle farmacie chiudere la ricetta sul sistema Web-DPC entro il termine di validità della ricetta stessa e la contabilizzazione dovrà essere effettuata entro i termini stabiliti dalla vigente convenzione.

4. Fatturazione della prestazione della farmacia

La Farmacia dispensa i farmaci ed i prodotti oggetto dell'accordo dopo aver verificato che le ricette, sulle quali sarà espressamente riportata la dicitura "DPC", apposta dal medico prescrittore, siano state redatte su ricettario SSR della Regione Abruzzo, contengano tutte le informazioni e i dati previsti dalle normative nazionali e regionale.

Tale ricetta dovrà contenere solo i farmaci della DPC. La ricetta ha validità 30 giorni, escluso quello di emissione e può riportare anche due specialità medicinali diverse, comunque ricomprese nella DPC. La ricetta non potrà quindi contenere prescrizione contemporanea di farmaci non inclusi in questa forma di distribuzione e per un numero di confezioni come previsto dalla L. 405/2001.

La Farmacia appone sulla ricetta la fustella a lettura ottica presente su ogni confezione di farmaco e consegna i medicinali all'utente con eventuale riscossione di un ticket in base alle disposizioni regionali.

Potranno essere erogati per ogni ricetta:

- fino ad un massimo di 2 pezzi/ricetta e comunque non oltre 60 giorni di terapia, nel caso non fosse riportata l'esenzione per patologia
- fino ad un massimo di 3 pezzi/ricetta e comunque non oltre 60 giorni di terapia nel caso fosse riportata l'esenzione per patologia

Gli oneri di dispensazione relativi alla prestazione di servizio fornita saranno inseriti nella Distinta Contabile Riepilogativa (DCR), in apposita area, diversa da quella per le ricette spedite in regime di convenzione. Le farmacie convenzionate consegnano unitamente alla DCR, il documento contabile elaborato dalla Web-DPC, relativo al riepilogo analitico delle ricette contabilizzate dei farmaci erogati in DPC.

Le farmacie convenzionate consegnano alla ASL di riferimento, entro il 10 del mese successivo a quello di competenza, le ricette contabilizzate dei farmaci in DPC unitamente alla relativa Distinta Contabile Riepilogativa (DCR) con gli stessi criteri e modalità di consegna previsti per le ricette convenzionate ma opportunamente separate da esse.

La Farmacia è tenuta a:

- controllare la corretta compilazione delle ricette ai sensi dell'art. 50 D.L. 269/2003 convertito con L. 326/2003 e s.m.i.



- ad apporre sulla ricetta DPC, all'atto della spedizione, i bollini ottici riportanti la dicitura "Confezione Ospedaliera"

Le confezioni per la DPC dovranno essere gestite in maniera fisicamente separata dalle altre confezioni presenti in farmacia.

5. Farmaci a brevetto scaduto

I medici prescrittori sono invitati a prescrivere indicando solo il principio attivo. È consentito al medico, solo in casi particolari e a fronte di motivate e documentate esigenze cliniche, prescrivere un farmaco diverso da quello aggiudicato in gara. In questi casi il medico prescrittore apporrà sulla ricetta l'indicazione "non sostituibile per gravi esigenze cliniche". In assenza di tale dicitura, il farmacista è tenuto a erogare il farmaco aggiudicato in gara.

Le prescrizioni con l'indicazione "non sostituibile per gravi esigenze cliniche" dovranno essere corredate da una sintetica ma esaustiva relazione che indichi le ragioni che rendono necessaria la somministrazione al paziente di quel determinato medicinale, anziché di quello aggiudicato. Tale documentazione dovrà essere inviata al Servizio Farmaceutico Territoriale della ASL competente.

Il farmaco "NON SOSTITUIBILE" viene fornito dalla farmacia territoriale attraverso il normale ciclo distributivo in regime di convenzione. Per eventuali controversie tecnico contabili farà fede quanto stabilito dal D.P.R. 371/98.

6. Destinatari

Destinatari della DPC sono gli assistiti residenti nella Regione Abruzzo, i cittadini stranieri temporaneamente presenti ed gli Europei non iscritti.

Il farmacista del SSR, qualora ne ricorrano le condizioni, effettua il primo ciclo di fornitura secondo quanto stabilito, ed informa il paziente residente che le successive forniture gli saranno consegnate dalle farmacie convenzionate presenti sul territorio.

7. Remunerazione

Il modello di remunerazione riconosce alle farmacie convenzionate un rimborso degli oneri complessivi di distribuzione, sia intermedia che finale, così come previsto nell'accordo quadro citato in premessa.

La ASL Capofila all'arrivo della fattura del fornitore, acquisisce il documento al protocollo aziendale e registra la stessa sul sistema di gestione. La medesima fattura sarà liquidata dopo avere effettuato il controllo a sistema della filiera ordine-bolla-fattura.

Le ASL territorialmente competenti verificano gli oneri delle farmacie convenzionate attraverso le distinte contabili e i relativi report mensili.

8. Durata

Il presente regolamento avrà durata pari a quella dell'Accordo. In caso di norme legislative o regolamentari dei prezzi dei farmaci, che provochino modifiche ai contenuti dell'Accordo, le parti si impegnano a verificare la necessità di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al presente regolamento attuativo.



9. Contenzioso

Eventuali controversie in merito a qualunque irregolarità delle ricette DPC, ivi comprese quelle previste per l'addebito diretto, saranno sottoposte alla valutazione della Commissione Farmaceutica aziendale, prevista dall'art. 10 della Convenzione Nazionale Farmaceutica di cui al DPR 371/98 e saranno applicate le procedure e i rimedi ivi previsti.



Allegato 3

REGOLAMENTO ATTUATIVO E DISCIPLINARE TECNICO
PER IL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ED INCASSO TICKET DELLE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE (FARMACUP)

ART. 1 "OGGETTO DELL'ACCORDO ATTUATIVO GENERALE"

La Regione Abruzzo, per la durata di anni due a partire dal 1 Gennaio 2017, trascorsa la fase sperimentale di mesi sei, organizza l'attività di prenotazione ed incasso ticket delle prestazioni ambulatoriali specialistiche, secondo le procedure previste dal decreto Ministeriale 8 luglio 2011, in collaborazione con la rete delle Farmacie aderenti a Federfarma e Assofarm.

ART. 2 "CAMPO DI APPLICAZIONE"

2.1 Nel rispetto del modello organizzativo regionale, le farmacie, attraverso la postazione dedicata, possono operare quali canali di accesso al sistema CUP per prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (visite specialistiche, esami diagnostica strumentale, esami di laboratorio, prestazioni varie) presso le strutture pubbliche sanitarie della ASL regionale di appartenenza, favorendo ed agevolando il pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico dei cittadini;

2.2 Sono esclusi dai servizi di cui al comma 2.1:

- le prestazioni prescritte su ricettario non del Servizio Sanitario Nazionale
- gli esami di laboratorio ad accesso diretto
- le prestazioni per cui sia chiaramente indicata sull'applicazione collegata al sistema CUP, una diversa modalità di prenotazione.

2.3 Gli accordi nazionali e l'accordo regionale fissano altresì i requisiti richiesti alle farmacie per la partecipazione alle attività di cui al comma 2.1.

ART. 3 "ADESIONE"

3.1 Le farmacie che vorranno aderire al Servizio CUP-TICKET dovranno sottoscrivere apposita domanda di adesione tramite la propria Associazione di categoria, tramite modulistica uniforme appositamente predisposta.

3.2 La domanda di adesione della farmacia implica l'accettazione incondizionata del presente Protocollo d'intesa e del Regolamento Attuativo.

3.3 La farmacia potrà recedere dall'Accordo per il servizio CUP dandone comunicazione, almeno trenta giorni prima alla propria associazione di categoria ed alla ASL che provvederanno alle necessarie operazioni del caso.



ART. 4 "IMPEGNI A CARICO DELLE FARMACIE"

La procedura di prenotazione a pagamento di cui all'art.2, che potrà essere attivata dalle farmacie secondo le modalità tecniche stabilite nei protocolli operativi prodotti dal tavolo tecnico di cui all'art.9, dovrà seguire le seguenti fasi:

- a) Ai fini dell'accesso al servizio i cittadini dovranno esibire la tessera sanitaria dell'intestatario della ricetta
- b) Ai fini della prenotazione occorre esibire la **prescrizione medica**. La prenotazione avviene secondo criteri di scorrimento temporali senza discontinuità, offrendo all'assistito, in prima istanza, il primo posto libero estrapolato dall'intera offerta disponibile, nell'ambito territoriale della ASL di appartenenza
- c) Presso le farmacie che aderiscono all'Accordo deve essere consentito il **pagamento**, anche attraverso sistemi elettronici, della quota di partecipazione a carico del cittadino, calcolata sulla base delle informazioni rilevate dalla prescrizione
- d) Le farmacie aderenti al presente Accordo si **impegnano** ad effettuare il servizio di cui all'art.2 con orario stabilito dal titolare della farmacia, onde evitare un disservizio nella distribuzione del farmaco
- e) Il **legale rappresentante della farmacia** ovvero l'operatore della farmacia individuato quale incaricato del trattamento dei dati ai sensi del Codice Privacy, così come specificato nel successivo art.8, nell'ambito del sistema CUP rispondono degli eventuali errori nel processo di prenotazione e pagamento ticket
- f) L'operatore della farmacia di cui alla precedente lettera g), qualora non sia tenuto per legge al segreto professionale, al fine di garantire il rispetto alla riservatezza delle informazioni trattate nella fornitura dei servizi di cui all'art.2, è sottoposto a regole di condotta analoghe al segreto professionale in conformità a quanto previsto dall'art.8, comma 2, lettera i, del decreto legislativo n. 196 del 2003 "Codice Privacy"
- g) Il titolare o il Direttore responsabile della farmacia aderente all'accordo ha l'obbligo di rendere disponibile e consultabile ai cittadini l'elenco delle prestazioni prenotabili tramite il sistema CUP, fornito dalla ASL competente territorialmente
- h) La farmacia dovrà dotarsi di postazioni dedicate al servizio CUP/PAGAMENTO TICKET nel rispetto della riservatezza dei cittadini (DM 87/2011)
- i) Resta a carico delle farmacie la dotazione delle apparecchiature hardware necessarie e delle linee di connessione oltre ai relativi costi di canone e di prima installazione e di canone ad essa connessi, nonché la manutenzione di tutte le dotazioni dislocate in farmacia per le attività di che trattasi
- j) Le farmacie si impegnano ad effettuare con continuità e regolarità il servizio di FARMACUP nei giorni e nelle ore di apertura della farmacia senza pregiudicare il regolare svolgimento del servizio farmaceutico

ART. 5 "IMPEGNI A CARICO DELLA REGIONE"

La Regione Abruzzo, tramite le ASL, si impegna a :

- Fornire alle farmacie l'accesso al sistema CUP di riferimento per via telematica, per le esclusive finalità di fornitura del servizio di cui all'art.2
- Provvedere ad informare le farmacie nella persona del legale rappresentante di eventuali variazioni relative all'offerta sanitaria, alle procedure di prenotazione, alle modalità di pagamento
- Provvedere ad una idonea campagna di comunicazione istituzionale sul servizio offerto ai cittadini
- Provvedere sul proprio sito istituzionale uno spazio dedicato al servizio offerto ai cittadini in accordo con il sistema delle farmacie territoriali



- Provvedere, entro 90 giorni dalla firma dell'Accordo e con le modalità concordate con i farmacisti, alla formazione, all'aggiornamento e all'informazione del personale delle farmacie con la stessa modalità con cui provvedono per il proprio personale, individuando anche un referente specifico per tali attività
- Fornire, tramite supporto telefonico, un servizio di help desk in caso di difficoltà tecniche.

ART. 6 "MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO PER LE RISCOSSIONI"

6.1 Le farmacie sono autorizzate alla effettuazione delle riscossioni delle somme poste a carico del cittadino per prestazioni prenotabili attraverso il Servizio CUP- TICKET, quale partecipazione alla spesa, utilizzando il sistema di prenotazione.

6.2 La funzione di riscossione è esercitata dalle farmacie in nome e per conto della ASL erogatrice della prestazione prenotata. I documenti di incasso reccheranno pertanto sia l'intestazione sia i riferimenti fiscali della Azienda Sanitaria, che dovranno essere identificati ed evidenziati dal software fornito dalla Asl competente.

6.3 Le farmacie rispondono in proprio per eventuali errori di riscossione e saranno responsabili della gestione del denaro fino alla erogazione contabile delle somme riscosse.

6.4 Le somme riscosse dalle farmacie sono trattenute dalle stesse e vengono regolarizzate mediante compensazione nell'ambito dei rapporti di credito verso le Aziende Sanitarie Locali, derivanti dalla distribuzione di farmaci ai cittadini in virtù della Convenzione Nazionale.

6.5 La compensazione ha luogo all'atto dell'emissione del mandato di pagamento per la liquidazione della distinta.

6.6 la singola farmacia mensilmente provvede a :

- a) Prendere atto delle somme riscosse relative al mese precedente;
- b) Decurtare le somme riscosse nel mese precedente dall'importo spettante per la convenzione relativa alla somministrazione dei farmaci indicando nella distinta dicitura servizio CUP/riscossione ticket.

6.7 Quanto riscosso dalla farmacie autorizzate in nome e per conto della Asl non concorre alla formazione del fatturato di riferimento.

ART. 7 "ONERI A CARICO DEL CITTADINO UTENTE"

Per le attività di prenotazione per le prestazioni di cui all'art.2 è riconosciuto un corrispettivo pari ad € 1,50 IVA compresa per le attività di riscossione del corrispondente ticket è riconosciuto un corrispettivo pari ad € 1,00 IVA compresa

ART. 8 "TUTELA DELLA PRIVACY"

8.1 Le Aziende Sanitarie sono considerate titolari del trattamento dei dati personali e in quanto tali individuano i legali rappresentanti delle farmacie aderenti al presente accordo quali responsabili esterni dei trattamenti dei dati relativi alle prenotazioni CUP e ai pagamenti del ticket ai sensi dell'art.29 del Decreto Legislativo n.196/2003.

8.2 Il trattamento deve essere limitato ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente allo svolgimento dell'incarico stesso nonché al tempo strettamente necessario ad eseguirlo.

8.3 Al farmacista responsabile esterno del trattamento dei dati competono:



- a) L'individuazione per iscritto dei propri collaboratori che svolgono operazioni di trattamento come incaricati ai sensi dell'art.30 del Decreto legislativo n. 196/2003 e la definizione puntuale degli ambiti di trattamento ai quali essi possono accedere;
- b) La vigilanza sulla osservanza delle disposizioni in materia di trattamento e sicurezza e delle istruzioni impartite agli incaricati al trattamento dei dati
- c) L'attuazione delle disposizioni di cui al DM 8/7/2001 tra le quali la raccolta del consenso al trattamento dei dati dell'assistito mediante annotazione elettronica, al fine di tenerne memoria per gli accessi successivi per finalità analoghe anche presso altre farmacie
- d) Il corretto esercizio delle prenotazioni nell'assoluto rispetto del Decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, con le stesse modalità di spedizione delle ricette.

ART. 9 "TUTELA DEI CITTADINI"

9.1 I cittadini per qualsiasi segnalazione, reclamo o disfunzione potranno reclamare attraverso l'ufficio URP della ASL di competenza

9.2 Tutte le informazioni sono rilevabili dal sito istituzionale www.regioneabruzzo.it.



 DETERMINAZIONI

 CONSIGLIO REGIONALE

 DIRIGENZIALI

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E
LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

DETERMINAZIONE 02.02.2017, n. AL/AIE/3
L.R. 14 giugno 2012, n. 26: "Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini"(CPO). - Costituzione Elenco regionale dei candidati alla Commissione regionale per la realizzazione della pari opportunità .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA e condivisa la proposta di determinazione dell'Ufficio Affari Istituzionali;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la l.r. 9 maggio 2001, n. 18": Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione";

VISTO il d.lgs 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi" ed in particolare l'art.6, comma 1, lett.e);

VISTA la l.r. 1 ottobre 2013, n. 31" Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DETERMINA

- **di costituire** l'Elenco regionale dei candidati alla Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini formato ai sensi dell'art. 4 della l.r. 14 giugno 2012, n.26, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione quale Allegato A);
- **di pubblicare** la presente determinazione unitamente all'Elenco di cui all'Allegato A) sul sito istituzionale del Consiglio regionale www.consiglio.regione.abruzzo.it e sul BURAT;
- **di dare atto** che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o in alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente nel termine di 60 gg e 120gg dalla sua pubblicazione sul BURAT;
- **di inviare**, la presente determinazione , corredata dai curricula dei candidati al Consiglio regionale per il tramite della Direzione Affari della Presidenza e Legislativi, Servizio Affari Assembleari e Commissioni ed al Servizio Segreteria del Presidente, Affari Generali, Stampa e Comunicazione.

IL DIRIGENTE

Avv. Giovanni Giardino

Segue Allegato

Allegato A) alla determinazione dirigenziale n.3/AL/AIE del 2.2.2017
 Elenco regionale dei candidati alla Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini - X Legislatura

COGNOME	NOME	DESIGNAZIONE
AMICUCCI	CHIARA	
ANDREANI	MARILENA	
ANDREINI	GEMMA MARIA	
BARTOLOMUCCI	PAOLA	
BONNICI CASTELLI	GAETANA (TANIA)	
BRANDIFERRI	MONICA	
CAPPELLETTI	SAMANTHA	
CERMIGNANI	FRANCESCA	
CIANCI	ANNA MARIA	
DE AMICIS	GABRIELLA	
DE CIANTIS	MARILENA	
DE MARCO	RITA	
DE SANTIS	MARCO	
DEL BIONDO	ILARIA	
DEL GIOVINE	DESIREE	
DI CESARE	GIULIA	
DI FABIO	LUISA	
DI GIAMPIETRO	TIZIANA	
DI NACCIO	SONIA	(DESIGNATA dalla Confesercenti Abruzzo)
DI VIRGILIO	MARINA	
FIADONE	MARIA DOMENICA	
FIASCETTI	ADELE	
FULVI FIRMI	DINA	
GAGLIARDONE	DORIANA	
GIANNANGELI	SIMONA	
INTILANGELO	LAURA	
LATELLA	RITA	
MANCINELLI	ROBERTA	
MANCINI	VALENTINA	
MARCONI	CRISTINA	
MARIANGELA	VIRNO	
MARINUCCI	ANNA	
MINI	VINCENZO	
NUOZZI	EMILIO	
PALLADINO	GIOVANNA	
POMPILI	ANNA	
PORTINARI	ALESSANDRA	
PROSPERI	LUCIA	
RADOCCIA	RAFFAELLA	(DESIGNATA dall' Ordine Architetti Provincia di Pescara)
RANALLI	NADIA	
RASTELLI	ERIKA	(DESIGNATA Confindustria Abruzzo)
ROSSI	CINZIA	
ROSSINI	ANNA RITA	(DESIGNATA Confederazione Nazionale dell' Artigianato e della Piccola Media Impresa Abruzzo)
SAPUTELLI	LUCIA	
TALONE	ANNAMARIA	
TIBERIO	MARISA	
TINARI	LAURA	
VERTICELLI	LUCIA	

GIUNTA REGIONALE

DIRIGENZIALI

*SERVIZIO AUTORITÀ DI AUDIT E CONTROLLO
ISPETTIVO-CONTABILE*

DETERMINAZIONE 23.12.2016, n. ADA/77

Integrazione documento “Manuale attività di controllo nell’ambito delle attività riguardanti l’Audit delle operazioni per chiusura programmazione comunitaria 2007-2013” relativo ai Programmi Operativi regionali FESR 2007-2013 CCI2007IT162P0001 e FSE 2007-2013 CCI2007IT052P0001. Nuova versione 1.2 del 23 dicembre 2016.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO*Omissis***DETERMINA**

1. **di approvare** il “Manuale attività di controllo nell’ambito delle attività riguardanti l’audit delle operazioni per chiusura programmazione comunitaria 2007-2013 – Autorità Audit Regione Abruzzo” relativo al POR FESR FSE - ABRUZZO 2007-2013 –versione 1.2 del 23 dicembre 2016, e relativi allegati indicati dalla numerazione che va dal n. 1 al n. 19, che diventano parte integrante e sostanziale dei relativi manuali di Audit, nella loro ultima versione sostituendo il solo manuale attività approvato con determinazione dirigenziale n. 36/2016 ed integrando i relativi allegati indicati dalla numerazione 16.4 e 19;
2. **di notificare** il presente provvedimento all’Assistenza Tecnica di Audit: società Lattanzio S.p.A.;
3. **di disporre** la pubblicazione del presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
4. **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito della regione Abruzzo, nella sezione dedicata all’audit;

5. **dare atto** che il presente atto amministrativo non comporta impegni di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Sergio Iovenitti

Segue Allegato



GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO AUTORITÀ DI AUDIT E CONTROLLO ISPETTIVO-CONTABILE

AVVISO

GLI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23.12.2016 N. ADA/77 SONO PUBBLICATI

<http://www.regione.abruzzo.it/content/autorita-di-controllo>

L'AQUILA li, 25.01.2017

Il Dirigente

(dott. Sergio Iovenitti)

Certificatore: Aruba S.p.A.

Validità: dal 10.05.2016 al 09.05.2019

Firma digitale: n. 6130940002944004

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO
DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 26.01.2017, n. DPC026/18
D. Lgs: 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. Volturazione della titolarità della determina regionale n. DN3/79 del 17.02.2009 avente ad oggetto: "autorizzazione regionale all'esercizio della linea fanghi dell'impianto di depurazione ubicato in località Via Raiale - Zona Industriale - Pescara per il trattamento biologico ed anaerobico del fango prodotto all'interno dell'impianto (C.E.R. 19 08 05 - Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane), operazioni di recupero preliminare R3 (riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi), per l'avvio del fango ad operazioni di recupero di cui all'Allegato C del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. da: "SOCIETA' DI VINCENZO DINO & C. S.p.A." a "SOCIETA' A.C.A. S.p.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate

1. **di prendere atto** che alla data del 31.12.2016 la soc. Di Vincenzo Dino & C. S.p.A. ha riconsegnato all'ACA S.p.A. la gestione del depuratore e di tutte le strutture impiantistiche e tecnologiche ivi esistenti;
2. **di volturare** la titolarità dell'Autorizzazione regionale Autorizzazione regionale n. DN3/79 del 17.02.2009 inerente la gestione della linea fanghi dell'impianto di depurazione ubicato in località Via Raiale - Zona Industriale - Pescara per il trattamento biologico ed anaerobico del fango prodotto all'interno dell'impianto (C.E.R. 19 08 05 - Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane), operazioni di recupero preliminare R3 (riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi), per l'avvio del fango ad operazioni di
3. **di stabilire** che, nel caso in cui, le predette attività di gestione dell'impianto di recupero dei fanghi prodotti all'interno dell'impianto di depurazione del Comune di Pescara, ivi compresi gli adempimenti documentali previsti dalla parte IV° del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., siano affidate a soggetto diverso, A.C.A. S.p.A. provveda all'invio tempestivo di una apposita comunicazione al Servizio Gestione dei Rifiuti, in merito al cui contenuto saranno adottati i relativi provvedimenti;
4. **di stabilire** che validità temporale della presente autorizzazione è direttamente collegata alla validità temporale della Determina Regionale n. DN3/79 del 17.02.2009 di cui si richiamano, tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni;
5. **di fare salvi** i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29/11/2007, n. 1227 e del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in tema di comunicazioni antimafia, nonché alla verifica delle garanzie finanziarie, previste secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla D.G.R. n. 254/16 della Regione Abruzzo;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 208, comma 123, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i.;
7. **di fare salve** eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e

- direttive vigenti nella materia, oltre che eventuali diritti di terzi;
8. **di redigere** il presente provvedimento in numero uno originale, anche ai fini della successiva notifica a mezzo del competente SUAP;
 9. **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di Pescara (PE), all'Amministrazione Provinciale di Pescara, all'A.R.T.A. - Sede Centrale di PESCARA ed all'A.R.T.A. Dipartimento Provinciale di Chieti, all'Ente D'Ambito n. 4 - Pescara, ed all'Albo Gestori Ambientali c/o Camera Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
 10. **di disporre** la pubblicazione del presente atto, limitatamente all'oggetto ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e per esteso, sul web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio (D.Lgs. 104 del 02.07.2010) oppure entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24.11.1971, n. 1199 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
POLITICHE AGRICOLE
SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE

DETERMINAZIONE 20.01.2017, n. DPD019/07
Reg.(CE) n. 1698/05; Reg (UE) n. 335/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013 -PSR Abruzzo 2007-2013; Reg. UE 1310/13. Liquidazione relativa alle domande di Aggiornamento presentate per l'annualità 2016 per impegni assunti nel vecchio periodo di programmazione 1995-2000 - ai sensi dell'ex Reg CEE 2078/92. - Trasmissione elenco beneficiari all'AGEA - Elenco regionale n° 26 /2016 prot. AGEA.ASR.2017.0082400.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Reg. (CEE) n.2078/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con e con la cura dello spazio rurale;

VISTO l'art. 1 lettera "e" del sopra richiamato Reg CEE n. 2078/92, che incoraggia il ritiro di lunga durata dei seminativi per scopi di carattere ambientale;

VISTO inoltre l'art. 2, lettera f, dello stesso Reg. che prevede il ritiro dei seminativi dalla produzione per almeno vent'anni nella prospettiva di un loro utilizzo per scopi di carattere ambientale;

PRESO ATTO che nel Periodo di programmazione 1995-2000 alcuni agricoltori regionali hanno aderito a tale misura sottoponendosi agli impegni previsti;

DATO ATTO che annualmente le ditte interessate possono procedere a presentare le domande di conferma impegno a seguito di emanazione di Bandi regionali;

CONSIDERATO che il periodo ventennale d'impegno non è ancora terminato e che quindi si rende necessario anche per la presente annualità attivare i termini per la presentazione delle domande;

VISTO il Reg. (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2007-2013;

VISTO Il Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 recante disposizioni per l'applicazione del Reg. CE 1698/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Reg. (CE) n. 1320/2006 della Commissione recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal Reg. (CE) n. 1698/2005;

VISTO, in particolare, l'art. 3, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1320/2006 che stabilisce che le spese relative ad impegni assunti ai fini del precedente periodo di programmazione, con pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2006, sono ammissibili al cofinanziamento del

FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione;

VISTO il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013 adottato ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 con deliberazione della Giunta Regionale n. 86/P del 05/02/2007 e notificato ai Servizi della Commissione Europea in data 14 marzo 2007;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n°479 del 25 maggio 2007 avente come oggetto: Reg.(CE) n. 1698/05- PRSR Abruzzo 2007-20013: Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di conferma e di aggiornamento per l'annualità 2007 derivanti da trascinati di impegni assunti nel vecchio periodo di programmazione 2000-2006- Misure Agroambientali (ex Misura F) Reg CE 1257/99 e Reg CE 2078/92.;

VISTO il Reg. (UE) N. 1305 del Parlamento Europea e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Reg. (UE) n. 335 del 12 aprile 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);

VISTO il Reg. (UE) N. 1310 del Parlamento Europea e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo Sviluppo Rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO in particolare l'art. 3 del Reg (UE) 1310 del 17 dicembre 2013 che precisa le condizioni da soddisfare per l'ammissibilità di alcuni tipi di spesa ove viene precisato che le risorse finanziarie previste dal Reg UE 1305/2013

possono essere utilizzate, fra l'altro, anche per liquidare gli impegni assunti nell'ambito dei Reg. CE 2078/92;

DATO ATTO che nel PRSR Abruzzo 2007-2013 nelle "Disposizioni comuni a tutte o più misure" sono contemplati, a valere sulle risorse FEASR, gli impegni pluriennali presi nel vecchio periodo di programmazione 2000-2006,

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPD019/78 del 27 aprile 2016 avente per oggetto: " Reg.(CE) n. 1698/05 - PSR Abruzzo 2007-2013 e Reg. UE 1310/13: Avviso pubblico per la presentazione delle domande di conferma ed aggiornamento per l'annualità 2016 degli impegni assunti nel vecchio periodo di programmazione 1995-2000 - (ex Reg. CEE n. 2078/92).

DATO ATTO che in attuazione della predetta determinazione dirigenziale lo STA di Chieti ha trasmesso l'elenco della domanda presentata dalla ditta interessata, la quale domanda, previo istruttoria, è stata ammessa dal predetto STA ai successivi adempimenti volti alla liquidazione di quanto dovuto;

DATO ATTO che lo STA di Chieti (CE) 885/2006 ha debitamente dichiarato che per tutte le domande inserite negli elenchi di pagamento è stata verificata la presenza e la correttezza delle check list previste nell'iter amministrativo, così come stabilito dall'Organismo Pagatore;

PRESO ATTO che sulla base della risultante istruttoria trasmessa dallo STA di Chieti con nota Prot. n° RA/0117637/16 del 13/12/2016, è stato predisposto, direttamente sul portale SIAN, il seguente elenco che costituisce parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento:

- Elenco regionale n° 26/2016 prot. AGEA.ASR.2017.0082400 - Capolista: CASTELLINI Nicola, ultimo della lista: COLANTONIO Massimiliano, per un importo complessivo di € 21.306,50 redatto sulla base dell'elenco trasmesso dallo STA di Chieti competente per territorio e relative alle conferme d'impegno Misura "F" - ANNUALITA' 2016;

DATO ATTO che deve provvedersi a trasmettere l'elenco sopra indicato all' AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la liquidazione degli aiuti ai beneficiari;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa

1. **di trasmettere** all'AGEA per la liquidazione dei premi ai beneficiari aventi diritto, ai sensi dei provvedimenti richiamati in premessa:
 - Elenco regionale n° 26/2016 prot. AGEA.ASR.2017.0082400 - Capolista: CASTELLINI Nicola, ultimo della lista: COLANTONIO Massimiliano, per un importo complessivo di € 21.306,50 redatto sulla base dell'elenco trasmesso dallo STA di Chieti competente per territorio e relative alle conferme d'impegno Misura "F" - ANNUALITA' 2016;
2. **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.A.T.;
3. **di autorizzare** la pubblicazione del presente provvedimento anche sul Portale Web del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
4. **di autorizzare**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14/03/2013, n°.33, sul sito istituzionale, sezione "Trasparenza, valutazione e merito";

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

*SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA
ABRUZZO OVEST*

DETERMINAZIONE 26.01.2017, n. DPD025/05
**PSR 2007/2013 - ASSE II- Misura 2.1.4.
Azione 2 "Sostegno all'agricoltura biologica"
- Bando 2015 - Ditta FINUCCI EMANUELA -
c.f. FNCMNL67R64C426R -
PROVVEDIMENTO DI DECADENZA TOTALE.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO che con Determinazione DPD n. 26/114 del 27/05/2015 è stato approvato il bando della Misura 2.1.4. - Pagamenti Agroambientali - Azione 2 "Sostegno all'Agricoltura Biologica" BANDO 2015 - pubblicato sul BURA Speciale n.50 del 05/06/2015;

PRESO ATTO che la ditta Finucci Emanuela - c.f. FNCMNL67R64C426R - ha aderito al bando di cui sopra presentando domanda di aiuto n. 54715725518;

RISCONTRATO che per la domanda di aiuto del 2015 l'organismo erogatore AGEA aveva predisposto l'erogazione quale anticipazione di un importo pari ad € 2.862,94 con decreto n 531 del 24/11/2015;

PRESO ATTO che la ditta Finucci Emanuela in data 11/05/2016 ha avuto il recesso dall'Organismo di Controllo e Certificazione delle produzioni - ICEA- e quindi non ha mantenuto l'impegno previsto al paragrafo 7 del bando che recita "adottare per un periodo di cinque anni, sull'intera SAU aziendale e all'intero allevamento animale, qualora l'impegno riguardi anche quest'ultimo, metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal Reg. CE 834/07 e successive modifiche ed integrazioni.....";

ELABORATA l'istruttoria della pratica della ditta Finucci Emanuela in data 13/09/2016 con esito finale "NEGATIVO" per l'avvenuto recesso dal Sistema Informativo Biologico;

VISTA la nota del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Ovest Avezzano- Ufficio Indennità e Pagamenti Compensativi prot. RA/0038185 del 14/09/2016, inviata tramite PEC in data 14/09/2016, con la quale è stato comunicato l'esito negativo dell'istruttoria della domanda di pagamento n. 54715725518 relativa all'annualità 2015 e che la motivazione dell'esito negativo (recesso dalla certificazione biologica) avrebbe comportato la decadenza totale dall'azione con il recupero delle somme precedentemente erogate;

CONSTATATO che nel termine indicato nella comunicazione RA/0038185 del 14/09/2016 il beneficiario non ha avanzato opposizione

mediante la presentazione di scritti difensivi o richiesta di audizione;

VISTA la nota del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Servizio Territoriale per dell'Agricoltura Abruzzo Ovest Avezzano- Ufficio Indennità e Pagamenti Compensativi prot. RA/64297 del 10/10/2016 (Avviso bonario restituzione somme) consegnata alla ditta tramite P.E.C. del con la quale è stata comunicata alla Ditta l'apertura della Procedura Registrazione Debiti (P.R.D.) sul portale SIAN al Numero Univoco 365806 così come previsto dalle circolari AGEA n. 36 del 07.11.2008 e n. 53 del 01.12.2009 per il recupero di una somma pari ad € 2.862,93;

RISCONTRATO che la ditta entro i termini previsti nella nota RA/64297 del 10/10/2016 (trenta giorni) non ha prodotto alcuna documentazione e/o scritti difensivi di opposizione alla richiesta di restituzione delle somme;

RITENUTO pertanto di dover procedere nei riguardi della Ditta Finucci Emanuela alla decadenza totale dai benefici della Misura 2.1.4. Azione 2 "Sostegno all'agricoltura biologica" - BANDO 2015 - per il non rispetto degli impegni di cui al paragrafo 7 del bando;

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazione espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate e condivise e formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. **la decadenza** totale dai benefici della Misura 2.1.4. - Azione 2 "Sostegno all'agricoltura biologica" - PSR 2007/2013- Asse II- della Ditta FINUCCI EMANUELA - c.f. FNCMNL67R64C426R, per il non rispetto degli impegni di cui al BANDO 2015 pubblicato sul BURA n. 50 Speciale del 05/06/2015, paragrafo 7 lettera b) che recita "Adottare per un periodo di almeno cinque anni, sull'intera SAU aziendale e all'intero allevamento animale, qualora l'impegno riguardi anche quest'ultimo, metodologie

produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal Reg. CE n. 834/07 e 889/2008 e successive modificazioni ed integrazioni", essendo receduta in data 11/05/2016 dall'Organismo di Controllo e Certificazione delle produzioni biologiche e quindi avendo cessato l'attività biologica;

2. **di disporre** che si proceda al recupero delle somma di € 2.862,93 anno 2015, nei confronti della Ditta FINUCCI EMANUELA, così come previsto dalle circolari AGEA n. 36 del 07.11.2008 e n. 53 del 01.12.2009;
3. **di comunicare** il presente provvedimento alla ditta FINUCCI EMANUELA quale esito conclusivo del procedimento attraverso p.e.c e/o raccomandata;
4. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio BURA per la relativa pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Francesco Luca

DETERMINAZIONE 31.01.2017, n. DPD025/06
Aggiornamento Elenco Provinciale degli Operatori Agrituristici. Provincia di L'Aquila.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 31 luglio 2012 n. 38 art. 4 comma 2 che prevede l'istituzione, presso la Direzione Agricoltura della Giunta Regionale, dell'elenco regionale degli imprenditori agrituristici che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) definiti "Operatori Agrituristici";

CONSIDERATO che la tenuta dell'elenco regionale degli "Operatori Agrituristici" ha come finalità, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.R. 38/2012, il monitoraggio, il controllo e gli adempimenti previsti dall'art. 13 della Legge 20 febbraio 2006 n. 96 (Disciplina dell'Agriturismo);

RICHIAMATA la determinazione DPD/DH26/17 del 14.04.2015 del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole - Servizio Interventi Strutturali che stabilisce che saranno i Servizi territorialmente

competenti del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole a provvedere direttamente all'aggiornamento degli Elenchi di rispettiva competenza con cadenza annuale, entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base delle modifiche che dovessero essere registrate dagli stessi, disponendone la relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet della Regione Abruzzo;

RICHIAMATA la determinazione DPD025/95 del 21/03/2016, con la quale sono stati approvati gli aggiornamenti relativi all'annualità 2015;

RITENUTO opportuno procedere all'aggiornamento dell'Elenco Provinciale degli "Operatori Agrituristici della Provincia di L'Aquila (Allegato C), con le iscrizioni e cancellazioni intervenute nel periodo 01 febbraio 2016 - 31 gennaio 2017;

VISTA la L.R. 77/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa:

- **di approvare** l'elenco degli "Operatori Agrituristici" della Provincia di L'Aquila - Allegato C aggiornato al 31 gennaio 2017;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet della Regione Abruzzo;
- **di considerare** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento gli allegati:
 - Allegato A: "Nuove iscrizioni all'elenco degli operatori agrituristici della Provincia di L'Aquila";
 - Allegato B: "Cancellazioni dall'elenco degli operatori agrituristici della provincia di L'Aquila";

- Allegato C: "Elenco degli Operatori Agrituristici della Provincia di L'Aquila " aggiornato al 31/01/2017.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Francesco Luca

Segue Allegato

ALLEGATO n. A alla DD DH25/06 del 31-01-2017

REGIONE ABRUZZO
- ELENCO OPERATORI AGRITURISTICI DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA -
L.R. 31 luglio 2012, n. 38 - art. 4

Nuove iscrizioni

Progr.	C.U.A.A. (C.F./P. IVA)	Cognome	Nome	Denominazione Agriturismo	Comune Azienda Agrituristica	Località	Alloggio Posti Letto	Alloggio con Ristorazione	Alloggio con Colazione	Posti Ristoro	Punto Vendita Prodotti	Agricoltura Piazze	Attività Equestre	Attività Sportive	Attività Ricreative e Culturali	Attività Didattica	Trasformazione e Degustazione
1	TM0MCR64T64A515Q	TOMEI	MARIA CRISTINA	LA GRANDE QUERCIA	SANTE MARIE	S STEFANO DI SANTE MARIE	40			40							
2	GNLNGI66D12A515C	AGNELLINI	ANGELO	LA ROSA	SCURCOLA MARSICANA	VIA LE PIAGGE				50							
3	SPGRIU75H12A345L	SPAGNOLI	IURI	L'OLIMPO DEI F.LLI SPAGNOLI DI IURI SPAGNOLI	L'AQUILA	MONTECCHIO				50		20		15			
4	CTRPR175E09804N	CETRONE	PIERO	CETRONE PIERO	SCANNO	C DA LE PRATA		6							15		10
5	FRNFNC60A05A345E	FARAONE	FRANCO	FARAONE FRANCO	POGGIO PIGENZE	STATALE 17-4	16										
6	MCMNMG57A44I804Q	MACINO	MONICA	AZ AGRICOLA GIULIANA	PESCOCOSTANZO	C DA PEDICAGNA			13	30							

Il Dirigente del Servizio
Dott. Francesco Luca

ALLEGATO n.B alla DD DH25/ 06 del 31-01-2017

REGIONE ABRUZZO
 - ELENCO OPERATORI AGRITURISTICI DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA -
 L.R. 31 luglio 2012, n. 38 - art. 4
 CANCELLAZIONI

Progr.	C.U.A.A. (C.F. / P. IVA)	Cognome	Nome	Denominazione Agriturismo	Comune Azienda Agrituristicca	Località	Alloggio Posti Letto	Alloggio con Ristorazione	Alloggio con Colazione	Posti Ristoro	Note
1	DDNCTN56C58B358J	DI DONATO	COSTANZA	OSTERIA DEL SAMBUCCO	CAGNANO AMITERNO	S.S.260				30	Ordinanza del Comune di Cagnano Amiterno prot.n.3294 del 03.10.2016

Il Dirigente del Servizio
 Dott. Francesco Luca

ALLEGATO n. C alla DD DH25/ 06 del 31-01-2017

REGIONE ABRUZZO
 - ELENCO OPERATORI AGRITURISTICI DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA -
 L.R. 31 luglio 2012, n. 38 - art. 4
 Aggiornato al 31/01/2017

Progr.	C.U.A.A. (C.F./P. IVA)	Cognome	Nome	Denominazione Agriturismo	Comune Azienda Agrituristiche	Località	Alloggio Posti Letto	Alloggio con Ristorazione	Alloggio con Colazione	Posti Ristoro	Punto Vendita Prodotti	Agricampaggio Piazzole	Attività Equestre	Attività Sportive	Attività Ricreative e Culturali	Attività Didattica	Trasformazione e Degustazione	
1	DMCSDR80M6RC096Z	D'AMICO	SANDRA	AZ. AGR. D'AMICO SANDRA	ALFEDENA ABRUZZI	VIA DEL LAGO	8			30			SI					
2	DLVNR39P69H501N	DEL VECCHIO	ENRICA		ANVERSA DEGLI ABRUZZI	C. DA ARENARA	6											
3	00204600680	COOP. ASCA		LA PORTA DEI PARCCHI	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	FORTE DI CURZIO	30			50		10		SI				
4	FDRMBM66868A318N	FEDERICO	MARIA BAMBINA		ANVERSA DEGLI ABRUZZI	CASTRO VALVA	30			30	SI							
5	PLCGNS59H41H501W	PLACIDI	AGNESE	ANTICA TENUTA	BALSORANO	LOC. VICENNE	30				SI							
6	PNNPLA71P70A345E	PANONE	PAOLA		BARISCIANO	SANTO STEFANO	15			15	SI							
7	SLVPRZ59D47B359G	SALVATORE	PATRIZIA	CUPELLO	CAGNANO AMITERNO	FOSSATILLO	14			50		10						
8	DCHFMM82M65624N	DE CHELLIS	FILOMENA	IL CAPRICCIO DI GIOVE	CANSANO	VARIE	12			30					SI			
9	RSCPFL63E13B640W	RUSCITTI	PANFILO		CANSANO	S. ANTONIO				40		30						
10	DL5MND51H60G2100	DILISIO	MIRANDA		CANSANO	VIA CASALE	15				SI					SI	DEGUSTAZIONE E TRASF.	
11	RSCRCG5707B624H	RUSCITTI	ROCCO GIOVANNI	L'AGRIFOGLIO	CANSANO	VIA ROMA 34	18			20					SI	SI	DEGUSTAZIONE PRODOTTI	
12	018541B068Z	S.S. IL FORTINO		IL FORTINO	CAPESTRANO	LOC. FORCA DI PENNE	25			25								
13	PRVTR46H11A120P	PERROTTI	VITTORIO	L'OSTERIA DEL CAVALIERE	CAPESTRANO	COLLE FRIVELLO	13			30			SI					DEGUSTAZIONE E TRASF.
14	RSNLRD78L20A345U	URSINI	ALFREDO		CAPESTRANO	NUCLEO CAPODACQUA	12				SI					SI	DEGUSTAZIONE E TRASF.	
15	MRLCAZ55A41B656Z	MARCELLI	LORENZA		CAPISTRELLO	CORCUMELLO	12			25	SI		SI					
16	SVZSDR59D54Z614 L	COMMENTUCCI	GIUSEPPE	LA CANESTRA	CAPTIGNANO	COLLENOVERI	10			15								
17	BTTMRN53A59A345D	BATTISTELLA	MARINA	4A	CAPORCIANO	COLLENOVERI	14			8	SI			SI				
18	LTRVTR52A50B842E	ELEUTERI	VITTORIA	SETTEPONTI	CARSOLI	S.VINCENZO	15			25								
19	SLVMTTR63C47C279Z	SILVERI	MARIA TERESA	CASASOLE	CASTEL DI IERI - GAGLIANO	CASTELVECCIO SUBEQUO	4					20						
20	CFLVNC98R15C9660	CIANFLOCCA	VINCENZO		CASTEL DI SANGRO	PIANO ZITOLA	6			15	SI	20		SI				
21	CNCGPP86L28C096U	CENCI	GIUSEPPE	AZ. AGR. CENCI GIUSEPPE	CASTEL DI SANGRO	LOC. LETIZIA	16			42		4		SI	SI		DEGUSTAZIONE PRODOTTI	
22	LMBDVO72E25Z133G	LOMBARDOZZI	DAVID	AZ. AGR. LOMBARDOZZI DAVID	CASTEL DI SANGRO	LOC. PONTONI					SI							
23	CCCLAB1D70A515P	CIACCIA	PAOLA	IL MIELE E LE STELLE	CELANO	VIA CIOVETTE	3			20	SI				SI		DEGUSTAZIONE E TRASF.	
24	SCCLNZ50E24A515F	SCOCIA	LORENZO	FORTE LA ROSCIA	CIVITA D'ANTINO	ROSCIA	12			20	SI	8		SI				
25	MGRSVT69R09A345S	MARGIOTTA	SALVATORE	AZ. AGR. MARGIOTTA SALVATORE	CORFINIO	LOC. IMPIANATA	5			35								

ALLEGATO n. C alla DD DH25/ del _____

REGIONE ABRUZZO
 - ELENCO OPERATORI AGRITURISTICI DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA -
 L.R. 31 luglio 2012, n. 38 - art. 4
 Aggiornato al 31/01/2017

Progr.	C.U.A.A. (C.F./P.IVA)	Cognome	Nome	Denominazione Agriturismo	Comune Azienda Agrituristica	Località	Alloggio con Ristorazione	Alloggio con Colazione	Posti Ristoro	Punto Vendita Prodotti	Agricoltura Piazze	Attività Equestre	Attività Sportive	Attività Ricreative e Culturali	Attività Didattica	Trasformazione e Degustazione
26	GTTCM78D08F205K	GATTI	CARLO MASSIMILIANO	AZ. AGR. GATTI CARLO MASSIMILIANO	CORFINIO	C.DA GIULIO CESARE	20	8	30	SI	SI	SI			SI	
27	PGLSFN65B8A345W	PAGLIERANI	STEFANIA	REGINA DI CUORI	L'AQUILA	SAN GIACOMO	6		20							
28	ZCCDTL74H57A345M	ZACCAGNO	DONATELLA		L'AQUILA	ARISCHIA	12				18					
29	TNNMRC71T02212H	TENNINA	MARCO	LA FOGLIETTA	L'AQUILA	PAGANICA	21		30	SI				SI		
30	TSCFDN82L10A345J	TOSCANO	FERDINANDO		L'AQUILA	SAN VITTORINO	20		14	SI				SI		
31	SBSNNI75T18A345Q	SEBASTIANI	NINO	LA MORGIA	L'AQUILA	VASCHE DI TEMPERA	15		50	SI				SI		
32	DRSLND646A345Z	DURISIO	LINDA	IL BOSCHETTO	L'AQUILA	CANSATESSA	6		36	SI						
33	DTTMMRS2S49E435N	D'ATTILIO	ANNA MARIA	SAN GREGORIO	L'AQUILA	SAN GREGORIO	6					SI				
34	CPCMMN77L68A345L	CIPICHIA	MIMINA	IL FIENILE	L'AQUILA	ASSERGI	16		50							
35	CSTMNL58H45A345R	CASTELLANI	MANUELA		L'AQUILA	CESE DI PRETURO	13									
36	01732690662	SOC. AGRIC. DI GIOVANNI SNC		FATTORIA ANTICA FORCONIA	L'AQUILA	VIA INCIAMPA LA NOTTE FRAZ. CIVITA DI BAGNO	12		45	SI				SI	SI	
37	CLDGL58E31Z110X	CALDARELLI	GIULIO		L'AQUILA - FRAZ. ROIO	C.DA CAVALLI	12		12							
38	RWMDNL69M63A345X	ROMANO	DANIELA		L'AQUILA - FRAZ. PAGANICA	VIA S. GIUSTINO	35					SI				
39	FSOMRA33H46H501Y	FOIS	MARIA		LUCO DEI MARSII		8				6					
40	DGSNTN85D07A515L	DE GASPERIS	ANTONIO	AZ. AGR. DE GASPERIS ANTONIO	LUCO DEI MARSII	VIA PETOGNA			43	SI				SI	SI	
41	PDRGPP75842A515I	PIETRANGELI	GIUSEPPINA	IL TIMO	LUCO DEI MARSII	ROSCIOLO	6		30		10			SI	SI	DEGLUSTE E TRASF
42	CFNGN82L23A515W	COFINI	GIOVANNI	CA' MARTINO - FORME LE VERANDE SULL'ATERNO	MAGLIANO DEI MARSII		11			SI	29					
43	SPBRN3L01F595K	SOC. F. LIUSPECCHIOLI	RENATO		MASSA D'ALBE	FRAZ. ARINGO	10		50							
44	FGLRNT68M04F586L	FOGLIETTA	RENATO		MONTEREALE	FRAZ. VERRICO	20		20							
45	GMIRT57A5H501J	GIAMMARINI	RITA		MONTEREALE	FRAZ. VERRICO	8		40			SI				
46	NVLLSN78E16H501T	NOVELLI	ALESSANDRO	LA COSA ROSA	MONTEREALE	CESAPROBA	5		18							
47	PLTDN70P61A345F	PAOLETTI	DINA	CASA VERDE	NAVELLI	COLLE VERRICO	8		30	SI				SI	SI	
48	CPGGNN47E12C278I	COOP. AGRIC. COLLE ROTONDO			OFENA	CIANCARELLI	15				7			SI		
49	DBTLV78C46H501Q	DI BATTISTA	LVIA	SAPORI DI CAMPAGNA	OFENA	COLONIA FRASCA	12		35							
50	DSNFNC77H17H501V	DE SANTIS	FRANCESCO	IL QUARTUCCIO	ORICOLA	STR. PROV. IL CAVALLIERE	8		30	SI			SI	SI	SI	DEGLUSTE E TRASF
51	CBCLN88E45A515B	IACOBACCI	ILENA	A SCUOLA DELLE API	ORTONA DEI MARSII	RIVOLI									SI	DEGLUSTE E TRASF

ALLEGATO n. C alla DD DH25/ 06 del 31.01.2017

REGIONE ABRUZZO
 - ELENCO OPERATORI AGRITURISTICI DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA -
 L.R. 31 luglio 2012, n. 38 - art. 4
 Aggiornato al 31/01/2017

Prog.	C.U.A.A. (C.F./P. IVA)	Cognome	Nome	Denominazione Agriturismo	Comune Azienda Agrituristiche	Località	Alloggio Posti Letto	Alloggio con Ristorazione	Alloggio con Colazione	Posti Ristoro	Punto Vendita Prodotti	Agricampaggio Piazzole	Attività Equestre	Attività Sportive	Attività Ricreative e Culturali	Attività Didattica	Trasformazione e Degustazione
52	RSTCDN48P12G079U	URSITTI	ERCOLE FELICE	PRETALI	OPI	S.S. MARSICA 41	15			45	SI	7	SI	SI	SI	SI	DEGUSTAZIONE
53	RSTMGH69A43804Q	RESTAINO	MARGHERITA	C'ERA UNA VOLTA AZ. AGRITUR.	PETTORANO SUL GIUZO	CONCA	24			40	SI		SI	SI	SI	SI	SI
54	01668880666	SOC. IANNELLI			POGGIO PIGENZE	LOC. CENTO											
55	MSTNL59WR44804H	MASTROGIUSEPPE	ANNALISA	AZ. AGR. MASTROGIUSEPPE ANNALISA	PRATOLA PELIGNA	LOC. S. BRIGIDA				30	SI				SI	SI	
56	MFGCLM70T13G878C	MARGIOTTA	CARLO MARIO	AZ. AGR. MARGIOTTA CARLO MARIO	PRATOLA PELIGNA	VIA CORFINIESE					SI		SI	SI	SI	SI	TRASFOR. PROD.
57	TTVGN69C06C426T	OTTAVIANI	IGINO		ROCCA DI CAMBIO	CAPO RITORIC PEZZELLE					SI		SI	SI			
58	CSLCS760T70H501N	CASELLI	CRISTINA		ROCCA DI MEZZO	VIA DELLE PEZZELLE					SI		SI	SI			
59	DDSGLC7E08C096J	ODDIS	GIANLUCA		ROCCARASO	PIETRANSIER	27			30	SI		SI	SI			
60	FNZP058A19121V	FENEZIANI	PIO	S.PIO DELLE CAMERE	ROCCARASO	VIA AGNELLI	30			30	SI		SI	SI			
61	DNDLSN81E15A345A	D'ANDREA	ALESSANDRO	SOC. AGR. D'ANDREA ALESSANDRO	SAN PIO DELLE CAMERE	VIA PIE LE PICIE	10			30	SI		SI	SI			
62	LBRNMR71H66A345L	ALIBERTI	ANNA MARIA		SAN DEMETRIO NE' VESTINI	SAN GIOVANNI	16			29	SI		SI	SI			
63	CCNLLN50S04479E	COCEANIG	LILIANA		S.STEFANO DI SESSANIO	S.STEFANO DI SESSANIO	16			10	SI		SI	SI			
64	CRFRRT74C63804Y	CARFAGNINI	ROBERTA	JOVANA	SCANNO	JOVANA	20			50	SI		SI	SI			
65	SCRSLD76L23804P	SOC. ROTOLO	SILVIA	AGRITURISMO VALLE SCANNESE	SCANNO	LOC. D. RIENZC	30			50	SI		SI	SI			
66	DLMVTR53D541501Q	CETRONE	PASQUALE	LE PRATA	SCANNO	LE PRATA	20			50	SI		SI	SI			
67	NTRPQL70D251501J	NOTARMUZZI	MELINA ROSARIA	AL PESCHIO PIZZUTO	SCANNO	VARIE	7										
68	SLLMRN86H58004R	SILLA	LARA		SCANNO	LOC. LE PRATE	6			30		8					
69	PCNIR468M71A515Q	PIACENTE	PIERLUIGI		SCURCOLA MARSICANA		4			46							
70	RSSBRN51M04804H	RUSSO	ROSSANA		SULMONA	CIDA BADIA				50							
71	PNSRSN44D56H501A	PENSA	LUCA		TAGLIACOZZO	VIA SETTIMA STRADA		12			SI			SI	SI	SI	DEGUSTAZIONE
72	BRRLCJ90H26L025N	BERARDI	LUCA		TAGLIACOZZO	LOC. VALLE BONA			14			15	SI	SI	SI	SI	DEGUSTAZIONE
73	01671570669	AZ. AGRIT. RUELLA	CLAUDIO	AZ. AGRIT. RUELLA	TORNIMPARTE	FRAZ. COLLE S. VITO			30	50			SI	SI	SI	SI	
74	DLCCLD54P02L334Z	DI COLA	ILSE	SOC. AGR. LA SIEPE S.S.	TRASACCO	VIA ROMA 77	10			38							
75	DMTLS985L50A345S	DE MATTEIS	ILSE	AZ. AGR. LA VILLA	VILLA SAN ANGELO	VIA GROTTI STIFFE	30			50				SI	SI	SI	

ALLEGATO n. C alla DD DH25/ del _____

REGIONE ABRUZZO
 - ELENCO OPERATORI AGRITURISTICI DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA -
 L.R. 31 luglio 2012, n. 38 - art. 4
 Aggiornato al 31/01/2017

Progr.	C.U.A.A. (C.F./P./IVA)	Cognome	Nome	Denominazione Agriturismo	Comune Azienda Agrituristiche	Località	Alloggio Posti Letto	Alloggio con Ristorazione	Alloggio con Colazione	Posti Ristoro	Punto Vendita Prodotti	Agricoltura Piazze	Attività Equestre	Attività Sportive	Attività Ricreative e Culturali	Attività Didattica	Trasformazione e Degustazione
76	CRFMN83S5804N	CARFAGNINI	MARIANNA		VILLALAGO	VALLONE DELLA TERRAITTA							SI				MUSEO APISTICO e DEGUSTAZIONE
77	DPLSRN53D06G778S	DI PAOLO	SEVERINO	L'APE	VILLETTA BARREA	LOC. RUATA					SI	30					
78	VRGLSN61C16H501F	VIRGILIO	ALESSANDRO	CASALE DELLE CAMPITELLE	VILLETTA BARREA	CAMPITELLE	18					20	SI	SI	SI	SI	
79	MRRMNL81R67G878G	MARRAMA	MARINELLA		VITTORITO	VIA PANTANO		4					SI	SI	SI	SI	
80	MCNMC87A4I8894Q	MACINO	MONICA	AZ.AGRICOLA GIULIANA	PESCOCOSTANZO	C.DA PEDICAGNA		13		30							
81	TMOMCR64T8A4A515Q	TOMEI	MARIA CRISTINA	LA GRANDE QUERCIA	SANTE MARIE	S.S'FERNO DU	40			40							
82	GNLNG68D12A515C	AGNELLINI	ANGELO	LA ROSA	SCURCOLA MARSICANA	SANTE MARIE VIA LE PIAGGE				50							
83	SPGRU75H12A345L	SPAGNOLI	IURI	L'OLIMPO DEI F.LLI SPAGNOLI DI IURI SPAGNOLI	L'AQUILA	MONTICCHIO				50		20		15			
84	CTRPR75E05804N	CETRONE	PIERO	CETRONE PIERO	SCANNO	C.DA LE PRATA	6										10
85	FRFNCR8A05A345E	FARAONE	FRANCO	FARAONE FRANCO	POGGIO PICEENZE	STATALE 17-4	16										

Il Dirigente del Servizio
 Dott. Francesco Luca

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE,
TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA
SERVIZIO RETI FERROVIARIE, VIABILITA' ED
IMPIANTI FISSI

DETERMINAZIONE 26.01.2017, n. DPE004/25
**Art.30 della L.R. 24/2005, assenso regionale
alla nomina dell'Ing. Pier Paolo Grassi quale
Direttore di Esercizio per la nuova sciovia a
funne alta "Quartarana", sito in Comune di
Campo di Giove (AQ), gestito dalla società
C.I.P. S.r.l. di Palena (CH).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- **di rilasciare**, ai sensi dell'art.90 del DPR 753/80, del Decreto 18/02/2011 e dell'art.30 della L.R. 24/2005, l'assenso regionale alla nomina dell'ing. Pier Paolo Grassi, residente a Pescasseroli (AQ) in Via Collacchi n°4, quale Direttore di Esercizio per il sottoelencato impianto a fune, di proprietà dell'Amministrazione Municipale di Campo Di Giove e dato in gestione alla società C.I.P. S.r.l. in località Guado di Coccia nel Comune di Campo di Giove (AQ):

Tipo Impianto	Denominazione	Quota Partenza - Arrivo	Comune
Sciovia a fune alta	Quartarana	1160.06 – 1313.70	Campo di Giove (AQ)

- **di concedere** la deroga all'obbligo di residenza a tempo indeterminato ai sensi dell'art.91 del DPR 753/80 e art.13 del Decreto 18/02/2011;
- **di subordinare** l'assenso regionale alla seguente condizioni: il Direttore di Esercizio, durante il funzionamento dell'impianto a fune, deve essere prontamente reperibile per l'assolvimento delle incombenze previste dalle leggi vigenti in materia;
- **di inviare** la presente Determinazione all'ing. Pier Paolo Grassi, alla società C.I.P. S.r.l. e per conoscenza al Comune di

Campo di Giove (AQ), all'USTIF di Roma ed alla Sezione USTIF di Pescara;

- **di inviare** la presente disposizione all'Ufficio BURAT, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Avv. Nicoletta Bucco**

Segue Allegato


AVV. 1

M_INF.DGTC.REGISTRO UFFICIALE.U.0000494.25-01-2017
 Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art. 21



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale del Centro
Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi
USTIF - Sezione di Pescara

Via Francia, 2
 65010 Spoltore (PE)
 Tel. 085 4177328
 Fax 085 4177330
 e-mail: ustifpe@mit.gov.it
 PEC: ustif-pescara@pec.mit.gov.it



A:

REGIONE ABRUZZO
Direzione Trasporti, Infrastrutture,
Mobilità e Logistica
Servizio Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi
trasporti@pec.regione.abruzzo.it

e,p.c.

C.I.P. S.r.l.
centroip@pec.it

Oggetto: RS00 – scivovia a fune alta "Quartarana", in comune di Campo di Giove (AQ).
 Nulla osta tecnico ai fini della sicurezza per la nomina dell'ing. Pier Paolo GRASSI a Direttore dell'Esercizio.
 D.P.R. 11.07.1980, n° 753. Decreto del Direttore Generale per il T.P.L. del Ministero Infrastrutture e Trasporti, del 18.02.2011.

PREMESSO:

L'istanza dell'05.01.2017, acquisita al prot. n. 138, del giorno 10.01.2017, con la quale il sig. Antonio SALVI nella qualità di Legale Rappresentante della Soc. C.I.P. (Centro Iniziative Palenesi) S.r.l., Esercente gli impianti in oggetto, ha chiesto il prescritto nulla osta tecnico ai fini della sicurezza di cui all'art. 90, primo comma del D.P.R.11.07.1980, n° 753, per la nomina dell'ing. Pier Paolo GRASSI, nato a Roma il 05.07.1970, e residente a Pescasseroli (AQ) in Via Collacchi, 4, a Direttore dell'Esercizio, per il seguente impianto sito nel Comune di Campo di Giove (AQ):

➤ **RS00** – scivovia a fune alta "Quartarana",

VISTO:

- il D.P.R. 11.07.1980, n. 753;
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti 29.09.2003, n° 918, il DPCM 11.02.2014, n. 72, ed il D.M. 346 del 04.08.2014, recanti, tra l'altro, l'individuazione delle funzioni e dei compiti degli USTIF;
- il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 18.02.2011;
- che l'ing. Pier paolo GRASSI riveste già la carica di D.E. per gli impianti dello stesso comprensorio con la C.I.P. s.r.l.;
- la nota, dell'05.01.2017, dove proponendo la nomina dell'ing. Pier paolo GRASSI, quale Direttore dell'Esercizio per gli impianti di cui sopra, si fornisce l'esplicita indicazione dei poteri e degli strumenti a lui conferiti ai sensi dell'art. 91, secondo comma, del DPR 753/80;
- che l'ing. Pier Paolo GRASSI è in possesso di patentino di idoneità per l'espletamento delle funzioni di Direttore di Esercizio – n° 199/064 PE/A/U.S.T.I.F.NA/2012, rilasciato dall'U.S.T.I.F. di Napoli il 30.01.2012, con validità fino al 01.07.2017;
- la dichiarazione, del 05.01.2017, allegata alla citata nota del 05.01.2017, con la quale l'interessato accetta espressamente l'incarico, elencando tutti gli impianti per i quali svolge le funzioni di Direttore di Esercizio e di Assistente Tecnico, con il relativo calcolo UCI – calcolato con le modalità di cui all'art. 15 del Decreto del Direttore Generale per il T.P.L. e del Ministero Infrastrutture e Trasporti, del 18.02.2011 – complessivamente pari a 20,68, rientrante nelle previsioni del medesimo art. 15, come pure accertato da questo Ufficio;

- l'autocertificazione del 05.01.2017, allegata alla citata nota del 05.01.2017, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445, del 28.12.2000, con la quale l'ing. Pier Paolo GRASSI conferma di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 del Decreto del Direttore Generale per il T.P.L. del Ministero Infrastrutture e Trasporti, del 18.02.2011, confermando, altresì, di essere residente nel Comune di Pescasseroli (AQ), Via Collacchi, 4, per cui necessita della deroga all'obbligo della residenza, ex art. 13, c. 2, lettera a), ai sensi del successivo art. 14, c. 3, del D.D. 18.02.2011;
- **Considerato che:**
- l'ing. Pier Paolo GRASSI risiede nel Comune di Pescasseroli (AQ), e che gli impianti sono ubicati nel Comune di Campo di Giove (AQ), per cui, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 14, comma 3, del D.D. D.G.T.P.L., del 18.02.2011, questo Ufficio esprime pure il proprio benessere affinché la Regione Abruzzo, ove non ravvisi motivi contrari, possa rilasciare la deroga all'obbligo della residenza per l'interessato D. E.;
- alla stregua dell'istruttoria compiuta, non si ravvisano, allo stato, motivi ostativi all'accoglimento della richiesta avanzata dalla Società C.I.P. S.r.l.;

si rilascia

NULLA OSTA TECNICO


ai fini della sicurezza, ex art. 14, comma 2, del citato Decreto del Direttore Generale per il T.P.L. del Ministero Infrastrutture e Trasporti, del 18.02.2011, esprimendo, al contempo, il benessere ex art.14, c. 3, stesso Decreto, affinché la competente Direzione della Regione Abruzzo possa emanare, salvo motivi contrari, il provvedimento di nomina, con la richiamata deroga alla residenza, per l'ing. Pier Paolo GRASSI, nato a Roma il 05.07.1970, e residente a Pescasseroli (AQ), in Via Collacchi, 4, quale Direttore di Esercizio dell'impianto in argomento.

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 90, c. 1, del richiamato D.P.R. 11.07.1980, n. 753, si resta in attesa di ricevere il provvedimento di merito che il competente Settore della Regione Abruzzo, ove non ravvisi motivi contrari, emanerà,

Si resta anche in attesa delle incombenze cedenti in capo al D.E. ai sensi e per gli effetti dell' art. 17 del citato D.D. 18.02.2011.

IL DIRETTORE
ing. Giorgio PIZZI

Il Responsabile del Procedimento
funz. ing. arch. Luigi Pignatelli



GIORGIO PIZZI
20/01/2017 03:45 PM



PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

CONSIGLIO REGIONALE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO ALLE AUTORITA' COMPETENTI CO.RE.COM ABRUZZO

Deliberazione 01.02.2017, n. 1. Approvazione nuova graduatoria reti televisive.

Consiglio Regionale
Servizio Amministrativo di Supporto
alle Autorità Indipendenti
Co.Re.Com. Abruzzo

Allegato alla Deliberazione del
Corecom Abruzzo n. 1 del 01/02/2017

posizione	Società Titolare	Emittente	Punteggio Fatturato	Punteggio Personale	TOTALE
1	Rete 8 S.r.l.	RETEOTTO	200,00	616,22	816,22
2	Gruppo AIR S.r.l.	TELEMAX	69,74	336,87	406,61
3	Nuova Teleabruzzo Regionale srl	Nuova Teleabruzzo Regionale	28,87	352,50	381,37
4	Fin Television S.r.l.	TELEPONTE	175,01	183,33	358,34
5	MEDIASIX	TV6	56,55	278,91	335,46
6	Winn V. & O. communication Srl	ANTENNA 10	88,52	232,50	321,02
7	TVQ Televisione Qualità S.r.l.	TVQ	107,56	122,00	229,56
8	Abruzzo TV S.r.l.	TELESIRIO	35,76	109,52	145,28
9	ESSEPI srl	TRSP	54,84	0,00	54,84
10	Pubblisirio Antenna 2 s.r.l.	ANTENNA 2	13,14	39,25	52,39
11	Tele Universo srl	Teleuniverso	0,38	11,72	12,10
12	C.A.R.T.A.	TV ATRI	0,00	0,00	0,00



PROVINCIA DI PESCARA

Determinazione Dirigenziale 13.12.2016, n. 1301. Approvazione definitiva della variante al PTCP, agglomerato industriale A.S.I., Comune di Manoppello, Loc. Scalo.**Provincia di Pescara**Settore I° – Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica,
Patrimonio e Genio Civile

PROVINCIA DI PESCARA

**Variante Parziale Piano Territoriale Coordinamento Provinciale.
Agglomerato Industriale A.S.I. in Comune di Manoppello. Approvazione definitiva.****AVVISO DI PUBBLICAZIONE**Il Dirigente del Settore I° - Pianificazione Territoriale, Visto l'Art.8 della L.U.R. 18/83 e sue
modifiche e integrazioni,

RENDE NOTO

**Che con Determina Dirigenziale n° 1301 del 13/12/2016 è stata Approvata definitivamente
la Variante al Piano Territoriale Coordinamento Provinciale - Agglomerato Industriale
A.S.I. in Comune di Manoppello – Loc. Scalo.**

Pescara, 25.01.2017

IL DIRIGENTE
Ing. Paolo D'Incecco

PROVINCIA DI PESCARA

Determinazione Dirigenziale 30.12.2016, n. 1443 . Approvazione definitiva della variante al PTCP, agglomerato industriale A.S.I., Loc. Alanno 1.**Provincia di Pescara**Settore I° – Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica,
Patrimonio e Genio Civile

PROVINCIA DI PESCARA

**Variante Parziale Piano Territoriale Coordinamento Provinciale.
Agglomerato Industriale A.S.I. in Loc. Alanno 1. Approvazione definitiva.**AVVISO DI PUBBLICAZIONEIl Dirigente del Settore I° - Pianificazione Territoriale, Visto l'Art.8 della L.U.R. 18/83 e sue
modifiche e integrazioni,

RENDE NOTO

**Che con Determina Dirigenziale n° 1443 del 30/12/2016 è stata Approvata definitivamente
la Variante al Piano Territoriale Coordinamento Provinciale - Agglomerato Industriale
A.S.I. in Loc. Alanno 1.**


Pescara, 25.01.2017

IL DIRIGENTE
Ing. Paolo D'Incecco

COMUNE DELL' AQUILA

Deliberazione di G.C. 25.10.2016, n. 436-P.R.P.E. San Domenico.

Comune dell'Aquila
Settore Pianificazione

**AVVISO DI APPROVAZIONE**

Deliberazione di Giunta comunale n. 436 del 25.10.2016

OGGETTO: Piano di recupero del patrimonio edilizio (P.R.P.E.) "San Domenico", ex art. 19, 20 e 27 L.R. n. 18/1983 - Proponente: Avv. Luisa Leopardi - Approvazione.

Il Dirigente del Settore Pianificazione

VISTI gli atti relativi alla Deliberazione in epigrafe descritta
VISTA la legge 17.08.1942, n.1150 e s.m.i.
VISTA L.R. 12 aprile 1983 n° 18 e s.m.i.
VISTI le norme, i regolamenti e le leggi vigenti in materia

rende noto

Che con Deliberazione di Giunta comunale n. 436 del 25.10.2016 è stata approvato, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18 e con la competenza conferita alla Giunta Comunale dalla Legge 106/2011, Art.5 comma 13 lettera b), il Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio (P.R.P.E.) "San Domenico", relativo ad un complesso edilizio di quattro aggregati facenti parte del Piano di Ricostruzione della Zona Omogenea San Pietro - San Domenico ed identificati in cartografia degli aggregati con i numeri 400-401-402-403.

Il Dirigente

Arch. Chiara Santoro

COMUNE DI AVEZZANO

Avviso di deposito della Deliberazione del Commissario ad Acta 03.10.2016., n. 1 .

**COMUNE DI AVEZZANO**
SETTORE IV
SVILUPPO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA**IL DIRIGENTE RENDE NOTO**

CHE PER (n° 45) QUARANTACINQUE GIORNI CONSECUTIVI, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Regionale (BURA), presso la Segreteria Generale di questo Comune è depositata a libera visione del pubblico la Deliberazione del Commissario Ad Acta n° 01/2016 del 03/10/2016 avente ad oggetto "*Variante specifica al vigente PRG per la rinormazione dell'area a vincolo decaduto contraddistinta al catasto, Comune di Avezzano, Fg. 40, p.lle 394, 686, 687 – Tav. 15 del PRG – Ditta Sorge Rita Maria, Crocenzi Daniele e Crocenzi Piero (eredi Crocenzi Enio). Adozione ex art. 10 L.r. 14/04/1983, n° 18*"

Entro e non oltre il succitato periodo di tempo chiunque ne abbia interesse può prendere visione degli atti e presentare osservazioni relative alla variante adottata anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, in triplice copia su carta semplice specificando che osservazioni inerenti altre norme non oggetto di variante, non saranno prese in considerazione.

Scaduto tale termine le predette osservazioni sono irricevibili, ai sensi dell'art. 10, 3° comma della L.R. n° 18/83 e s.m.i

Avezzano, li 08/02/2017

IL DIRIGENTE
F.to Arch. Stefania Cattivera



Prot. n. 4558 del 27/01/2017 (P) 6

COMUNE DI MIGLIANICO

Approvazione definitiva al piano attuativo per la realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale proposto dalla società Building Retail s.r.l. DCC 29.12.2016, n. 48.

COMUNE DI MIGLIANICO

Prov. di CHIETI

*Piazza Umberto I, n. 7 – telefono 0871/951123 Fax 0871/950271 – Partita IVA 00121000699-
Email: nando.timperio@miglianico.gov pec: miglianico@pec.it*

Oggetto: Approvazione definitiva Piano attuativo per la realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale proposto dalla società Building Retail s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

RENDE NOTO

Che con la deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 29 dicembre 2016, esecutiva nelle forme di legge, è stato approvato definitivamente il Piano attuativo per la realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale proposto dalla società Building Retail s.r.l.

Miglianico li 26 gennaio 2017

Il Responsabile del Settore Tecnico

Arch. Nando Timperio



COMUNE DI SPOLTORE

Deliberazione di C.P. 26.10.2016, n. 32.

Delibera CP-2016-0000032 del 26/10/2016

COPIA



PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di Ottobre nel Palazzo della Provincia si è riunito il Consiglio Provinciale, in seduta pubblica di prima convocazione con l'intervento dei Signori:

	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1)	DI MARCO ANTONIO	Presidente Della Provincia	SI	
2)	DI LORITO LUCIANO	Vice Presidente	SI	
3)	CATANI VINCENZO	Consigliere	SI	
4)	D'INCECCO VINCENZO	Consigliere	SI	
5)	GALLI FRANCO	Consigliere	SI	
6)	KECHOUD LEILA	Consigliere		SI
7)	LATTANZIO MARIO GIUSEPPE	Consigliere	SI	
8)	MARINELLI SANDRO	Consigliere	SI	
9)	NAPOLETANO ENNIO	Consigliere	SI	
10)	PALOZZO ANNALISA	Consigliere	SI	
11)	SARRA SILVINA	Consigliere	SI	
12)	TEODORO GIANNI	Consigliere	SI	
13)	TESTA GUERINO	Consigliere	SI	
Totale			12	1

Partecipa il Segretario Generale Avv. ANTONELLO LANGIU.

N° Delibera: CP-2016-0000032

Oggetto

Comune di Spoltore - Concessione nulla-osta in deroga - scuola media Dante Alighieri (art.64, 4° comma L.R. 18/83 e modifiche)

Delibera CP-2016-0000032 del 26/10/2016

Pagina 1 di 7
COPIA**Deliberazione del Consiglio provinciale n° 32 del 26/10/2016****OGGETTO:** Comune di Spoltore - Concessione nulla-osta in deroga - scuola media Dante Alighieri (art.64, 4° comma L.R. 18/83 e modifiche)".

Conclusa la votazione dell'argomento iscritto al punto 2 dell'O.d.G. (proposta n° 89/2016), il Presidente Di Marco, introduce l'argomento iscritto al punto n° 3 dell'O.d.G., ossia la proposta di delibera n° 128 del 16/9/2016, avente ad oggetto *Comune di Spoltore - Concessione nulla-osta in deroga - scuola media Dante Alighieri (art.64, 4° comma L.R. 18/83 e modifiche)*".

Nel frattempo rientra in aula il consigliere Testa Guerino.

Il Presidente Di Marco invita il consigliere Di Lorito Luciano ad illustrare la proposta di delibera in esame.

Il Consigliere Di Lorito procede ad illustrare la proposta di delibera n° 128/2016.

Conclusa la relazione del consigliere Di Lorito, il Presidente Di Marco chiede se ci sono interventi da parte dei consiglieri; constatato che nessuno chiede di intervenire, pone ai voti la proposta di delibera n° 128/2016.

Tutti gli interventi sono per intero riportati in calce al presente atto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Quindi,

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- Il Comune di Spoltore ha approvato il progetto dei Lavori di "Miglioramento Sismico Scuola Media Dante Alighieri ubicata in Via Montesecco". Con contestuale richiesta di rilascio nulla osta ai sensi dell'Art. 64, comma 4 della L.U.R. 18/83 e modifiche. con Deliberazione di C.C. n°50 del 28.07.2016;
- la relativa documentazione è stata trasmessa con nota Prot. n° 29761 del 02/09/2016, pervenuta in Provincia in data **12/09/2016** al prot. Generale n°267875;
- L'art.64 della L.U.R. nel testo in vigore stabilisce che la Provincia può concedere il Nulla Osta in deroga al progetto entro e non oltre entro 60 giorni dalla ricezione;
- Il 1° Settore - Servizio Pianificazione Territoriale – S.I.T. ha predisposto in data 15.09.2016 la Relazione d'Ufficio, con proposta di parere tecnico valutativo da sottoporre al Consiglio Provinciale di Concedere il Nulla osta alla Deroga di cui alla deliberazione di approvazione del progetto approvato dal Comune di Spoltore;

Visti:

- La L.R. Urbanistica n°18/83 come modificata dalla L.R. 70/95;

Delibera CP-2016-0000032 del 26/10/2016

Pagina 2 di 7
COPIA

- la Relazione d'Ufficio, con proposta di parere tecnico valutativo soprarichiamato, che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- il parere favorevole, espresso all'unanimità dei presenti, della 3^a Commissione Consiliare "Ambiente e Pianificazione territoriale" nella seduta del 23 settembre 2016;
- gli allegati pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267;
- l'attestato che non necessita il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Ente ai sensi dell'art. 49 1° comma del Dlgs. 267/2000;

Ritenuto di esprimere parere di Concedere il Nulla osta alla Deroga di cui alla deliberazione di approvazione del progetto adottata dal Comune di Spoltore con Atto di C.C. n°50 del 28.07.2016 per i Lavori di "Miglioramento Sismico Scuola Media Dante Alighieri ubicata in Via Montesecco" comportante modifica alla strumentazione urbanistica vigente, giusta Relazione d'Ufficio con proposta di parere tecnico valutativo;

Sulla base della votazione effettuata, con sistema di votazione elettronico, che ha dato il seguente esito:

consiglieri presenti alla votazione: 12

voti favorevoli n° 12: Catani V., D'Incecco V., Di Lorito L., Di Marco A., Galli F., Lattanzio M.G., Marinelli S., Napoletano E., Palozzo A., Sarra S., Teodoro G., Testa G.

voti contrari: nessuno;

astenuti: nessuno;

consiglieri assenti n° 1: Kechoud L.

DELIBERA

di esprimere Parere di Concedere, ai sensi dell'Art. 64 della L.U.R., il Nulla osta alla Deroga di cui alla deliberazione di approvazione del progetto adottata dal Comune di Spoltore con Atto di C.C. n° 50 del 28.07.2016 per i Lavori di Miglioramento Sismico Scuola Media Dante Alighieri ubicata in Via Montesecco" comportante modifica alla strumentazione urbanistica vigente, giusta Relazione d'Ufficio con proposta di parere tecnico valutativo, che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Stante la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, il Presidente pone ai voti l'immediata eseguibilità del presente atto.

Delibera CP-2016-0000032 del 26/10/2016

Pagina 3 di 7
COPIA

IL CONSIGLIO

Sulla base della votazione effettuata, con sistema di votazione elettronico, che ha dato il seguente esito:

consiglieri presenti alla votazione: 12

voti favorevoli n° 12: Catani V., D'Incecco V., Di Lorito L., Di Marco A., Galli F., Lattanzio M.G., Marinelli S., Napoletano E., Palozzo A., Sarra S., Teodoro G., Testa G.

voti contrari: nessuno;

astenuti: nessuno;

consiglieri assenti n° 1: Kechoud L.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgvo n° 267/2000.

A.S.R. ABRUZZO

Avviso pubblico per il conferimento di una borsa di studio inerente il progetto “Perfezionamento della raccolta e della qualità dei dati del Registro Tumori Regionale, e completamento delle attività di formazione e accreditamento AIRTUM”.**Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo**

E' indetto avviso pubblico per il conferimento di una Borsa di Studio inerente il Progetto “Perfezionamento della raccolta e della qualità dei dati del Registro Tumori Regionale, e completamento delle attività di formazione e di accreditamento AIRTUM” presso gli uffici dell’Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo con sede in Pescara.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, Via Attilio Monti, 9 - 65127 Pescara, scade entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso per estratto sul BURAT della Regione Abruzzo.

Per conoscere, nel dettaglio, titoli di accesso, modalità e tempi di selezione gli interessati sono invitati a consultare il testo del bando disponibile, nella versione integrale, sul sito web dell’ASR Abruzzo www.asrabruzzo.it, sezione Avvisi e Concorsi.

Per informazioni rivolgersi all’ASR Abruzzo tel. 085/450871

Pescara, 31.01.2017




Il Direttore
Dott. Alfonso Mascitelli

U.S.R.A. – U.S.R.C.

Decreto di esproprio 05.12.2016, n. 01. Comune Di Brittoli.**COMUNE DI BRITTOLI****DECRETO DI ESPROPRIO n. 01 del 05/12/2016**

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di BRITTOLI – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI

<u>Foglio</u>	<u>Particella</u>
6	175

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO i decreti rep n. 55 del 26/12/2009, che individuano le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 55 del 26/12/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già*

stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis”;

VISTO il decreto del Comune n. 07 del 15/04/2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n. 8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Foglio	Particella	Data
6	175	26/12/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale		Comunicazione	
Foglio	Particella	Protocollo	Data
6	175	14182	25/11/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
		Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
6	175			€ 0,00	58	11/11/2015	€ 12.798,32

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di BRITTOLI C.F. 80001450685 , con sede in BRITTOLI , dei beni immobili ricadenti nel Comune di BRITTOLI iscritti nel Catasto terreni di BRITTOLI come nella seguente tabella:

Piano	Foglio	Particella	Ditta			
3	6	175	FABRIZIO LUCIA n. a BRITTOLI il 31/05/1943 c.f. FBRLCU43E71B193Z PROPRIETA' 1/2, FABRIZIO MASSIMO n. a ROMA il 15/02/1976 c.f. FBRMSM76B15H501L PROPRIETA' 1/8, MARCHISELLA ANNA n. a ROMA il 22/09/1956 c.f. MRCNNA56P62H501W PROPRIETA' 3/8			

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 12.798,32 (euro dodicimilasettecentonovantaotto\32) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli artt. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di BRITTOLI
Il responsabile del servizio
geom. Raffaele Di Blasio



[Handwritten signature of Raffaele Di Blasio]

U.S.R.A. – U.S.R.C.

Decreto di esproprio 05.12.2016, n. 02. Comune Di Brittoli.**COMUNE DI BRITTOLI****DECRETO DI ESPROPRIO n. 02 del 05/12/2016**

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di BRITTOLI – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI

Foglio	Particella
6	176
6	177
6	318

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO i decreti rep n. 55 del 26/12/2009, che individuano le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico

- riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 55 del 26/12/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti*

giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO il decreto del Comune n. 07 del 15/04/2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n.7 del 27 settembre 2016, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 28/09/2016 in fase di registrazione;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Foglio	Particella	Data
6	176	26/12/2009
6	177	26/12/2009
6	318	26/12/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale		Comunicazione	
Foglio	Particella	Protocollo	Data
6	176	14181	25/11/2014
6	177	14180	25/11/2014
6	318	14179	25/11/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
		Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
6	176	75	17/10/2016	€ 6.754,67	63	17/11/2015	€ 13.509,36
6	177			€ 0,00	55	29/06/2016	€ 2.026,40
6	318	76	17/10/2016	€ 4.977,20	64	17/11/2015	€ 8.916,17

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di BRITTOLI C.F. 80001450685, con sede in BRITTOLI via Garibaldi, 5, dei beni immobili ricadenti nel Comune di BRITTOLI iscritti nel Catasto terreni di BRITTOLI come nella seguente tabella:

Piano	Foglio	Particella	Ditta
4	6	176	BERARDI ANTONIO n. a BRITTOLI il 21/05/1950 c.f. BRRNTN50E21B193C PROPRIETA' 1/3, BERARDI PATRIZIA n. a ROMA il 02/11/1954 c.f. BRRPRZ54S42H501B PROPRIETA' 1/3, BERARDI STEFANIA n. a ROMA il 08/07/1962 c.f. BRRSFN62L48H501D PROPRIETA' 1/3
5	6	177	DI PERSIO SILVIO n. a POPOLI il 25/09/1970 c.f. DPRSLV70P25G878D PROPRIETA'
6	6	318	BERARDI ANTONIO n. a BRITTOLI il 21/02/1950 c.f. BRRNTN50B21B193T PROPRIETA' 1/6, BERARDI PATRIZIA n. a ROMA il 02/11/1954 c.f. BRRPRZ54S42H501B PROPRIETA' 1/6, BERARDI STEFANIA n. a ROMA il 08/07/1962 c.f. BRRSFN62L48H501D PROPRIETA' 1/6, DI PERSIO ANTONIETTA n. a BRITTOLI il 01/01/1900 c.f. DPRNNT00A41B193B PROPRIETA' 1/10, DI PERSIO EMILIO n. a BRITTOLI il 28/06/1936 c.f. DPRMLE36H28B1930 PROPRIETA' 3/10, DI PERSIO ROSA n. a BRITTOLI il 01/01/1900 c.f. DPRRS00A41B193S PROPRIETA' 1/10

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 36.183,80 (euro trentaseimilacentotantatre\80) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di BRITTOLI

Il responsabile del servizio

geom. Raffaele Di Blasio



ERRATA CORRIGE

DGR 05.12.2016, n. 812.



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA

SERVIZIO ASSISTENZA ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO BURA

ERRATA CORRIGE

SI COMUNICA CHE, PER MERO ERRORE MATERIALE, NON SONO STATI PUBBLICATI GLI ALLEGATI RELATIVI ALLA D.G.R. N. 812 DEL 05.12.2016, INSERITA NEL BURAT ORDINARIO N. 1 DEL 4 GENNAIO 2017. PERTANTO LA DELIBERA IN ARGOMENTO E' CORRETTAMENTE PUBBLICATA, UNITAMENTE AGLI ALLEGATI, IN QUESTO STESSO BOLLETTINO.



GIUNTA REGIONALE

Seduta del **5 DIC. 2016** Deliberazione N. **812**

L'anno il giorno del mese di **- 5 DIC. 2016**
 negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente
 Sig. **Dott. Luciano D'ALFONSO**
 con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. DI MATTEO Donato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. GEROSOLIMO Andrea	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario **Daniela Valenza**

OGGETTO

DPR 160/2010 (art. 12 comma 3 e 4) - SUAP: Approvazione modulistica unica regionale relativa alla autorizzazione unica ambientale di cui al DPR 59/2013 recante: "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. e s.m.i." da pubblicare sullo sportello on line in materia di suap dell'Arit e sul portale impresainungiorno.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il DPR 13 marzo 2013, n.59 recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e s.m.i.
- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 "Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale -AUA";
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale"

CONSIDERATO CHE :

l'art. 10 del DPR 59/2013 prevede che:

- " con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione , di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, previa intesa con la conferenza Unificata ai sensi dell'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, è stato adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale;

- L'autorizzazione unica ambientale sostituisce atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale;

- che con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015, tenuto conto dei lavori dell'apposito tavolo istituito nell'ambito della conferenza unificata e considerata l'Agenda per la Semplificazione per il triennio 2015-2017, approvata dal Consiglio dei Ministri il 1 dicembre 2014, è stato adottato il modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA)

- Che nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 (pubblicato sulla GU n.149 del 30-06-2015 –Supplemento Ordinario n.35) è stato previsto che le Regioni adeguino i contenuti del modello adottato, con le normative regionali di settore e che le Regioni e gli Enti locali ne garantiscano ampia diffusione;

DATO ATTO che l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, approvata in Consiglio dei Ministri nella seduta del 1 dicembre 2014, previa intesa in Conferenza unificata il 13 novembre 2014, al punto 5.7, prevede "l'operatività dell'autorizzazione unica ambientale e l'adozione di moduli unificati e semplificati".

VISTO il DPR 7 settembre 2010, n. 160, recante: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", che, all'art. 1, comma 1, lettera K, chiarisce che il sito web "Impresainungiorno" è il portale di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività produttive e di prestazione di servizi, anche attraverso le regole tecniche del sistema pubblico di connettività; all'art. 2, comma 2 dispone che tutti i procedimenti che fanno capo al SUAP sono presentati esclusivamente in modalità telematica; all'art. 12, comma 3, prevede la standardizzazione dei procedimenti e l'unificazione in ambito regionale della modulistica delle amministrazioni responsabili dei subprocedimenti; nonché l'allegato tecnico al DPR 160/2010 laddove, all'art. 4, denominato "Servizi informativi e modulistica del Portale" precisa che, "Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) e comma 2), del regolamento, il Portale deve rendere disponibili i servizi informativi per i SUAP e gli utenti; ai sensi dell'art. 4, comma 3, il Portale deve permettere al SUAP la pubblicazione di informazioni e modulistica; ai sensi dell'art. 12, comma 4, il Portale rende disponibili, ai SUAP o a soggetti da essi individuati, appositi strumenti per la definizione e la condivisione della modulistica;

VISTO il DL 90/2014, convertito in legge 114/2014 (c.d. decreto PA), recante: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari ed in particolare i commi 2 e 3 dell'art. 24;

RITENUTO opportuno che la Regione Abruzzo, adegui la propria modulistica alle linee di indirizzo condivise tra Stato-Regioni, Province ed Autonomie locali, al fine di proseguire l'attuazione delle misure di semplificazione e trasparenza amministrativa stabilite dal legislatore statale;

RAVVISATA, pertanto, l'esigenza di semplificazione delle procedure in materia ambientale ed in particolare di quelle riguardanti i procedimenti contenuti nel soprarichiamato DPR, attraverso l'utilizzo di una modulistica unica regionale a fronte del continuo mutamento, sia a livello statale che regionale, delle discipline in materia ambientale, allo scopo di snellire le procedure nella predisposizione degli adempimenti da parte di cittadini ed imprese;

DATO ATTO, che:

- a tal fine è stato costituito un gruppo di lavoro di cui alla determinazione n. DPA/51 del 1/04/2016, che si è più volte riunito per dare avvio alla predisposizione di modulistiche uniche omogenee al fine di adeguare i procedimenti, di cui al Regolamento AUA (DPR 59/2013), con le normative regionali in materia ambientale che continuano ad essere vigenti in quanto il soprarichiamato DPR accorpa ma non integra i titoli di natura diversa;

- al medesimo gruppo di lavoro, hanno partecipato i Servizi del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, competenti per materia ed, in particolare, DPC024 "Servizio Gestione e qualità delle Acque"; DPC025 Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e Sina" e il "DPC026 "Servizio Gestione Rifiuti", con i quali sono state condivise le procedure ed adeguati i contenuti della modulistica, di cui all'all. B del presente atto, con le normative regionali di settore;

DATO ATTO che le linee guida, di cui al modello allegato "A", e la modulistica, di cui al modello allegato "B", per la presentazione della Autorizzazione unica Ambientale (AUA) sono state inviate al sopraccitato gruppo di lavoro, in data 30 giugno; 12 settembre; e 7 settembre, per esprimere le proprie osservazioni conclusive;

VISTA la L.R. 1 ottobre 2013 n.31 " Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alla L.R. n.2/2013 e alla 20/2013 che detta disposizioni in tema di semplificazione amministrativa al fine di favorire lo sviluppo, la competitività, la crescita economica e l'innovazione del sistema produttivo regionale, nonché l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nei rapporti con cittadini o le imprese ed in particolare l'art.3;

RITENUTO opportuno:

- pubblicare la modulistica in oggetto sui siti dello Sportello on-line in materia di SUAP dell'ARIT, che opera quale soggetto attuatore per conto della Regione Abruzzo, nel rispetto dell'Allegato tecnico al DPR 160/2010, in modo da sottoporla anche ad una fase di sperimentazione della durata di 6 mesi e, nel contempo, disporre la pubblicazione anche sul portale "Impresainungiorno" semplificando, così, l'accesso ai richiedenti e permettere la pubblicazione della stessa anche sui siti internet dei vari Suap presenti nel territorio regionale, per una maggiore e capillare, oltreché omogenea, diffusione a livello regionale;
- stabilire che, al fine di mantenere l'omogeneità e la standardizzazione della modulistica, eventuali modifiche e integrazioni emerse nel corso della fase di sperimentazione saranno oggetto di successivo provvedimento della Giunta regionale;

DATO ATTO della regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 77/99;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa,

- di approvare le linee guida, di cui all'Allegato "A", e la modulistica unica regionale, di cui all'allegato "B", relative alla autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al DPR 59/2013, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare mandato all'ARIT affinché provveda alla pubblicazione, sullo sportello on-line in materia di Suap, delle linee guida e della modulistica, dopo averla resa compatibile con quanto previsto dall'allegato tecnico al DPR 160/2010, in modo da consentire ai Comuni (Suap), che hanno aderito al servizio messo a disposizione dalla Regione Abruzzo, di rendere disponibili la modulistica e interoperare telematicamente;
- di pubblicare la suddetta documentazione anche sul portale "Impresainungiorno", semplificando così l'accesso ai richiedenti;
- di autorizzare la pubblicazione anche sui siti internet dei vari Suap presenti nel territorio regionale per una maggiore e capillare, oltreché omogenea, diffusione della stessa a livello regionale;
- che tale modulistica è sottoposta ad una fase di sperimentazione della durata di 6 mesi;
- che le eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie vengano disposte, esclusivamente, con successivo provvedimento della Giunta regionale;
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

**ALLEGATO "A"****LINEE GUIDA A.U.A.****Sommario**

1. Premessa	3
2. L'Agenda di Semplificazione 2015-2017	4
3. La Carta di Pescara e la semplificazione procedimentale.....	5
4. L'Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. n. 59/2013).....	7
4.1. DEFINIZIONI	9
4.2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	11
4.3. PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DI A.U.A.....	12
4.4. MODIFICA E VOLTURA DELL'A.U.A.....	14
4.5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI A.U.A. E DI PAGAMENTO DEGLI ONERI ISTRUTTORI E DELLE TARIFFE.....	14
4.6. IMPOSTA DI BOLLO	14
4.7. CASI DI IMPROCEDIBILITÀ, INAMMISSIBILITÀ E IRRICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA 14	
4.8. COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO.....	16
4.9. TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA E DEGLI ALLEGATI DA PARTE DELLO S.U.A.P. ALL'A.C. E AI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE.....	17
4.10. DURATA E RINNOVO.....	17
MODIFICHE NORMATIVE APPORTATI DAI DECRETI MADIA N. 126/2016 E N. 127/2016.....	19
Legge 7 agosto 1990, n. 241: Nuove norme sul procedimento amministrativo	19
EDILIZIA	41
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Artt. 5 e 20	41
Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.).....	45
Legge 6 agosto 2008, n. 133: Conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria – Art. 38.....	45
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160: Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 – Art. 7.....	47
Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.).....	48



D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59: Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 48

AMBIENTE..... 55

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale – Artt. 9, 29-quater, 25 e 269 55

DECRETI MADIA 61

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2016, n. 126: Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00140) - (GU n.162 del 13-7-2016) 61

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2016, n. 127: Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n.124. (16G00141) - (GU n.162 del 13-7-2016)..... 65





1. Premessa

L'art. 23 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 (di seguito D.L. 5/2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo*”, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le piccole e medie imprese (di seguito P.M.I.) e gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.), ha autorizzato il Governo ad emanare un regolamento volto a disciplinare l'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito A.U.A.).

Tale regolamento, è stato emanato con il **D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59** “*Regolamento recante la disciplina dell'A.U.A. e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*” (di seguito *Regolamento*). Il *Regolamento* è ispirato ai principi statuiti dal citato art. 23 del D.L. n. 5/2012 secondo il quale l'A.U.A.:

- sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica, ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale oggetto del *Regolamento*;
- non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese;
- è rilasciato da un unico ente su istanza di parte ed incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore come il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito D.Lgs. 152/2006).

La nuova disciplina è stata approntata con la finalità di far fronte ad una situazione abbastanza complicata, caratterizzata dalla presenza di numerose autorizzazioni, nulla osta, pareri ambientali di competenza di enti e organi diversi, previste da molteplici normative e di cui le imprese devono munirsi, con un carico crescente di adempimenti burocratici e di costi di gestione.

Tuttavia, proprio perché si tratta di un provvedimento destinato ad operare in materia ambientale, la nuova autorizzazione deve necessariamente rispettare, accanto ai principi di proporzionalità degli adempimenti amministrativi e di semplificazione, le esigenze di tutela della salute e dell'ecosistema.

Successivamente con D.M. 8 maggio 2015, in vigore dal 30 giugno 2015, recante “*Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di A.U.A.*”, è stato adottato - ai sensi dell'art. 10, comma 3, del *Regolamento* - il modello nazionale, semplificato e unificato, per la richiesta di A.U.A..



Agenda di Semplificazione 2015-2017

L'esperienza passata ha mostrato che per attuare le politiche di semplificazione occorre, oltre all'approvazione di specifiche norme, una forte collaborazione tra i vari livelli di governo per evitare di generare ulteriore complicazione, moltiplicando inutilmente gli adempimenti.

In questa ottica il Governo, le Regioni e i Comuni hanno deciso di condividere una vera e propria Agenda che fissa per una serie di misure prioritarie di semplificazione, un calendario di attività e individua precise responsabilità.


Il Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza unificata, ha approvato, ai sensi dell'art. 24 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione.

L'Agenda realizza un nuovo modo di gestire le politiche di semplificazione, puntando sulla condivisione degli obiettivi tra i vari livelli di governo e sul monitoraggio della loro realizzazione. Infatti, attraverso l'Agenda, gli interventi di semplificazione sono diventati impegni comuni tra amministrazioni centrali, regionali e locali, che dovranno cooperare per la loro attuazione.

L'Agenda individua cinque settori strategici di intervento che rappresentano gli ambiti fondamentali della vita quotidiana di un cittadino e di una impresa: cittadinanza digitale; welfare e salute; fisco; edilizia e impresa. Attuare una efficace semplificazione in questi settori vuol dire contribuire in modo significativo ad innalzare la competitività dell'intero paese e migliorare, al contempo, la qualità della vita delle persone.

In particolare l'Agenda prevede interventi in materia di:

- *fisco*: verifica delle misure di semplificazione già adottate, standardizzazione delle delibere comunali relative alle addizionali;
- *ambiente*: operatività dell'A.U.A., moduli standard per gli adempimenti ambientali, semplificazione per la procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito V.I.A.);
- *edilizia e paesaggio*: modulistica unica in materia edilizia, operatività dello Sportello Unico per l'Edilizia, regolamento edilizio unico, semplificazione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità;
- *Sportello Unico attività Produttive (di seguito S.U.A.P)*: standardizzazione della modulistica e azioni per accelerare la gestione delle procedure complesse;
- *conferenza di servizi (di seguito CdS)*: semplificazione della procedura;
- *controlli amministrativi sulle imprese*: semplificazione e coordinamento;
- *digitalizzazione della giustizia*: informatizzazione del processo amministrativo, civile e penale.





Al fine di coordinare le azioni indicate nell'Agenda e verificarne l'operatività, la Conferenza Unificata il 13 novembre 2014 ha sancito un accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali concernente l'istituzione del comitato inter-istituzionale, l'attuazione delle linee di indirizzo condivise e dell'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 e le forme di consultazione dei cittadini delle imprese e delle loro associazioni.

L'intesa prevede che nell'attuazione dell'Agenda sarà assicurato il più ampio coinvolgimento dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici disponibili sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica. Le associazioni saranno consultate su ciascuno dei settori di intervento dell'Agenda, con particolare riferimento all'implementazione e alla verifica delle azioni.

Inoltre, l'intesa prevede l'istituzione, presso la Conferenza Unificata, del "Comitato inter-istituzionale per la semplificazione" composto dal Ministro per la semplificazione e la PA, dal Ministro per gli Affari regionali, dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dal Presidente dell'A.N.C.I. e dal Presidente dell'U.P.I.. Il comitato svolge attività di indirizzo della politica condivisa, di verifica e aggiornamento periodico dell'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015- 2017.

Il Comitato è supportato dal tavolo tecnico per la semplificazione costituito dai rappresentanti del Dipartimento della Funzione Pubblica, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'A.N.C.I. e dell'U.P.I..

L'Agenda, per quanto concerne l'A.U.A., prevede l'azione volta a garantire la piena operatività dell'A.U.A., attraverso i seguenti interventi:

- 1) definizione della modulistica per la richiesta di A.U.A. e delle specifiche di formato e di contenuto per l'interoperabilità dei sistemi informativi per la gestione telematica della procedura;
- 2) adeguamento della modulistica alle specificità regionali;
- 3) monitoraggio dell'applicazione dell'A.U.A., inclusi i tempi di rilascio della stessa, per individuare le problematiche interpretative nonché le eventuali misure correttive anche attraverso:
 - a) la semplificazione della disciplina dei procedimenti sostituiti dall'A.U.A.;
 - b) il coordinamento tra *Regolamento* e norme settoriali.

3. La Carta di Pescara e la semplificazione procedimentale

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 502, del 21 luglio 2016 recante " "CARTA DI PESCARA" - percorso di partenariato Regione/imprese per l'industria sostenibile. Approvazione del documento. Istituzione di un Comitato di Pilotaggio, definizione modalità di adesione ed ulteriori determinazioni attuative' ha approvato la "CARTA DI PESCARA" al fine di promuovere, nel mondo produttivo, le scelte strategiche contenute nella Carta.

La Carta di Pescara per l'industria sostenibile trae origine dagli orientamenti strategici e dalle politiche dell'Unione Europea. Con riferimento specifico alla politica in **materia ambientale**,



l'Unione ha definito alcuni principi di carattere generale: principio di precauzione, di correzione alla fonte, di prossimità, di prevenzione, di sostenibilità, di responsabilizzazione, di cooperazione. medesimi principi permeano la cosiddetta "economia circolare" che ha trovato nella legislazione nazionale un compiuto riconoscimento con l'adozione del collegato ambientale (Legge 28 dicembre 2015, n. 221).

Un secondo fondamentale riferimento della Carta di Pescara è la cosiddetta "*Strategia Europea 2020*", una strategia decennale per la crescita e l'occupazione che non mira soltanto a superare la crisi dalla quale le economie di molti paesi stanno ora gradualmente uscendo, ma vuole anche colmare le lacune del nostro modello di crescita e creare le condizioni per una crescita più intelligente, sostenibile e solidale.

A livello regionale, è previsto che ogni territorio definisce una propria **Smart Specialisation Strategy (S3)** che consenta la concentrazione degli interventi di policy in quegli ambiti applicativi che possano avere un rilievo per le regioni in termini di vantaggio competitivo. Nell'ambito della S3 della Regione Abruzzo, la Carta di Pescara costituisce il "collante" degli interventi di politica industriale ed è finalizzata a far evolvere le attività manifatturiere presenti sul territorio (o che verranno attratte nel prossimo futuro) facendo leva sulla capacità di integrare/sviluppare nuove conoscenze/nuove tecnologie e, allo stesso tempo, di massimizzare la sinergia tra le dimensioni economica, sociale ed ambientale.

Nella Carta di Pescara la Regione Abruzzo identifica come "industria sostenibile" l'attività manifatturiera che persegua una o più delle dimensioni di sostenibilità definita, ad esempio nel campo ambientale, come "la capacità di preservare nel tempo le tre funzioni dell'ambiente: fornitore di risorse, ricettore di rifiuti e fonte diretta di utilità".

La Carta offre alle imprese che intenderanno sottoscriverla un "percorso di partenariato impresa-Regione" che riconosce specifiche convenienze per le realtà imprenditoriali che si impegnano a perseguire gli obiettivi dell'industria sostenibile. A fronte di questo impegno, la Regione Abruzzo identifica dei vantaggi in termini di:

- a) semplificazioni procedurali;
- b) riduzione degli oneri amministrativi, fiscali e tributari;
- c) agevolazioni finanziarie;
- d) legislazione di sostegno.



I vantaggi per chi aderisce alla Carta possono essere così elencati:

- riduzione significativa degli oneri fideiussori dovuti a garanzia della partecipazione a procedure di evidenza pubblica e per l'esecuzione dei relativi contratti, previa costituzione di un Fondo di garanzia regionale o previa accensione di una polizza assicurativa da parte di Regione Abruzzo;
- inserimento nei bandi/avvisi a valere sul F.E.S.R. Abruzzo 2014- 2020 di specifiche linee di intervento dotate di budget dedicato; ovvero previsione di criteri di premialità;



- inserimento nei bandi/avvisi a valere sul FSE Abruzzo 2014- 2020 di specifiche linee di intervento dotate di budget dedicato; ovvero previsione di criteri di premialità;
- sperimentazione di strumenti innovativi di ingegneria finanziaria;
- semplificazione del procedimento con riguardo a certificazioni di tipo ambientale, economico e sociale;
- applicazione della massima intensità di sostegno finanziario concedibile (in base ai regolamenti comunitari) in proporzione al grado di adesione alla Carta.
- riduzione degli oneri di verifica e controllo periodico per le emissioni di reflui solidi, liquidi e gassosi;
- **riduzione dei termini di rilascio di A.I.A. e A.U.A.;**
- sconto del 30% su oneri di urbanizzazione primaria in fase di primo insediamento delle imprese e del 50% in caso di ampliamenti nell'ambito dello stesso sito all'interno delle aree industriali;
- sconto fino al 10% su tariffe di servizi idrici, fognari e depurativi;
- eliminazione oneri dovuti dalle aziende in caso di richieste di modifica di destinazione d'uso di un lotto o di un fabbricato, affitti a terzi, volture ecc. quando anche l'azienda subentrante ha aderito alla Carta di Pescara.
- compatibilmente con i vincoli di bilancio derivanti dalla Legge di Stabilità 2017, riduzione dell'aliquota addizionale regionale IRAP;
- efficientamento energetico agevolato;
- autoproduzione di energia facilitata;
- riduzione dei tempi procedurali in caso di procedimenti complessi di natura ambientale mediante interlocuzione preventiva con Regione Abruzzo (screening - CdS preliminare ex art. 14, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 – di seguito L. 241/1990) per definire la documentazione necessaria;
- riduzione al “minimo di legge” dei tempi per le autorizzazioni di competenza del Genio Civile mediante interlocuzione preventiva con Regione Abruzzo;
- creazione di nuova Impresa sostenibile con risorse del Fondo Sociale Europeo;
- ospitare in azienda un tirocinante, nell'ambito di Garanzia Giovani Abruzzo, per 6 mesi a costo zero;
- consentire il rafforzamento delle competenze del capitale umano;
- finanziare dottorati industriali orientati alla sostenibilità;
- bonus finanziari, a valere sul FSE, per le aziende che assumano over 30 a tempo indeterminato.



4. L'Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. n. 59/2013)

L'A.U.A. si pone come strumento di “semplificazione amministrativa” e risponde alla duplice esigenza di garantire la tutela dell'ambiente e ridurre gli oneri burocratici a carico degli operatori,

determinando, conseguentemente, un netto miglioramento, in termini di efficienza, dell'intero sistema autorizzativo.

Si tratta di un provvedimento adottato dall'Autorità Competente (di seguito A.C.) e rilasciato dallo S.U.A.P. che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione, indicati nell'art. 3, comma 1, del *Regolamento*, che l'impresa doveva richiedere separatamente ad enti diversi.

In tale ottica, le principali novità introdotte dalla nuova disciplina, concernono gli aspetti procedurali ed amministrativi del nuovo provvedimento autorizzativo, restando viceversa inalterati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi, per i quali continuano ad essere vigenti le normative settoriali.

Il *Regolamento* prevede che le P.M.I., come definite dal D.M. 18 aprile 2005 ed i gestori degli impianti non soggetti ad A.I.A. o alla procedura di V.I.A., devono presentare la domanda di A.U.A., per il tramite dello S.U.A.P., ove intendano o debbano richiedere il rilascio, la modifica sostanziale o il rinnovo di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;
- d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 D.Lgs. 152/2006;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006.

VANTAGGI

I vantaggi dell'A.U.A. sono:

- **minori costi organizzativi** per le imprese, che dovranno formulare una sola richiesta, per via telematica, ad un interlocutore unico;
- **durata dell'autorizzazione di quindici anni** a partire dalla data di rilascio, superiore a quella ottenibile richiedendo singolarmente le autorizzazioni.

CRITICITA'

Non mancano, purtroppo, le criticità ed esse sono di varia natura:

- a) Normative:





- l'A.U.A. accorpa ma NON integra i titoli di natura diversa, nello stesso tempo continuano ad essere vigenti le specifiche norme settoriali;
- non è definito un unico sistema sanzionatorio;



b) Interpretative:

- per quanto attiene al campo di applicazione (in relazione all'art. 7 della D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 – di seguito D.P.R. 160/2010);
- obbligatorietà/opportunità di presentazione dell'A.U.A.;
- autonoma impugnabilità degli atti adottati dall'A.C.;
- possibilità di adottare atti con un numero di tutoli minori rispetto a quelli richiesti;
- acquisizione del silenzio assenso per i titoli previsti dalla normativa europea e non rilasciati dai soggetti competenti;
- responsabilità dei soggetti coinvolti (avvio del procedimento – CdS – rilascio dell'A.U.A.);

c) Operative:

- l'A.U.A. crea problemi di interazione tra i diversi soggetti coinvolti [S.U.A.P., Regione, Province, ARTA, Comuni, Gestori del Servizio Idrico Integrato];
- tempistica dell'adozione del provvedimento da parte dell'A.C. nel caso di CdS indetta dallo S.U.A.P.;
- problematiche connesse alla trasmissione telematica dovute alla disomogeneità dei sistemi informativi dei soggetti coinvolti;
- non totale applicazione di quanto previsto all'art. 10 dell'allegato al D.P.R. 160/2010;

4.1. DEFINIZIONI

a) Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.:

- I. Il provvedimento rilasciato dallo S.U.A.P., che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale previsti nel *Regolamento*,
- II. ha durata pari a 15 anni dalla data del rilascio,
- III. contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall'A.C. tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività,
- IV. in caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del D.Lgs. 152/2006, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'A.C., la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è

tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione.



b) **Autorità Competente:** La Regione quale competente all'adozione dell'A.U.A. che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo S.U.A.P., ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 160/2010.

c) **Soggetti competenti in materia Ambientale:** Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'A.U.A., in particolare:

- I. Il gestore del servizio idrico integrato per gli scarichi reflui industriali recapitati in pubblica fognatura;
- II. la Regione Abruzzo - DPC024 - Servizio Gestione e Qualità delle Acque - per gli scarichi reflui di attività produttive non recapitanti in pubblica fognatura (ossia acque superficiali, suolo, strati superficiali del sottosuolo);
- III. la Regione Abruzzo - DPC025 - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA - per le emissioni in atmosfera;
- IV. la Regione Abruzzo - DPC026 - Servizio Gestione dei Rifiuti - per all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- V. il Comune per:
 - il parere di conformità ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 (testo unico sull'edilizia) per tutti gli aspetti inerenti alle competenze proprie o conferite dalla legge statale e/o regionale ai Comuni in materia urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica ed altro,
 - il parere ai sensi della L.R. n. 46/2012, in materia di V.in.Ca;
 - il parere ai sensi del R.D. n. 1265/1934 (testo unico delle leggi sanitarie), per quanto concerne gli aspetti igienico sanitari,
 - nulla osta ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 447/1995;
- VI. la Provincia per comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006,
- VII. l'ARTA Abruzzo,
- VIII. l'ASL.



d) **Sportello Unico Attività Produttive:** l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del D.P.R. 160/2010.



Lo S.U.A.P. è il **sogetto preposto a garantire un efficace coordinamento dei soggetti coinvolti nel procedimento**, anche attraverso una rapida trasmissione della documentazione ai soggetti competenti.

In particolare, sulla base di quanto previsto dal *Regolamento*, lo S.U.A.P. deve:


- ricevere dal gestore e trasmettere immediatamente in modalità telematica alla Regione e ai soggetti competenti in materia ambientale, tutte le istanze e le comunicazioni al fine di garantire il rispetto delle tempistiche previste;
- verificare la correttezza formale della documentazione ricevuta;
- indire e convocare la Conferenza dei servizi di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, unicamente nei casi in cui, oltre al rilascio dell'A.U.A., siano richiesti ulteriori atti di assenso o autorizzazioni;
- rilasciare al gestore il titolo autorizzatorio finale inclusivo dell'A.U.A. ovvero, nei casi previsti dall'art. 4 comma 7 del *Regolamento*, il provvedimento di A.U.A. adottato dalla Regione.

- e) **Modifica sostanziale** di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'A.U.A. in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

4.2. AMBITO DI APPLICAZIONE

- a) L'A.U.A. si applica a tutte le imprese che non sono soggette all'A.I.A. e che hanno la necessità di dotarsi di almeno uno dei titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1, del *Regolamento*.
- b) Il Gestore ha facoltà di non aderire all'A.U.A., fermo restando il passaggio attraverso lo S.U.A.P., nei casi di impianti soggetti solo al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di uno, o più, tra i seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1, del *Regolamento*:
- I. *lettera b)* - comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste,
 - II. *lettera d)* - autorizzazione alle emissioni di carattere generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/2006,
 - III. *lettera e)* - comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
 - IV. *lettera f)* - comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006.





- c) la richiesta di A.U.A., salvo il ricorso alla facoltà al precedente punto b), è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 3, comma 1, o nel caso di;
- I. nuovo stabilimento/attività/impianto prima della costruzione e del successivo esercizio, o in caso di trasferimento;
- II. una modifica sostanziale;
- d) Qualora sia necessario anche un titolo abilitativo edilizio o altro titolo autorizzativo relativo all'esercizio dell'attività (es. Certificato Prevenzione Incendi), il procedimento di A.U.A. è svolto all'interno del procedimento unico ai sensi del D.P.R. n. 160/2010; dovrà essere compilata la domanda di A.U.A., da presentare unitamente alla domanda di procedimento unico.

4.3. PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DI A.U.A.

- 1) L'istanza deve essere presentata allo S.U.A.P., esclusivamente per via telematica, nelle modalità individuate dallo stesso, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Abruzzo, che la inoltra per via telematica all'A.C. e a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati al procedimento.
- 2) Lo S.U.A.P. in accordo con l'A.C. procede alla verifica della correttezza formale dell'istanza e procede alla richiesta di integrazione precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito.
- 3) Le verifiche precedenti si concludono entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata.
- 4) Nel caso di richiesta di integrazione documentale si applica l'articolo 2, comma 7, della L. 241/1990.
- 5) Il gestore può chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso, il termine è sospeso per il tempo della proroga.
- 6) Il mancato deposito, entro il termine fissato, da parte del gestore della documentazione richiesta comporta l'archiviazione dell'istanza.
- 7) Qualora, oltre ai titoli ricompresi nell'A.U.A., sia necessario acquisire ulteriori titoli abilitativi ai fini della costruzione o dell'esercizio dell'attività, lo S.U.A.P. procederà alla convocazione di apposita CdS di cui agli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990, nell'ambito della quale l'A.C., promuove il coordinamento dei soggetti competenti ed adotta il provvedimento di A.U.A..
- 8) L'A.C. adotta il provvedimento di A.U.A. nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda che coincide con la correttezza formale dell'istanza.




Se l'A.U.A. sostituisce il titoli abilitativi previsti dall'art. 3, comma 1, lettera c) del *Regolamento*, l'A.C. adotta il provvedimento di A.U.A. entro 120 (centoventi) giorni dalla data di presentazione della domanda che coincide con la correttezza formale dell'istanza, o in caso di richiesta di integrazione della documentazione, entro il termine di 150 (centocinquanta) giorni dalla data di presentazione della domanda che coincide con la correttezza formale dell'istanza.

- 10) Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'A.U.A. ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del *Regolamento*, l'A.C., individuata anche come "amministrazione procedente", ove previsto convoca la CdS di cui agli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990. L'A.C. adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente allo S.U.A.P. per il rilascio del titolo.
- 11) L'A.C. trasmette, in modalità telematica, ogni comunicazione al gestore tramite lo S.U.A.P. e mette a disposizione del medesimo tutte le informazioni sulla documentazione da presentare e sull'iter relativo alla procedura di A.U.A..
- 12) Lo S.U.A.P. assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- 13) L'A.U.A. non trova applicazione nel caso di:
 - a) progetti sottoposti a procedimenti di V.I.A. che per previsione di legge statale o regionale includano e sostituiscano tutti gli atti di assenso comunque denominati in materia ambientale (art. 1, comma 2, del *Regolamento*).
 - b) impianti la cui autorizzazione sia regolamentata da un procedimento che si caratterizza per specialità ed unicità ossia che comprenda al proprio interno tutti gli atti autorizzatori o abilitativi per l'autorizzazione e l'esercizio dell'impianto, come i seguenti:
 - I) procedimento autorizzativo unico per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006,
 - II) procedimento autorizzativo degli impianti di ricerca e di sperimentazione di cui all'articolo 211 del D.Lgs. 152/2006,
 - III) procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, nonché impianti cogenerativi ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 115/2008,
 - IV) autorizzazione degli interventi di bonifica di cui al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006,





l'autorizzazione allo scarico e alle emissioni in atmosfera per la messa in sicurezza di urgenza/emergenza di cui al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.



4.4. MODIFICA E VOLTURA DELL'A.U.A.

1. Per la modifica si rimanda integralmente a quanto prescritto dal *Regolamento*.
2. Per la voltura, lo S.U.A.P. trasmette la pratica alla Regione, che adotterà, ricorrendone le condizioni, il provvedimento di voltura che sarà infine rilasciato dallo S.U.A.P..

4.5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI A.U.A. E DI PAGAMENTO DEGLI ONERI ISTRUTTORI E DELLE TARIFFE

Alla domanda vanno allegate le attestazioni di avvenuto pagamento delle spese, oneri e diritti istruttori dovuta allo SUAP e all'A.C..

4.6. IMPOSTA DI BOLLO

1. Le Istanze trasmesse per via telematica allo S.U.A.P. devono essere corredate da apposita marca da bollo pari euro 16,00¹, a prescindere dalla dimensione del documento.
2. Ulteriore marca da bollo pari a euro 16,00, a prescindere dalla dimensione del documento, dovrà corredate il provvedimento di A.U.A. rilasciato dal S.U.A.P..
3. Bolli pari a 16,00, cadauno, a prescindere dalla dimensione del documento, sono dovuti per la domanda unica che ingloba l'istanza di A.U.A. e per l'atto finale del SUAP, in tal caso l'istanza di A.U.A. non dovrà essere provvisto di autonomo bollo.
4. Si precisa che anche secondo l'Agenzia dell'Entrate, i procedimenti che coinvolgono le amministrazioni competenti al rilascio di pareri, autorizzazioni e/o nulla-osta, finalizzati al riscontro dell'istanza, sono esenti dall'imposta di bollo trattandosi di atti istruttori non aventi rilevanza esterna, che confluiscono nel provvedimento finale dello S.U.A.P..

4.7. CASI DI IMPROCEDIBILITÀ, INAMMISSIBILITÀ E IRRICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA

Vi sono diverse patologie del procedimento amministrativo tali da determinare l'inefficacia della domanda presentata, con conseguente mancata emissione della comunicazione di avvio del procedimento. Si distingue al riguardo tra improcedibilità, inammissibilità e irricevibilità.

- a) **Improcedibilità.** Si verifica quando vi è una ragione ostativa all'avvio del procedimento, causata dall'omissione di un'attività esterna o di un'azione obbligatoria richiesta dalla legge.

Nella fattispecie, è improcedibile la domanda di A.U.A. nei casi in cui:

¹ Ai sensi dell'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 così come modificata dall'art. 1 commi 591 e 592, 593 e 594 della legge 27 dicembre 2013, n. 147



- I. si sia proceduto alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 (V.I.A.) del D.Lgs. 152/2006, e l'ente competente a tale verifica non abbia ancora valutato di non assoggettare alla V.I.A. i relativi progetti.
- II. Sia richiesta la Verifica d'Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) ai sensi dell'art. 5² comma 3 D.P.R. 8 luglio 1997, n. 357 (Qualora tale esigenza sia stata manifestata successivamente all'avvio del procedimento, l'istanza resta improcedibile per il tempo a disposizione della prescritta autorità competente³ per la ultimazione della verifica dello studio di Valutazione di Incidenza che il gestore è tenuto presentare).

b) **Irricevibilità.** Se la domanda risulta incompleta dal punto di vista formale, essa si intende irricevibile. Rientra in tale fattispecie il caso della completa illeggibilità di un documento, la mancanza dell'istanza ovvero degli allegati obbligatori ecc.. Il Responsabile dello S.U.A.P., in questo caso, anche su richiesta dell'A.C., comunica al richiedente che è necessario integrare la documentazione precisando gli elementi mancanti e il termine per il deposito delle integrazioni. Qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato, salvo eventuale richiesta di proroga, l'istanza è archiviata. **Decorso 30 giorni**



² Art. 5 della DPR 357/1997 - Valutazione di incidenza.

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.
6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.
8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.
9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

³ Art. 46-bis della L.R. 03/03/1999, n. 11 – Valutazione d'Incidenza

1. La Regione è competente per le procedure di Valutazione di Incidenza, di cui all'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche concernente "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche" relative ai piani, ai programmi territoriali, alle categorie di opere e di interventi ricompresi nel comma 1 dell'art. 1 della L.R. 13 febbraio 2003, n. 2 oltre ai piani agricoli e faunistico-venatori.
2. Sono trasferite ai Comuni le competenze relative alla Valutazione di Incidenza dei progetti non ricompresi nel precedente comma.
3. Per l'esercizio delle funzioni trasferite, i Comuni possono concludere accordi con altri Comuni limitrofi o con gli enti gestori delle aree protette, al fine di semplificare ed unificare i procedimenti amministrativi. (...)

dalla presentazione della istanza allo S.U.A.P., in assenza di comunicazioni, l'istanza si considera correttamente presentata.

- c) **Inammissibilità.** Si verifica in caso di carenza di interesse ad agire o di qualificazione giuridica in capo all'istante. Ad esempio, è inammissibile la domanda di A.U.A. presentata per un impianto assoggettato ad A.I.A., così come la domanda presentata da un soggetto che non sia qualificabile come gestore.

4.8. COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Verificata la completezza formale della domanda, il Responsabile dello S.U.A.P. comunica l'Avvio del procedimento al richiedente, precisando che potrebbe essere necessaria una richiesta di integrazioni con conseguente sospensione dei termini. La Comunicazione dell'avvio del procedimento è UNICA e di competenza esclusiva dello S.U.A.P..

Si rammenta che la Comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990 e dell'art. 28 del D.L. n. 69/2013, convertito in Legge 98/2013, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

1. l'amministrazione competente;
2. l'amministrazione procedente;
3. l'oggetto del procedimento promosso;
4. l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
5. la data entro la quale deve concludersi il procedimento, e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
6. nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
7. l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
8. la menzione del diritto all'indennizzo automatico e forfetario per il mero ritardo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo.
9. Il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo di cui all'art. 2 comma 9-bis della L. 241/1990, e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento in caso di inerzia da parte dello S.U.A.P..

Per uno schema-tipo di comunicazione di avvio del procedimento, vedi allegato 2 "Schema di Comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 L. 241/1990) di istanza di A.U.A. ai sensi e per gli effetti del Regolamento".



849. TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA E DEGLI ALLEGATI DA PARTE DELLO S.U.A.P. ALL'A.C. E AI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE

Il Responsabile dello S.U.A.P., o soggetto da questi formalmente delegato, successivamente alla positiva verifica formale della domanda e alla comunicazione di avvio del procedimento al richiedente, trasmette, esclusivamente per via telematica, la documentazione all'A.C. all'adozione dell'A.U.A. (Regione DPC024 per province AQ e TE, DPC025 per province CH e PE) ed ai Soggetti Competenti in materia ambientale, coinvolti nel procedimento autorizzativo, come di seguito specificato:

Titolo abilitativo di all'art. 3 comma 1 del Regolamento	Soggetti Competenti in materia ambientale
Lettera a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	<ul style="list-style-type: none"> • REGIONE (DPC024) • COMUNE • ARTA • ASL • GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (solo se è presente almeno uno scarico è in pubblica fognatura)
Lettera b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste	<ul style="list-style-type: none"> • REGIONE (DPC024) • REGIONE (DPD023) • COMUNE • PROVINCIA • ARTA • ASL
Lettera c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	<ul style="list-style-type: none"> • REGIONE (DPC025), • COMUNE, • ARTA, • ASL
Lettera d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	<ul style="list-style-type: none"> • Regione (DPC025), • Comune, • ARTA, • ASL
Lettera e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447	<ul style="list-style-type: none"> • COMUNE • ARTA • ASL
Lettera f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99	<ul style="list-style-type: none"> • REGIONE (DPC026) • REGIONE (DPD023) • COMUNE • ARTA • ASL
Lettera g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	<ul style="list-style-type: none"> • PROVINCIA • COMUNE • ARTA • ASL

4.10. DURATA E RINNOVO.

- 1) L'A.U.A. ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio del provvedimento da parte dello S.U.A.P.. In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, D.Lgs. n. 152/2006)

i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'A.C..

- 2) L'istanza di rinnovo, corredata della documentazione aggiornata, deve essere inviata, dal gestore, all'A.C., tramite il S.U.A.P., almeno sei mesi prima della scadenza.
- 3) È consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'A.C. nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.
- 4) Per le istanze di rinnovo presentate nei termini sopra indicati, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.
- 5) L'A.C. può comunque imporre il rinnovo dell'A.U.A., o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, prima della scadenza quando:
 - a) le prescrizioni stabilite nell'A.U.A. impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.





MODIFICHE NORMATIVE APPORTATI DAI DECRETI MADIA N. 126/2016 E N. 127/2016

Legge 7 agosto 1990, n. 241: Nuove norme sul procedimento amministrativo

Vigente al: 28-7-2016

Art. 1. (Principi generali dell'attività amministrativa)

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Art. 2. (Conclusione del procedimento)

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempiuto dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.

Art. 2-bis. (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento)

1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.



2. *ABBREVIGATO*



Art. 3. (Motivazione del provvedimento)

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 3-bis. (Uso della telematica)

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

Art. 4. (Unità organizzativa responsabile del procedimento)

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

Art. 5. (Responsabile del procedimento)

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

Art. 6. (Compiti del responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento:
 - a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
 - b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;



- c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
- d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

Art. 6-bis. (Conflitto di interessi)

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Art. 7. (Comunicazione di avvio del procedimento)

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Art. 8. (Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
 - a) l'amministrazione competente;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
 - c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
 - d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.





Art. 9. (Intervento nel procedimento)

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 10. (Diritti dei partecipanti al procedimento)

1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
- b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.



Art. 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.

Art. 11. (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.

5. ABROGATO

*Art. 12. (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)*

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Art. 13. (Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione)

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.

Art. 14. (Conferenze di servizi)

1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza



preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale.

5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.



Art. 14-bis. (Conferenza semplificata)

1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

- a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
- b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
- c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;
- d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono



in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.

7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni.

Art. 14-ter. (Conferenza simultanea)

1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le

decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.

6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.

7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Art. 14-quater. (Decisione della conferenza di servizi)

1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.

3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.

4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Art. 14-quinquies. (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti)





1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.
2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.
3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti.
5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.
6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Art. 15. (Accordi fra pubbliche amministrazioni)

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.
- 2-bis. dall'articolo 11, commi 2 e 3, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.





Art. 16. (Attività consultiva)

1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
- 6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.



Art. 17. (Valutazioni tecniche)

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.

Art. 17-bis. Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assenti, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio



assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato dalla relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

Art. 18. (Autocertificazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

Art. 18-bis. (Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni)

1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.

Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, **anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2**, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, ~~disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e~~ prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure ~~stesse da parte del privato~~, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. **Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.**

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in ~~presenza di~~ condizioni previste dall'articolo 21-nonies.





4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 58 e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. ABROGATO

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 19-bis. (Concentrazione dei regimi amministrativi)

1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.

2. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

3. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.

Art. 20. (Silenzio assenso)

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi dell'articolo 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.



2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.

5-bis. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 21. (Disposizioni sanzionatorie)

1. Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. ABROGATO

2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20.

2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'articolo 19, comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.

CAPO IV-bis - EFFICACIA ED INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. REVOCA E RECESSO

Art. 21-bis. (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati)

1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.



Art. 21-ter. (Esecutorietà)

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

Art. 21-quater. (Efficacia ed esecutività del provvedimento)

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.

Art. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento)

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

1-ter. ABROGATO

Art. 21-sexies. (Recesso dai contratti)

1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

Art. 21-septies. (Nullità del provvedimento)

1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

2. ABROGATO





Art. 21-octies. (Annullabilità del provvedimento)

1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Art. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio)

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
- 2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

CAPO V

Art. 22. (Definizioni e principi in materia di accesso)

1. Ai fini del presente capo si intende:
 - a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
 - b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
 - c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
 - d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere

Art. 23. (Ambito di applicazione del diritto di accesso)

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.

Art. 24. (Esclusione dal diritto di accesso)

1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.



6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

- a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
- b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
- c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
- d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
- e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Art. 25. (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e nei limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della



Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.

5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.

5-bis. ABROGATO

6. ABROGATO



Art. 26. (Obbligo di pubblicazione)

1. ABROGATO

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

Art. 27. (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi)

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da dieci membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, anche in quiescenza, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, e uno scelto fra i professori di ruolo in materie giuridiche. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Con il segreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.

Art. 28. (Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio)

1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Segreto d'ufficio) - 1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento».

Art. 29. (Ambito di applicazione della legge)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.

2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.

2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.

2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti **la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni**, la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.



2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 30. (Atti di notorietà)

1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.

2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

Art. 31. ABROGATO





EDILIZIA



D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Artt. 5 e 20

Art. 5 (R) - Sportello unico per l'edilizia

1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del Capo V, Titolo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato Sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di segnalazione certificata di inizio attività.

1-bis. (L) Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell'assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160

1-ter. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

2. (L) Tale ufficio provvede in particolare:

a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; (ora artt. 23, 33 e 39, decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.).

b) a fornire informazioni sulle materie di cui alla lettera a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente testo unico, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;

c) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;

d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;

e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte II del presente testo unico.

3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo sportello unico per l'edilizia acquisisce ~~direttamente o tramite conferenza di servizi~~ ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare:

- a) il parere della azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;
- b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio;
- c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94;
- d) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 333 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- e) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
- f) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
- g) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ~~fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice;~~
- h) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività edilizia nella laguna veneta nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmus;
- i) il parere dell'autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici;
- l) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali;
- m) il nulla osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette

4. ABROGATO

4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire





1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.

2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, ~~acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 3, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente,~~ e formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. **Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.**

4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14 ter, comma 6 bis, della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.

6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al ~~comma 5 bis~~ **medesimo comma**, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 ~~a~~ **14-ter** ~~seguenti~~ della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al

pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello sottoposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

8. (L) Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9 agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

9. (L) ~~Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.~~

10. ABROGATO

11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.

12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedurali.

13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.



**Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.)**

Legge 25 agosto 2008, n. 133: Conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria – Art. 38

Art. 38. Impresa in un giorno

1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.

2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;

b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria,



artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale “impresa.gov” che assume la denominazione “impresainungiorno”, prevedendo forme di gestione congiunta con l’ANCI;

e) l’attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;

f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell’intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. **In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;**

g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l’attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l’amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell’avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall’articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell’avvalimento della stessa, ai sensi dell’articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al D.P.R. n. 160 del 2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.

3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attività produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie.

4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l’attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.

5. Il Comitato per la semplificazione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l’esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.

6. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160: Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 – Art. 7

Art. 7. Procedimento unico

1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate allo S.U.A.P. che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.
2. Verificata la completezza della documentazione, lo S.U.A.P. adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale, ~~ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3.~~
3. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile dello S.U.A.P. ~~può indire~~ **indice** una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, ~~anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali.~~ Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge.
4. ~~Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile dello S.U.A.P.~~
5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile dello S.U.A.P.. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.
6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a ~~14-ter~~ **14-quinquies** della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.
7. Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile dello S.U.A.P. e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.





Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59: Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 5;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro sull'inquinamento acustico;

Visti gli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, ai fini della definizione delle piccole e medie imprese;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visti gli articoli 25 e 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, recante regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese ed, in particolare, l'articolo 2;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa in data 10 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2011, recante misure per l'attuazione dello

sporzello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre 2012;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 22 novembre 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 29 novembre 2012;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ritenuto, alla luce del parere di Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, che l'autorizzazione unica ambientale debba avere comunque una durata non inferiore al periodo di validità massimo previsto per le autorizzazioni da questa sostituite, al fine di evitare maggiori oneri per le imprese, in linea con quanto stabilito dal citato articolo 23, comma 1, lettera c), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico;

Emana il seguente regolamento:

Capo I - Principi generali

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione della previsione di cui all'articolo 23, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di V.I.A. comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) autorizzazione unica ambientale: il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3;

b) autorità competente: la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale;





d) ~~gestore~~ la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- e) sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;
- f) modifica: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente;
- g) modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Capo II - Autorizzazione unica ambientale

Art. 3. Autorizzazione unica ambientale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell'autorizzazione unica ambientale.

3. E' fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite dello S.U.A.P..

4. Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla V.I.A. i relativi progetti.

5. L'autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall'autorità competente tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli

impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti dell'attività di autocontrollo all'autorità competente, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione.

6. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.

Art. 4. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è presentata allo S.U.A.P. che la trasmette immediatamente, in modalità telematica all'autorità competente e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, per i quali si chiede il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore.

2. Qualora l'autorità competente riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica allo S.U.A.P., precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.

3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si concludono entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata. Nel caso di richiesta di integrazione documentale ai sensi del comma 2, si applica l'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato dall'autorità competente, l'istanza è archiviata, fatta salva la facoltà per il gestore di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso, il termine è sospeso per il tempo della proroga.

4. Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, l'autorità competente adotta il provvedimento nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente allo S.U.A.P. che, rilascia il titolo. ~~Resta ferma la facoltà di indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.~~ La conferenza di servizi è sempre indetta dallo S.U.A.P. nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento compresi nell'autorizzazione unica ambientale.

5. Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a novanta giorni, lo S.U.A.P., salvo quanto previsto al comma 7, indice, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. In tale caso, l'autorità competente adotta l'autorizzazione unica ambientale entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda medesima. Tale atto confluisce nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. ~~I soggetti competenti in materia ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini della individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.~~

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo l'autorità competente promuove il coordinamento dei soggetti competenti, anche nell'ambito della conferenza di servizi.





Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio della formazione del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, lo S.U.A.P. trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente allo S.U.A.P. per il rilascio del titolo.

8. L'autorità competente trasmette, in modalità telematica, ogni comunicazione al gestore tramite lo S.U.A.P. e mette a disposizione del medesimo tutte le informazioni sulla documentazione da presentare e sull'iter relativo alla procedura di autorizzazione unica ambientale. Il S.U.A.P., assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 5. Rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale

1. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'autorità competente, tramite lo S.U.A.P., un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1.
2. E' consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.
3. L'autorità competente si esprime sulla domanda di rinnovo secondo la procedura prevista dall'articolo 4.
4. Per le attività e gli impianti per cui le istanze di rinnovo sono presentate nei termini di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.
5. L'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:
 - a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.

Art. 6. Modifiche

1. Il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.
2. Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4.
3. L'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata ai sensi del comma 1 è una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.
4. Le Regioni e le Province Autonome possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1.

Capo III - Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera

Art. 7. Autorizzazioni di carattere generale

1. E' fatta salva la facoltà del gestore di aderire tramite lo S.U.A.P., ricorrendone i presupposti, all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il S.U.A.P. trasmette, per via telematica, l'adesione all'autorità competente.

2. Per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more dell'adozione delle autorizzazioni di carattere generale previste dall'articolo 272, comma 2, del medesimo decreto legislativo da parte dell'autorità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera o), i gestori degli stabilimenti interessati comunicano tramite lo S.U.A.P. a tale autorità o ad altra autorità da questa delegata la propria adesione alle autorizzazioni generali riportate nell'Allegato I al presente regolamento, il quale trova applicazione in ciascuna Regione sino all'adozione della pertinente disciplina regionale.

3. Le autorizzazioni generali adottate dalle autorità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituiscono, per il territorio interessato, quelle riportate nell'Allegato I. Sono fatte comunque salve, fino alla scadenza, le adesioni alle autorizzazioni generali di cui all'Allegato I.

Capo IV - Disposizioni attuative

Art. 8. Oneri istruttori e tariffe

1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite. Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria la cui misura, sommata agli oneri di cui al precedente periodo, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale.

Art. 9. Monitoraggio

1. I Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in raccordo con la Conferenza Unificata e sentite le associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio almeno annuali sull'attuazione del presente regolamento volte a verificare, tra l'altro, il numero delle domande presentate allo S.U.A.P., i tempi impiegati per l'istruttoria, per l'invio telematico della documentazione agli enti competenti e per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento della conferenza di servizi.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 10. Disposizioni transitorie

1. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi.

2. L'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale. Sino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, le domande per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale sono comunque presentate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.

Art. 11. Poteri sostitutivi e abrogazioni





1. Decorsi inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente regolamento, applica l'articolo 2, commi da 9-bis a 9-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri sostitutivi già attribuiti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 269, comma 3, e per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all'articolo 281, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono attribuiti al soggetto responsabile dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che li esercita con le modalità e nei termini dei commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies del medesimo articolo.
3. Per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all'articolo 281, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, l'esercizio degli stessi può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del soggetto di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nell'articolo 269, comma 3, il quarto periodo è abrogato;
 - b) nell'articolo 272, comma 2, il quarto e sesto periodo sono abrogati;
 - c) nell'articolo 281:
 - 1) al comma 1 le parole: «; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269» sono abrogate;
 - 2) al comma 3 le parole: «; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269» sono abrogate;
 - 3) al comma 4 il secondo periodo è abrogato;
 - 4) il comma 8 è abrogato;
 - 5) il comma 11 è abrogato.

Art. 12. Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Allegato 1 (omissis)





AMBIENTE

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale – Artt. 9, 29-quater, 25 e 269



9. Norme procedurali generali

1. Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. L'autorità competente, ove ritenuto utile indice, così come disciplinato dagli articoli che seguono, una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.
3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure di seguito disciplinate, l'autorità competente può concludere con il proponente o l'autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.
4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.

29-quater. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale

1. Per le installazioni di competenza statale la domanda è presentata all'autorità competente per mezzo di procedure telematiche, con il formato e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 29-duodecies, comma 2.
2. L'autorità competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico. Tale consultazione è garantita anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente almeno per quanto riguarda il contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti, e gli elementi di cui alle lettere b), e), f) e g) del comma 13.
3. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, l'autorità competente pubblica nel proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresì pubblicate dall'autorità competente nel proprio sito web. È in ogni caso garantita l'unicità della pubblicazione per gli impianti di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto.
4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda.

5. La convocazione da parte dell'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di apposita Conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale, e, comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, nonché, per le installazioni di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'A.I.A., ha luogo ai sensi degli articoli ~~14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater 14 e 14-ter~~ della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Per le installazioni soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ferme restando le relative disposizioni, al fine di acquisire gli elementi di valutazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 8, e di concordare preliminarmente le condizioni di funzionamento dell'installazione, alla conferenza è invitato un rappresentante della rispettiva autorità competente.

6. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.

7. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies.

8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine di cui al comma 10 resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa.

9. ABROGATO

10. L'autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda.

11. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto. A tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, già definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane. Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216.

12. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalità previste dal presente decreto per la protezione dell'ambiente, nonché, la data entro la quale le prescrizioni debbono essere attuate.

13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa tempestivamente a disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili:

- a) informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento;
- b) i motivi su cui è basata la decisione;
- c) i risultati delle consultazioni condotte prima dell'adozione della decisione e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione;
- d) il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti per l'installazione o l'attività interessata;





- e) il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 29-sexies, ivi compresi i valori limite di emissione, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione ivi associati;
- f) se è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 10, i motivi specifici della deroga sulla base dei criteri indicati in detto comma e le condizioni imposte;
- g) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal gestore, in applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 13, al momento della cessazione definitiva delle attività;
- h) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso dell'autorità competente.

14. L'autorità competente può sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato VIII, qualora ciò si renda necessario per l'esigenza di salvaguardare ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L'autorità competente può inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprietà intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.

15. In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi l'autorità competente, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 12, assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma 10 sono raddoppiati.

25. Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione

1. Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto ambientale sono svolte dall'autorità competente.
2. L'autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 24, nonché, nel caso dei progetti di competenza dello Stato, il parere delle regioni interessate, che dovrà essere reso entro novanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1. L'autorità competente comunica alla Regione interessata che il proponente ha apportato modifiche sostanziali al progetto e fissa il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione, entro il quale la Regione può esprimere un ulteriore parere.
3. Contestualmente alla pubblicazione di cui all'articolo 24, il proponente, affinché l'autorità competente ne acquisisca le determinazioni, trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1, ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta a tal fine dall'autorità competente. Entro il medesimo termine il Ministero per i beni e le attività culturali si esprime ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto. A seguito di modificazioni ovvero integrazioni eventualmente presentate dal proponente, ovvero richieste dall'autorità competente, ove l'autorità competente ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali, sono concessi alle Amministrazioni di cui al presente comma, ulteriori quarantacinque giorni dal deposito delle stesse per l'eventuale revisione dei pareri resi.

3-bis. Qualora le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si siano espresse nei termini ivi previsti ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, l'autorità competente procede comunque a norma dell'articolo 26.

4. L'autorità competente può concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure.

269. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.

2. Il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione, accompagnata:

a) dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attività, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l'esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano;

b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attività ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti.

3. Per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di stabilimenti nuovi, l'autorità competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14, ~~comma 3~~, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per il rinnovo e per l'aggiornamento dell'autorizzazione l'autorità competente, previa informazione al comune interessato il quale può esprimere un parere nei trenta giorni successivi, avvia un autonomo procedimento entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In sede di conferenza di servizi o di autonomo procedimento, eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse all'autorità competente entro trenta giorni dalla relativa richiesta; se l'autorità competente non si pronuncia in un termine pari a centoventi giorni o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda stessa, il gestore può, entro i successivi sessanta giorni, richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di provvedere, notificando tale richiesta anche all'autorità competente.

4. L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271:

a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;

b) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;

c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento.





5. ABROGATO

6. L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata all'autorità competente con un anticipo di almeno quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere comunicati all'autorità competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonché il numero dei campionamenti da realizzare; tale periodo deve avere una durata non inferiore a dieci giorni, salvi i casi in cui il progetto di cui al comma 2, lettera a) preveda che l'impianto funzioni esclusivamente per periodi di durata inferiore. L'autorità competente per il controllo effettua il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento autorizzato.

7. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo ha una durata di quindici anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3. L'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione prima della scadenza ed il rinnovo delle autorizzazioni di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, prima dei termini previsti dall'articolo 281, comma 1, se una modifica delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Il rinnovo dell'autorizzazione comporta il decorso di un periodo di quindici anni.

8. Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne dà comunicazione all'autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta, ai sensi del presente articolo, una domanda di autorizzazione. Se la modifica per cui è stata data comunicazione è sostanziale, l'autorità competente ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi del presente articolo. Se la modifica è sostanziale l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessati dalla modifica o, a seguito di eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento. Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere successivamente. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 11. Il rinnovo dell'autorizzazione comporta, a differenza dell'aggiornamento, il decorso di un nuovo periodo di quindici anni. Con apposito decreto da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare l'allegato I alla parte quinta del presente decreto con indicazione degli ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m-bis), e con l'indicazione modifiche di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m) per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione.

9. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.

10. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità, con apposito provvedimento dall'autorità competente.

11. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo.

12. ABROGATO

13. ABROGATO

14. ABROGATO

15. ABROGATO



16. ABROGATO



DECRETI MADIA

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2016, n. 126: Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00140) - (GU n.162 del 13-7-2016)

Vigente al: 28-7-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 3 marzo 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 marzo 2016;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Libertà di iniziativa privata

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, reca la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, ivi incluse le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni. Resta ferma la disciplina delle altre attività private non soggette ad autorizzazione espressa.

2. Con successivi decreti legislativi, ai sensi e in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, sono individuate le attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «SCIA») od oggetto di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso. Allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica, le attività private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono libere.



Art. 2

Informazione di cittadini e imprese

Le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell'articolo 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali.

2. Fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale i moduli di cui al comma 1. In relazione alla tipologia del procedimento, nei casi in cui la documentazione debba essere individuata dall'amministrazione procedente ovvero fino all'adozione dei moduli di cui al comma 1, le medesime pubbliche amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione.

3. Fermi restando i rimedi previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, qualora gli enti locali non provvedano alla pubblicazione dei documenti di cui al presente articolo, le regioni, anche su segnalazione del cittadino, assegnano agli enti interessati un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano le misure sostitutive, nel rispetto della disciplina statale e regionale applicabile nella relativa materia. In caso di inadempienza della regione si provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.

4. L'amministrazione può chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto indicato nel comma 2. E' vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati ai sensi del comma 2, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione.

5. Ferme restando le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013, la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti di cui al presente articolo e la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi.

Art. 3

Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni). - 1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del

procedimento ai sensi dell'articolo 7. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.»;

b) all'articolo 19,

1) al comma 2, dopo le parole «può essere iniziata» sono inserite le seguenti: «, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2,»;

2) al comma 3,

a) le parole «, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e» sono soppresse;

b) la parole «stesse» è sostituita dalle seguenti: «da parte del privato»;

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non verificate, pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa.

L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.»;

c) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis (Concentrazione dei regimi amministrativi). - 1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.

2. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

3. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.»;

d) all'articolo 20, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.»;

e) all'articolo 21, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

«2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'articolo 19, comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.»;



f) all'articolo 29, comma 2-ter, dopo la parola «concernenti» sono inserite le seguenti: «la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni.»

Art. 4

Disposizioni transitorie e di attuazione

1. Ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 241 del 1990, le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 18-bis, 19 e 19-bis della stessa legge n. 241 del 1990, come introdotti o modificati dall'articolo 3, entro il 1° gennaio 2017.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando



DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2016, n. 127: Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n.124. (16G00141) - (GU n.162 del 13-7-2016)

Vigente al: 28-7-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 3 marzo 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 marzo 2016;

Acquisito il parere della Commissione bicamerale di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;

Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Titolo I

Disciplina generale della conferenza di servizi

Art. 1

Modifiche alla disciplina generale della conferenza di servizi

1. Gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sostituiti dai seguenti:



Art. 14 (Conferenze di servizi). - 1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.

2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni precedenti.

3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale.

5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.

Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;

d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.





Se necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter, in tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.

Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.

6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.

7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Art. 14-quater (Decisione della conferenza di servizi). - 1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indicazione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di

servizi, o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.

3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.

4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.

2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.

3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti.

5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.

6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.»

Titolo II

Disposizioni di coordinamento con le discipline settoriali della conferenza di servizi

Art. 2

Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia





1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 5:
 - 1) al comma 3 nell'alinea le parole «direttamente o tramite conferenza di servizi» sono soppresse;
 - 2) al comma 3, lettera g), le parole «, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice» sono soppresse;
 - b) all'articolo 20:
 - 1) al comma 3:
 - a) le parole da «, acquisisce» a «normativa vigente» sono sostituite dalla seguente: «e»;
 - b) è aggiunto in fine il seguente periodo «Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
 - 2) il comma 5-bis è abrogato;
 - 3) al comma 6 le parole «comma 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo comma» e le parole «da 14 a 14-ter» sono sostituite dalle seguenti: «14 e seguenti»;
 - 4) al comma 8 le parole «al comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
 - 5) il comma 9 è abrogato.

Art. 3

Modifiche alla disciplina dello Sportello unico per le attività produttive

1. All'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è soppresso.
2. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2 sono soppresse le parole «ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3»;
 - b) al comma 3, le parole «può indire» sono sostituite dalla seguente «indice» e le parole da «anche su istanza» fino a «discipline regionali» sono soppresse;
 - c) il comma 4 è abrogato;
 - d) al comma 6, le parole «a 14-ter» sono sostituite dalle seguenti «a 14-quinquies».

Art. 4

Modifiche alla disciplina dell'Autorizzazione unica ambientale

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59:
 - a) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
 - b) al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 5

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) all'articolo 9, comma 2, le parole «degli articoli 14 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 14»;
- b) all'articolo 29-quater, comma 5, le parole «14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater» sono sostituite dalle seguenti: «14 e 14-ter»;
- c) all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, le parole «istruttoria eventualmente» sono soppresse;
- d) all'articolo 269, comma 3, primo periodo, le parole «comma 3» sono soppresse.

*Art. 6**Disposizioni di coordinamento con la disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica*

1. Nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente decreto, sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

*Art. 7**Disposizione transitoria*

1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

*Art. 8**Clausola generale di coordinamento*

1. I rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dal presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando



Per copia conforme all'originale
 composta di n° 36 fogli
 e n° 71 facciate.
 Pescara, li 17 NOV. 2016

Dott.ssa Emanuela Di Stefano



SUAP del Comune di _____
 Istanza senza contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi (art.4 comma 7 del DPR 59/2013)
 Istanza con contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi (art.4 commi 4 o 5 del DPR 59/2013)

Esente bollo in quanto ente pubblico
 Bollo assolto in forma virtuale
 Bollo assolto in forma non virtuale

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA

(ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59)

1. DATI DEL GESTORE

Cognome _____ Nome _____

codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | |

nato a _____ prov. | | | stato _____ nato il | | | | | | | | | | |

residente in _____ prov. | | | stato _____

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. | | | | | | |

PEC / posta elettronica _____ Telefono fisso / cellulare _____

in qualità di: Titolare Legale Rappresentante Altro _____

2. DATI DEL REFERENTE AUA (compilare solo se il referente AUA non coincide con il gestore)

Cognome _____ Nome _____

codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | |

in qualità di _____

nato a _____ prov. | | | stato _____ nato il | | | | | | | | | | |

residente in _____ prov. | | | stato _____

indirizzo _____ n. _____ C.A.P. | | | | | | |

PEC / posta elettronica _____ Telefono fisso / cellulare _____

3. DATI DELLA DITTA / SOCIETA' / IMPRESA

Ragione sociale _____

codice fiscale / p. IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ prov. | | | n. | | | | | | | | | | |

con sede in _____ prov. | | | stato _____ località _____

indirizzo _____

C.A.P. | | | | | | | Telefono fisso / cell. _____ fax. _____

PEC/ posta elettronica _____



4. DATI DELL'IMPIANTO / STABILIMENTO / ATTIVITA'

4.1 Dati generali

Denominazione dell'impianto/stabilimento/attività _____

sito nel Comune di (esplicitare indirizzo) _____ prov. | | | |

Descrizione attività principale _____

4.2 Inquadramento territoriale (*)

Coordinate geografiche Nel sistema di riferimento Gauss Boaga	Lat _____ Long _____
Dati catastali	Foglio _____ particella _____
Eventuali Interferenze con Rete Natura 2000	<input type="checkbox"/> nessuna interferenza rilevata (riferimento a planimetria allegata) <input type="checkbox"/> breve descrizione delle interferenze rilevate e sulla necessità di Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) _____ <input type="checkbox"/> planimetria relativa ai vincoli ambientali e territoriali: posizionamento dell'impianto nella cartografia con specificazione di eventuali <input type="checkbox"/> vincoli territoriali ed ambientali, con particolare riferimento alla Rete Natura 2000 _____
Titolo/i abilitativi all'edificazione	<input type="checkbox"/> il manufatto/i sono provvisti del/i seguente/i titolo abilitativo all'edificazione: _____ rilasciato da _____ in data _____ <input type="checkbox"/> per il manufatto/i é/sono stato/i richiesto/i il/i seguente/i titolo abilitativo all'edificazione presso _____ in data _____

4.3 Attività svolte


Breve descrizione del ciclo produttivo

Attività principale _____ Codice ATECO | | | | | | | | | |

Attività secondaria _____ Codice ATECO | | | | | | | | | |

4.3.1 Produzioni (compilare solo nel caso l'attività realizzi produzioni) (*)

Attività	Tipologia di prodotti	Quantità	u.m.
codice ATECO	prodotto 1		
codice ATECO	prodotto 2		
codice ATECO	prodotto		





4.3.2 Materie prime e ausiliarie (per ciascun prodotto, compilare solo in presenza di materie prime, additivi, catalizzatori, miscele, prodotti intermedi) (*)

Produzione	Tipologia di materie prime e ausiliarie	Quantità annua	u.m.	Modalità di stoccaggio/deposito
prodotto 1				
prodotto 2				
prodotto				

si allegano n° _____ schede di sicurezza delle materie prime

4.4 Caratteristiche occupazionali (*)

	Note
Numero totale addetti (*)	
Numero di addetti stagionali (*)	
Periodo di attività (ore/giorno)	
Periodo di attività (giorni/anno)	
Periodo di attività (mesi/anno)	
Periodo di attività (giorni/settimana)	



IL GESTORE DELL'IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITA' RICHIEDE

5. ISTANZA

- il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale
- la **modifica sostanziale** dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da _____ con atto n. _____ del _____ e rilasciata dal SUAP _____ con atto n. _____ del _____
- il **rinnovo** dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da _____ con atto n. _____ del _____ e rilasciata dal SUAP _____ con atto n. _____ del _____

per le seguenti autorizzazioni o comunicazioni ricomprese nell'AUA¹:

- autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni (di seguito Codice dell'ambiente);
 rinnovo nuova modifica sostanziale proseguimento senza modifiche
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
 rinnovo nuova modifica sostanziale proseguimento senza modifiche
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Codice dell'ambiente;
 rinnovo nuova modifica sostanziale proseguimento senza modifiche
- autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 del Codice dell'ambiente;
 rinnovo nuova modifica sostanziale proseguimento senza modifiche
- comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 rinnovo nuova modifica sostanziale proseguimento senza modifiche
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
 rinnovo nuova modifica sostanziale proseguimento senza modifiche
- comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Codice dell'ambiente;
 rinnovo nuova modifica sostanziale proseguimento senza modifiche
- altri atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale compresi nell'AUA in base alla normativa regionale (specificare) _____ (*)
 rinnovo nuova modifica sostanziale proseguimento senza modifiche

Si allegano le schede di seguito indicate o, nel caso in cui non siano mutate le condizioni di esercizio alla base del precedente titolo autorizzativo, effettuata ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, le dichiarazioni che seguono



¹ Barrare solo le caselle corrispondenti alle autorizzazioni/comunicazioni di cui si necessita per l'avvio o la prosecuzione dell'attività



- ALLEGA LA SCHEDA A contenente i dati e le informazioni necessari per gli scarichi di acque reflue
- DICHIARA l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Autorizzazioni e titoli ambientali ex art. 3 DPR 59/2013" relativamente agli scarichi di acque reflue²

- ALLEGA LA SCHEDA B contenente i dati e le informazioni necessari per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue
- DICHIARA l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue
- DICHIARA che rientra tra i soggetti per i quali è prevista comunicazione semplificata di cui all'art. 23 della D.G.R. 500/2009 (produzione e/o utilizzazione di azoto proveniente da effluenti di allevamento compresa tra 3.001 e 6.000 kg/anno, calcolati con l'ausilio della tabella n. 1 Allegato 1, alla D.G.R.)

- ALLEGA LA SCHEDA C contenente i dati e le informazioni necessari per le emissioni in atmosfera per gli stabilimenti
- DICHIARA l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti

- ALLEGA LA SCHEDA D contenente i dati e le informazioni necessari per le emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga
- DICHIARA l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga

- ALLEGA LA SCHEDA E contenente i dati e le informazioni inerenti l'impatto acustico
- DICHIARA l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente all'impatto acustico

- ALLEGA LA SCHEDA F contenente i dati e le informazioni necessari per l'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
- DICHIARA l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente all'utilizzazione dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura

- ALLEGA LA SCHEDA G1 contenente i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi
- DICHIARA l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi

- ALLEGA LA SCHEDA G2 contenente i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti pericolosi
- DICHIARA l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle operazioni di recupero di rifiuti speciali pericolosi

N.B.: Se l'impresa presenta la richiesta di A.U.A. comprendente titoli abilitativi per i quali, al di fuori del procedimento A.U.A., il titolo si ottiene in maniera tacita, quale ad es. adesione all'autorizzazione in via generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/2006, potrà esercitare l'attività solo quando l'A.U.A. sarà rilasciata dal SUAP.



² Se il rinnovo riguarda un'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali che non contengono sostanze di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/06, presentare una dichiarazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 227/2011, ovvero che sono rimaste immutate:

- a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;
- b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione;
- c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;
- d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;
- e) la localizzazione dello scarico.

Se il rinnovo riguarda un'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali che contengono sostanze di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/06 è obbligatorio compilare la tabella di cui al punto 8 della scheda A.4.

6. DICHIARAZIONI

DICHIARA INOLTRE

6.1 Titoli abilitativi in materia ambientale sostituiti dall'AUA

che l'impianto/stabilimento/attività risulta in possesso dei seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

Scheda interessata	Ente	N° prot.	Del	Scadenza
(ad es.: scheda A – scarichi)				

6.2 Certificazioni ambientali volontarie

che sono state ottenute le seguenti certificazioni ambientali volontarie:

Certificazione	Autorità che ha rilasciato la certificazione	Numero	Data di emissione	Note
(ad es.: scheda A – scarichi)				

6.3 Ulteriori dichiarazioni

- Che l'attività non è assoggettata alla V.I.A. ai sensi del D.Lgs. 152/2006
- Che l'autorità competente _____ alla verifica della V.I.A. ha valutato la non assoggettabilità del progetto alla V.I.A. con provvedimento n° _____ del _____

Per copia conforme all'originale

Composta di n° 3 foglie n.° 6 fasciate.Pescara, li 17 NOV 2016

Dott.ssa Emanuela Di Stefano



SCHEDA A – SCARICHI DI ACQUE REFLUE

A.1 Quadro sinottico degli scarichi finali

che nell'impianto/stabilimento/attività sono presenti i seguenti scarichi, indicati sulla planimetria allegata, così come riportato nel quadro sinottico

TIPOLOGIA DELLE ACQUE REFLUE CONVOGLIATE AI DIVERSI SCARICHI (*)	TIPOLOGIA DI RECAPITO PER CIASCUNO SCARICO (ESISTENTE E NUOVO) (C)			TIPOLOGIA RICHIESTA SPECIFICA E SCARICHI INTERESSATI				
	Rete fognaria	Acque superficiali	Suolo o strati superficiali del sottosuolo ¹	Acque sotterranee ²	Rilascio	Modifica sostanziale	senza modifica sostanziale (*)	Rinnovo con modifica sostanziale (*)
Industriali								
Industriali assimilate alle domestiche	es. S1, S3					es. S1, S3		
Assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, esclusa lett. e	**		es. S2			es. S2		
Urbane	**		es. S4				es. S4	
Prima pioggia Meteoriche di dilavamento	***		***					
Altre tipologie (ad es., scambio termico, ecc.)								

** Non soggette ad autorizzazione

*** Escluse visto il parere della Regione Abruzzo riportato nella nota n° 17675 del 22/01/2015

A.2 Ciclo produttivo e utilizzo dell'acqua (da non compilare in caso di scarico di acque reflue urbane)


che nell'impianto/stabilimento/attività sono presenti i seguenti scarichi, indicati sulla planimetria allegata, così come riportato nel quadro sinottico

1	Descrizione attività (*)	<input type="checkbox"/> Industriale <input type="checkbox"/> Artigianale <input type="checkbox"/> Commerciale <input type="checkbox"/> Servizio <input type="checkbox"/> Altro [specificare] _____
2	Descrizione del ciclo produttivo	Descrizione sintetica del ciclo produttivo e dell'utilizzo dell'acqua (da non compilare nel caso di usi civili)
3	Materie lavorate, prodotte, utilizzate (*)	elenicare le materie prime, gli additivi, i catalizzatori, i prodotti intermedi, i prodotti finiti (compilazione alternativa alle tabelle 4.3.1 e 4.3.2 della parte generale)

1 Specificare le condizioni di deroga di cui all'articolo 103 del Codice dell'ambiente

2 Specificare le condizioni di deroga di cui all'articolo 104 del Codice dell'ambiente

C:\Users\gabriele.pitocco\ABRUZZO\esklapp\DGR LINEE GUIDA_AUA\02_Mobile AUA_scarichi_Ver 2.0 (3).doc





A.3 Quadro dei prelievi

- Non viene effettuato alcun prelievo idrico
- Il prelievo idrico relativo all'insediamento in esame viene effettuato nelle modalità specificate nel seguente quadro sinottico:

che nell'impianto/stabilimento/attività sono presenti i seguenti scarichi, indicati sulla planimetria allegata, così come riportato nel quadro sinottico

FONTE	DENOMINAZIONE/CODICE (*)	COORDINATE GEOGRAFICHE (*)		DATI CONCESSIONE AL PRELIEVO	PRELIEVO MASSIMO AUTORIZZATO (*)	PRELIEVO MEDIO EFFETTIVO (*)	UTILIZZAZIONE (*)			RIUSO	QT. RIUTILIZZATA (*)
		x	y				%	%	%		
Sorgenti				Ente, data, n° concessione	m ³ / anno	m ³ / anno	%	%	%	SI / No	m ³ / anno
Acquedotto											
Corpo idrico superficiale											
Pozzi											
Altro (specificare)											


Presenza di contatori Sì No





A.4. Descrizione dei punti di scarico
 come riportati nel quadro sinottico degli scarichi finali (A.1) del modulo e nella planimetria -- (sezione da redigere per ciascun punto di scarico finale)

1	Coordinate geografiche (*) Lat _____ Long _____ Nel sistema di riferimento Gauss Boaga
2	Destinazione dello scarico Indicare se acque superficiali / fognatura / suolo o strati superficiali del sottosuolo / acque sotterranee / altro (*) Nel caso di corpo idrico superficiale specificare se si tratta di un corpo idrico naturale o artificiale o fosso Nel caso di scarico in fognatura specificare di quale rete fognaria si tratta (indicando l'impianto di trattamento finale dei reflui della rete) Nel caso di recapito diretto indiretto nella rete di bonifica (nel canale _____) indicare N° concessione _____ del _____ (denominazione Consorzio) _____ rilasciata dal Consorzio di Bonifica _____
3	Modalità di scarico Indicare se continuo / saltuario / periodico se periodico indicare la frequenza (ore/giorno, giorni/settimana, mesi/anno)
4	Quantità di acqua reflua scaricata Portata media _____ m ³ /h Portata massima _____ m ³ /h Volume massimo _____ m ³ Misuratore di portata _____ Indicare se presente
5	Scarichi in forma associata Nello scarico confluiscono reflui provenienti da altri stabilimenti <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se nello scarico confluiscono reflui provenienti da altri stabilimenti (anche di altri gestori), fornire le seguenti informazioni per ogni stabilimento i cui reflui confluiscono nello scarico Ragione sociale _____ Partita IVA _____ Indirizzo _____ Codice ATECO attività produttiva (*) _____ Tipologia di acque reflue che recapitano nello scarico (*) <input type="checkbox"/> Domestico <input type="checkbox"/> Assimilabile al domestico <input type="checkbox"/> Industriale <input type="checkbox"/> Altro (*) Portata media giornaliera _____ Volume annuo (m ³ /anno) _____



<p>5 segue</p>	<p>Sistema di pre-trattamento (*)</p> <p><input type="checkbox"/> Nessuno <input type="checkbox"/> Fisico <input type="checkbox"/> Chimico <input type="checkbox"/> Biologico <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____</p> <p>Presenza di pozzetti di ispezione <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Lo scarico terminale è costituito dai seguenti scarichi parziali (*)</p>												
<p>6</p> <p>Composizione dello scarico terminale</p>	<p><input type="checkbox"/> Acque reflue industriali da processi produttivi <input type="checkbox"/> Acque reflue industriali di raffreddamento <input type="checkbox"/> Acque reflue industriali di lavaggio impianti/attrezzature <input type="checkbox"/> Acque reflue meteoriche di dilavamento <input type="checkbox"/> Acque di prima pioggia <input type="checkbox"/> Acque reflue domestiche <input type="checkbox"/> Acque reflue industriali assimilate alle domestiche <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____</p>												
<p>7</p> <p>Caratteristiche qualitative dello scarico terminale</p>	<p>Elencare le sostanze inquinanti presenti nello scarico terminale. La qualità è presunta se scarico nuovo, è effettiva se scarico esistente</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PARAMETRO</th> <th>CONCENTRAZIONI</th> <th>QUANTITÀ GIORNALIERA</th> <th>QUANTITÀ MENSILE SCARICATA (*)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	PARAMETRO	CONCENTRAZIONI	QUANTITÀ GIORNALIERA	QUANTITÀ MENSILE SCARICATA (*)								
PARAMETRO	CONCENTRAZIONI	QUANTITÀ GIORNALIERA	QUANTITÀ MENSILE SCARICATA (*)										



SI No **Se presenti, compilare la tabella sottostante**

DATI SULLE SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI NELL'INSEDIAMENTO E/O NELLO SCARICO

SOSTANZA PERICOLOSA NUMERO CAS	ELEMENTO COMPOSTO SOSTANZA	PRESENZA NELL'INSEDIAMENTO			PRESENZA NELLO SCARICO			
		PRODOTTA	TRASFORMATA	UTILIZZATA	VERIFICATA	MINIMA	MEDIA	MASSIMA

Nello stabilimento si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5, parte III, del Codice dell'ambiente e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del decreto suddetto o degli aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4 dell'allegato 5 (art. 125 comma 2 del Codice dell'ambiente)

SI No **Se presenti, compilare la tabella sottostante**


DATI SULLE SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI NELL'INSEDIAMENTO E/O NELLO SCARICO

SOSTANZA PERICOLOSA NUMERO CAS	ELEMENTO COMPOSTO SOSTANZA	PRESENZA NELL'INSEDIAMENTO			PRESENZA NELLO SCARICO		
		PRODOTTA	TRASFORMATA	UTILIZZATA	VERIFICATA	MINIMA	MEDIA

Nello stabilimento si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5, parte III, al Codice dell'ambiente e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del decreto suddetto o degli aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4 dell'allegato 5 (art. 125 comma 2 del Codice dell'ambiente)



8
 Presenza di sostanze pericolose [di cui all'art. 74, comma 2, lett. ee), del D.Lgs. 152/2006]



A	B (l/anno)	C (m³/h)	Ciclo produttivo
			Cadmio
			Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)
			Mercurio (settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri Alcalini)
			Esaclorocicloesano (hch)
			Ddt
			Pentaclorofenolo (pcp)
			Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin
			Esaclorobenzene (hcb)
			Esaclorobutadine
			Cloroformio
			Tetracloruro di carbonio
			1,2 dicloroetano (edc)
			Tricloroetilene
			Triclobenzene (tcb)
			Percloroetilene (per)

■ colonna A): barrare i/l/i cicli produttivi di interesse;
 ■ colonna B): indicare la capacità di produzione in tonnellate del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione/trasformazione/ utilizzazione delle sostanze indicate nella tabella o la presenza di tali sostanze nello scarico;
 ■ colonna C): indicare il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo in m³/h.

8 segue

9 Sistemi di controllo dei parametri analitici³

Da compilare se si tratta di acque reflue industriali
Indicare se presenti

Se presenti, specificare il sistema di misura utilizzato



³ Vedere art. 44 delle Norme tecniche di attuazione del P.T.A.
 C:\Users\gabrielita.pirocco\ABRUZZO\Desktop\DCR LINEE GUIDA_AQUA_MISURAZIONE_AUA_scientifici_Ver 2.0 (3).doc

A.5. Ulteriori dati tecnici per lo scarico di acque reflue urbane (*) Da non compilare visto il parere della Regione Abruzzo riportato nella nota n° 17675 del 22/01/2015


1	Agglomerato espresso in abitanti equivalenti	
2	Abitanti serviti dalla rete fognaria	Abitanti residenti n. _____ Abitanti fluttuanti n. _____
3	Presenza di acque reflue industriali nella rete fognaria	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se presenti allegare elenco specificando, per ogni insediamento, la ragione sociale, la tipologia degli scarichi industriali allacciati alla rete fognaria, le portate giornaliere, il relativo carico organico immesso nella rete fognaria espresso in Kg/giorno di BOD5
4	Raccolta di acque meteoriche	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5	Esistenza di scaricatori di piena	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se esistenti, indicare la localizzazione dello scaricatore di piena, gli estremi catastali del punto di scarico nel corpo recettore, la tipologia del corpo recettore

A.6 Recapito dei reflui

A.6.1. Se il refluo viene allontanato in **ACQUE SUPERFICIALI** specificare:

CORPO RECIPTORE	DENOMINAZIONE	NATURA DEL CORPO RECIPTORE	PORTATA MEDIA (m³/SEC)	PORTATA MINIMA (m³/SEC)	N° GIORNI CON PORTATA NULLA
Corpo idrico superficiale		(naturale/artificiale/fosso)		(se disponibile)	(se disponibile)

In caso di recapito in corpo idrico artificiale o fosso indicare l'autorità idraulica competente (come da concessione)
In caso di recapito in fosso indicare il corpo idrico naturale o canale artificiale recettore finale



A.6.2. Se il refluo viene allontanato sul SUOLO/STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO* specificare: **Da non compilare visto il parere della Regione Abruzzo riportato nella nota n° 17675 del 22/01/2015**

1	Distanza dal più vicino corpo idrico	mt	
2	Distanza minima dalla rete fognaria pubblica	mt	
3	Possibilità di convoglio o riutilizzo	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	In caso negativo, motivare l'impossibilità di convogliare i reflui in corpo idrico, in altre reti fognarie o di destinarli al riutilizzo
4	Distanza da punti di captazione o derivazione	Lo scarico terminale recapita al suolo o negli strati superficiali del sottosuolo ad una distanza di almeno 200 m da eventuali punti di captazione o di derivazione di acque destinate al consumo umano(art. 94 del Codice dell'ambiente) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
5	Tramite di dispersione nel sottosuolo	<input type="checkbox"/> Pozzo assorbente <input type="checkbox"/> Condotta disperdente <input type="checkbox"/> Fitodepurazione	
6	Profondità dal piano campagna	mt	

Lo scarico su suolo è ammesso solo quando sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici superficiali nel rispetto dei valori limite di cui al Codice dell'ambiente (art. 103 del Codice dell'ambiente)


Le distanze dal più vicino corpo idrico superficiale oltre le quali è permesso lo scarico sul suolo sono rapportate al volume dello scarico stesso secondo il seguente schema:


- a) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane:
- metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 500 m³
 - 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e 5000 m³
 - 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 5001 e 10.000 m³
- b) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali:
- 1.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 100 m³
 - 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 101 e 500 m³
 - 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e 2.000 m³

Gli scarichi aventi portata maggiore di quelle su indicate devono in ogni caso essere convogliati in corpo idrico superficiale, in fognatura o destinati al riutilizzo. (all. 5 Parte III del Codice dell'ambiente)

A.7. Sistema di depurazione delle acque reflue industriali (4)
Qualora siano presenti più impianti di trattamento, la compilazione della scheda deve essere ripetuta per ogni impianto di trattamento

1	Gestore dell'impianto di depurazione	
2	Tipo di trattamento dell'impianto	<input type="checkbox"/> Fisico <input type="checkbox"/> Chimico <input type="checkbox"/> Biologico <input type="checkbox"/> Altro _____
3	Potenzialità nominale di progetto dell'impianto	da esprimersi in abitanti equivalenti o m ³ /h
4	Caratteristiche impianto di depurazione	<p>linee acqua (n. linee _____)</p> <input type="checkbox"/> vasche di accumulo <input type="checkbox"/> grigliatura grossolana <input type="checkbox"/> grigliatura fine <input type="checkbox"/> dissabbiatura <input type="checkbox"/> disolea tura <input type="checkbox"/> sedimentazione primaria <input type="checkbox"/> ossidazione a biomassa adesa <input type="checkbox"/> ossidazione a biomassa sospesa <input type="checkbox"/> nitrificazione <input type="checkbox"/> denitrificazione <input type="checkbox"/> defosfatazione <input type="checkbox"/> sedimentazione secondaria <input type="checkbox"/> filtrazione <input type="checkbox"/> disinfezione finale <input type="checkbox"/> altro [specificare] _____
		<p>linee fanghi (n. linee _____)</p> <input type="checkbox"/> preispessitore <input type="checkbox"/> ispessimento dinamico <input type="checkbox"/> digestione anaerobica <input type="checkbox"/> digestione aerobica <input type="checkbox"/> disidratazione con centrifuga <input type="checkbox"/> disidratazione con nastro pressa <input type="checkbox"/> disidratazione con filtro pressa <input type="checkbox"/> postispessitore <input type="checkbox"/> letti di essiccamento <input type="checkbox"/> incenerimento <input type="checkbox"/> essiccamento termico <input type="checkbox"/> compostaggio <input type="checkbox"/> cogenerazione <input type="checkbox"/> altro [specificare] _____
5	Dati sui fanghi prodotti e loro modalità di smaltimento	<p>Fanghi prodotti _____ m³/anno, m³/giorno, % secc</p> <p>Eventuali modalità stoccaggio fanghi _____</p> <p>Smaltimento finale _____</p> <p>Presenza di pozzetto di controllo all'ingresso dell'impianto <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Presenza di pozzetto di controllo/ispezione in uscita dell'impianto <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Presenza di sistemi di controllo in automatico ed in continuo di parametri analitici <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Presenza di contatori ingresso/uscita <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Descrivere il protocollo di intervento in caso di disfunzioni improvvisate dell'impianto in grado di ridurre la capacità di trattamento dello stesso. Specificare le misure previste, ad esempio: - sistemi di allerta ottici e/o acustici per evidenziare eventuali disfunzioni a componenti impianto - reperibilità dei responsabili - protocollo di pronto intervento - mezzi o risorse interne o esterne disponibili</p>
6	Strumenti e modalità di controllo	
7	Modalità di gestione provvisoria dell'impianto	





A.8. Sistema di depurazione delle acque reflue domestiche/assimilabili (*)

<input type="checkbox"/> Fossa Imhoff Abitanti equivalenti serviti n. Comparto sedimentazione m³ Comparto digestione m³ Capacità totale m³ Distanza da fabbricati m Distanza da pozzi, condotte o serbatoi destinati ad acqua potabili m <input type="checkbox"/> Subirrigazione		
Lunghezza specifica di dispersione m Distanza da confini di proprietà m Distanza da fabbricati, aree pavimentate o altre strutture che impediscono il passaggio dell'aria nel terreno m Distanza da pozzi, condotte o serbatoi destinati ad acqua potabili m Distanza da altro impianto di subirrigazione m Distanza della falda dal piano campagna m		
<input type="checkbox"/> Fitodepurazione Superficie fitodepuratore m² <input type="checkbox"/> Filtro percolatore Distanza da pozzi, condotte o serbatoi destinati ad acqua potabili m Caratteristiche costruttive		
<input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____ Descrivere le modalità di trattamento: _____ Descrizione tipo di trattamento: _____		
2	Dimensioni del manufatto Distanza da fabbricati m Descrizione tipo di trattamento Dimensioni del manufatto m Distanza da fabbricati m Presenza di pozzetto di controllo all'ingresso dell'impianto <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No Presenza di pozzetto di controllo in uscita dell'impianto <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No Fanghi prodotti m³/anno, m³/giorno, % secc. Smaltimento finale % discarica, % agricoltura, % altro	
3	Produzione fanghi	

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**SCHEDA A – SCARICHI DI ACQUE REFLUE**

- Relazione tecnica predisposta e sottoscritta da tecnico abilitato e controfirmata del titolare dell'attività contenente:
 - descrizione ciclo produttivo e dei mezzi tecnici impiegati nel/i processo/i produttivo/i,
 - schema a blocchi relativo al processo produttivo con indicazione delle portate dei vari flussi di processo, comprese acque di raffreddamento, vapore, acque di lavaggio, acque di scarico, fanghi,
 - dichiarazione per presenza / assenza di sostanze "pericolose" nello scarico

- Corografia 1:25000 con ubicazione dell'insediamento, localizzazione dei punti d'immissione degli scarichi nel corpo ricettore, indicazione delle coordinate geografiche Gauss-Boaga di ogni punto di scarico;
- Planimetria catastale 1:2000 e planimetria 1:500 con riportato
 - 1) l'insediamento, la localizzazione di eventuali pozzi di approvvigionamento e degli impianti di depurazione;
 - 2) indicazione delle aree impermeabili distinte dalle aree permeabili;
 - 3) ubicazione degli stoccaggi nei piazzali;
 - 4) tracciato di tutte le reti fognanti (acque reflue di lavorazione, acque di raffreddamento, acque reflue dei servizi igienici, acque meteoriche[tetti e piazzali]) indicando il loro percorso dallo stabilimento fino al relativo punto d'immissione nel corpo ricettore, evidenziando il loro eventuale passaggio nell'impianto di depurazione, il relativo pozzetto di campionamento, il percorso della tubazione di scarico delle acque di sfioro eccedenti quelle di prima pioggia (se presente) fino al relativo punto d'immissione nel corpo ricettore.

- Planimetrie in scala idonea dell'insediamento con l'indicazione della rete fognaria interna, delle fonti di prelievo, dei pozzetti di prelievo fiscale, il numero degli scarichi (con riferimento ai numeri progressivi di cui alla tabella A.1 quadro sinottico degli scarichi); ogni tipologia di acqua reflue prodotta deve essere evidenziata con colore diverso. Nel caso di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo cartografia in grado di evidenziare l'ubicazione dell'impianto, il più vicino corpo idrico superficiale e il suo percorso, relazione sull'impossibilità tecnica o eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici superficiali e relazione geologico – idrogeologica sulla natura dei terreni soggetti allo scarico ed eventuali ripercussioni sui corpi idrici sotterranei e superficiali;


- Nel caso di assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti richiesti (riferimenti normativi: art.101 comma 7 del Codice dell'ambiente – Allegato 5 Parte III del Codice dell'ambiente Tabella 6 – DPR 19 ottobre 2011 n. 227 – Normativa regionale di settore);

Per copia conforme all'originale

Composta di n°6..... fogli
e n.°11..... fasciate.

Pescara, li 17 NOV 2016

Dott.ssa Emanuela Di Stefano




SCHEDA B – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA¹
SEZIONE B1 – EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO TAL QUALI O TRATTATI
B1.1 Dichiarazione e impegni del titolare della comunicazione

Dichiara

- di essere a conoscenza della normativa in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide e delle sanzioni che derivano dall'inosservanza delle disposizioni di legge;
- che le attività di utilizzazione agronomica non verranno effettuate prima di 30 giorni dalla data di presentazione all'autorità competente della presente comunicazione relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- di impegnarsi:
 - ad effettuare l'utilizzazione agronomica conformemente alle prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale vigente;
 - a comunicare tempestivamente all'autorità competente le variazioni relative alla consistenza dell'allevamento, alla tipologia, quantità e caratteristiche degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché le modifiche agli stoccaggi e ai terreni destinati all'applicazione degli effluenti;
- di conservare presso SEDE LEGALE/FRANTOI N. assieme alla copia della comunicazione inviata al SUAP la seguente documentazione:
 - le visure ed estratti dei fogli di mappa catastali dei terreni utilizzati per lo smaltimento degli effluenti (indicati nel quadro),
 - gli attestati di disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento (contratti d'affitto, atti privati);
 - il registro di utilizzazione annuale degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati;
 - la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti di effluenti zootecnici effettuati nella rete viaria pubblica;
 - la documentazione fiscale inerente la vendita di quote di effluenti prevista annualmente sulla quale sia espressamente citata la tipologia e il volume dell'effluente venduto;
 - i contratti in originale di cessione a detentori di effluenti;
 - gli originali dei verbali di collaudo decennali dei contenitori di stoccaggio degli effluenti non palabili;
- Inoltre (barrare e completare la sezione pertinente in rapporto alla produzione di azoto al campo da effluenti di allevamento) si impegna:
 - considerando che l'azienda produce un quantitativo di azoto annuo al campo superiore a 1000 Kg ed è situata e/o utilizza terreni ricompresi in zona vulnerabile da nitrati, a predisporre un piano di utilizzazione agronomica (P.U.A.) secondo le modalità e scadenze previste dalla DGR 10.05.2010, n. 383 Regione Abruzzo e trasmetterlo all'autorità competente come allegato alla presente comunicazione, e a conservarlo presso la sede Legale/ allevamento assieme alla copia della comunicazione;
 - considerando che l'azienda alleva più di 500 UBA a predisporre un piano di utilizzazione agronomica secondo le modalità e scadenze previste dalle Deliberazioni della Giunta regionale d'Abruzzo, DGR 10.05.2010, n. 383 per le aree vulnerabili da nitrati e dalla DGR 500 del 10.09.2009 per le aree non vulnerabili da nitrati, e trasmetterlo all'autorità competente come allegato alla presente comunicazione, e a conservarlo presso la sede Legale/ allevamento assieme alla copia della comunicazione;
 - considerando che gli allevamenti ricadono per consistenza nel campo di applicazione del punto 6.6 dell'all.VIII della Parte Seconda del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 (allevamento intensivo di pollame o di suini):
 - a) con più di 40.000 posti pollame;
 - b) con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o
 - c) con più di 750 posti scrofe.
 a predisporre un piano di utilizzazione agronomica secondo le modalità e scadenze previste dalle Deliberazioni della Giunta regionale d'Abruzzo DGR 10.05.2010, n. 383 per le aree vulnerabili da nitrati e dalla DGR 500 del 10.09.2009 per le aree non vulnerabili da nitrati, e trasmetterlo all'autorità competente come allegato alla presente comunicazione, e a conservarlo presso la sede Legale/ allevamento assieme alla copia della comunicazione;

¹ Si può presentare comunicazione redatta ai sensi della DGR500/2009 e 383/2010 e con della modulistica approvata con la Determinazione del 27.09.2012 n.DH27/189 della Regione Abruzzo Direzione Politiche Agricole e pubblicata sul Bura n.56 del 31.10.2012.





dichiara inoltre:

- di non aver richiesto/presentato altre autorizzazioni/comunicazioni in materia ambientale nella presente istanza di AUA (in caso di autorizzazioni/comunicazioni già ottenute/presentate, esse dovranno essere indicate nel quadro 6.1)
- di aver richiesto/presentato nella presente istanza di AUA l'autorizzazione/comunicazione relativa a (indicare la relativa scheda di interesse) _____

B1.2 Dati identificativi degli allevamenti

Identificazione allevamento

CODICE ALLEVAMENTO (DA ANAGRAFE ZOOTECNICA BDN)	COMUNE	INDIRIZZO E NUMERO CIVICO	UBICAZIONE

Identificazione impianto a biogas

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO E NUMERO CIVICO	CAP	COMUNE	LOCALITÀ


CUAA Azienda	
--------------	--

Codice anagrafe zootecnica identificativo di ogni allevamento	
---	--



B1.3 Consistenza e produzione di effluenti di allevamento

I. ALLEVAMENTO: consistenza media annuale, produzione di effluenti e azoto netto al campo per singolo allevamento sulla base dei parametri stabiliti in tab.1 e 2 del Dm 7 aprile 2006



CATEGORIA ANIMALI	TIPO STABILIZZAZIONE	DETTAGLI STABILIZZAZIONE	MEDIA CAPI	PESO VIVO TOTALE	LIQUAME	LETTAME	AZOTO TOTALE
			n./anno	t	Volume m ³ /anno Azoto kg/anno	Volume m ³ /anno Azoto kg/anno	kg/anno

II. TRATTAMENTI DIVERSI DALL'ANAEROBICO: dati relativi ai liquami trattati per singolo allevamento con riferimento alle linee riportate in tabella3 del Dm 7 aprile 2006 e s.a.

LINEA TRATTAMENTO	LIQUAME AVVIATO AL TRATTAMENTO	AZOTO CONTENUTO	PALABILE POST TRATTAMENTO		LIQUIDI POST TRATTAMENTO		AZOTO TOTALE
			Volume m ³ /anno	Azoto kg/anno	Volume m ³ /anno	Azoto kg/anno	
	m ³ /anno	kg/anno	Volume m ³ /anno	Azoto kg/anno	Volume m ³ /anno	Azoto kg/anno	kg/anno

III. ALTRI LIQUAMI: quantità di altri liquami prodotti: acque meteoriche e acque di lavaggio delle sale di mungitura



Acque	Volume m ³ /anno
Da sala mungitura	
Da platee stoccaggio	
Da spazi esterni	
Totale	

IV. TRATTAMENTO ANAEROBICO: dati relativi ai materiali trattati

CUAA AZIENDE CONFERENTI	EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO			ALTRE BIOMASSE	INGRESSO DIGESTORE		USCITA DIGESTORE	
	progr	Cod (pr/n,rea)	Specie		Liquame/palabile Azoto kg/anno	tipo	Azoto kg/t	Volume m ³ /anno
					Volume m ³ /anno	Azoto kg/anno	Volume m ³ /anno	Azoto kg/anno

IV. - bis. EFFLUENTE: separazione solido-liquido

EFFLUENTE AVVIATO AL TRATTAMENTO	AZOTO CONTENUTO	MACCHINA TRATTAMENTO	EFFICIENZA	% PALABILE POST TRATTAMI.	% CHIARIFICATO	VOLUMI M ³ /ANNO		AZOTO	
						PALABILE	LIQUIDO	PALABILE	LIQUIDO
m ³ /anno	kg/anno			%	%	m ³ /anno	m ³ /anno	kg/anno	kg/anno

V. VOLUMI CEDUTI: dati sulla cessione degli effluenti tal quali e/o trattati in impianto a biogas per singolo allevamento/impianto

CUAA Azienda acquirente	In qualità di utilizzatrice agronomica (detentore)	Scadenza contratto cessione	Sostanza ceduta	Volume ceduto	Azoto ceduto
	kg/anno			m ³ /anno	kg/anno


B1.4 Stoccaggi

Tipo di stoccaggio	Indirizzo o codice allevamento	Volume
		m ³ /anno



B1.5 Dati riassuntivi

Dati riassuntivi relativi a effluenti di allevamento/i tal quali e/o trattati in impianto a biogas presentano i seguenti dati totali



EFFLUENTI PRODOTTI PER ALLEVAMENTO/IMPIANTO	VOLUME m ³ /anno	AZOTO kg/anno	TITOLO N kg/m ³	AZOTO ZOOTECNICO %	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO gg	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO m ³
Liquame						
Liquame tal quale			0,00			0
Liquame dopo trattamento			0,00			0
Totale liquami	0	0	0,00			
Palablii (**)						
Letame bovino maturo			0,00			0
Palabile/solido post trattamento			0,00			0
Totale palablii	0	0	0,00			
Digestato						
Digestato tal quale			0,00			0
Liquido/clarificato (dopo trattamento) (**)			0,00			0
Totale liquido (*)	0	0	0,00			
Totale solido/palabile (dopo trattamento) (*)						
Totale (*)		0	0,00			

(**) Distinguere tra letame bovino maturo e palablii non compostati, ad es. pollina, frazione solida separata dai liquami)

B1.6 Terreni

I. Terreni utilizzabili da allevamento/impianto:

COMUNE	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	TITOLO DISPONIBILITÀ PARTICELLA	NOMINATIVO CONCEDENTE	SUPERFICIE CATASTALE DISPONIBILE HA, ARE	SUPERFICIE ZONA VULNERABILE HA, ARE	SUPERFICIE ZONA NON VULNERABILE HA, ARE	AZOTO SPANDIBILE KG	ORDINAMENTO COLTURALE PRATICATO	DISTANZA DA CONTENITORI DI STOCCAGGIO KM



I. Dati identificativi degli appezzamenti omogenei: (*)

COMUNE	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE (HA, ARA)	TIPOLOGIA DI SUOLO	PRATICA AGRONOMICA PRECEDENTE	MORFOLOGIA

II. Modalità di distribuzione utilizzate: (*)

TECNICA DI DISTRIBUZIONE	MACCHINARI E ATTREZZATURE	TERMINI DI DISPONIBILITÀ DEI MACCHINARI E ATTREZZATURE	
		PROPRIETÀ	CONTO TERZI

B1.7 Comunicazione del detentore che acquisisce gli effluenti ceduti per l'utilizzazione agronomica

Il detentore (non produttore) è identificato come segue

CUAA AZIENDA ACQUIRENTE	ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE INVIATA DAL PRODUTTORE DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO	SCADENZA CONTRATTO CESSIONE	SOSTANZA CEDUTA	VOLUME CEDUTO	AZOTO CEDUTO	TITOLO AZOTO CEDUTO
				m ³ /anno	kg/anno	kg/ m ³



SEZIONE B2 – ACQUE DI VEGETAZIONE E SANSE UMIDE**B2.1 Dichiarazioni e impegni del titolare della comunicazione**

dichiara

- o di essere a conoscenza della normativa in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide e delle sanzioni che derivano dall'inosservanza delle disposizioni di legge;
- o che le attività di spandimento non verranno effettuate prima di 30 giorni dalla data di presentazione all'autorità competente della presente comunicazione² ;
- o di impegnarsi:
 - ad effettuare l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide conformemente alle prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale vigente, alle disposizioni igienico-sanitarie, ambientali e urbanistiche e alle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità competente, nonché conformemente alle modalità della relazione tecnica allegata alla comunicazione;
 - a comunicare tempestivamente all'autorità competente le variazioni relative alla tipologia del ciclo di lavorazione, alla capacità produttiva del frantoio e ai volumi di reflui prodotti, ai siti utilizzati per lo spandimento, alle caratteristiche dei contenitori di stoccaggio;
- o di conservare presso SEDE LEGALE / FRANTOI N. assieme alla copia della comunicazione inviata al SUAP la seguente documentazione:
 - le visure ed estratti dei fogli di mappa catastali dei terreni utilizzati per lo spandimento delle acque di vegetazione (indicati nel quadro);
 - gli attestati di disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento (contratti d'affitto, atti privati);
 - la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti di acque di vegetazione effettuati nella rete viaria pubblica;
 - i contratti in originale di cessione delle acque di vegetazione;
 - gli originali dei verbali di collaudo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione;

allega alla presente comunicazione:

- relazione tecnica conformemente all'allegato 2 del DM 6 luglio 2005³ e delle discipline regionali di settore;
- dichiarazioni a firma del titolare del sito/dei siti di spandimento che è a conoscenza e si impegna a rispettare le disposizioni nazionali e regionali in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide.

dichiara inoltre:

- di non aver richiesto/presentato altre autorizzazioni/comunicazioni in materia ambientale nella presente istanza di AUA (in caso di autorizzazioni/comunicazioni già ottenute/presentate, esse dovranno essere indicate nel **quadro 6.1**)
- di aver richiesto/presentato nella presente istanza di AUA l'autorizzazione/comunicazione relativa a (indicare la relativa scheda di interesse) _____



² Il D.M. 6 luglio 2005 prevede la presentazione annuale della comunicazione.

³ Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari.

B2.2 Caratteristiche del frantoio

che il frantoio presenta le seguenti caratteristiche:

Tipologia del ciclo di lavorazione (pressione, continuo a 3 fasi, 2 fasi, ecc. a risparmio d'acqua) _____

Tonnellate di olive molibili in otto ore (potenzialità produttiva) t _____

Produzione stimata di acque di vegetazione e di sanse umide espresse in m³:acque di vegetazione m³ _____ sanse umide m³ _____

Giorni di durata prevedibile della campagna olearia: dal _____ al _____

Produzione annua media di sanse umide non inviate al sansificio, espressa in m³

Quantità di sanse umide inviate all'impianto di biogas _____ (*)

**B2.3 Caratteristiche dei siti di spandimento**

che i siti di spandimento risultano così identificati:

Periodo entro il quale si prevede di effettuare lo spandimento: dal _____ al _____

Quantità totali di acque di vegetazione e di sanse umide espresse in m³ che si prevede di spandere nei siti:acque di vegetazione m³ _____ sanse umide m³ _____

Nominativo ed indirizzo del/i titolare/i dei siti di spandimenti: _____

Codice fiscale dell'impresa agricola [_ _ _ _ _] [_ _ _ _ _] [_ _ _ _ _] [_ _ _ _ _] [_ _ _ _ _] [_ _ _ _ _] [_ _ _ _ _] [_ _ _ _ _]

Data di scadenza del contratto di gestione del sito dal [_ _] [_ _] [_ _] [_ _] [_ _] [_ _] [_ _] [_ _] al [_ _] [_ _] [_ _] [_ _] [_ _] [_ _] [_ _] [_ _]

(*)

Superficie agricola utilizzata per lo spandimento (espressa in ettari e are) ubicazione e attestazione del relativo titolo d'uso

COMUNE	FG.	MAPP.	SUPERFICIE HA ARE	TITOLO D'USO	ACQUE VEGETAZIONE (m ³)	SANSE (m ³)	ANNI DI SPANDIMENTO PREVISTI
Totale							

B2.3 Caratteristiche dei contenitori di stoccaggio

che i contenitori di stoccaggio presentano le seguenti caratteristiche:

Titolare del contenitore di stoccaggio _____

Volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide recepibili espresso in m³,
acque di vegetazione m³ _____ sanse umide m³ _____

Localizzazione (indirizzo, comune, provincia) _____

B2.4 Dati sulla cessione di acque di vegetazione e di sanse umide

che risultano ceduti i seguenti volumi:

CUAA AZIENDA ACQUIRENTE	IN QUALITÀ DI UTILIZZATRICE AGRONOMICA (DETENTORE)	SCADENZA CONTRATTO CESSIONE	SOSTANZA CEDUTA	VOLUME CEDUTO	AZOTO CEDUTO
				m ³ /anno	kg/anno

SEZIONE B3 – ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE DI CUI all'art. 101, comma 7, lettere a), b), e c) del Codice dell'ambiente E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI (*)

B3.1

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA AZIENDE APPARTENENTI AL SETTORE LATTIERO CASEARIO

B3.2

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA AZIENDE APPARTENENTI AL SETTORE VITIVINICOLO

B3.3

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA AZIENDE APPARTENENTI AL SETTORE ORTOFRUTTICOLO



ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA


 SCHEDA B – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

SEZIONE B1 – EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO
<input type="checkbox"/> Relazione tecnica e misure dirette della quantità e delle caratteristiche degli effluenti prodotti. (da allegare se l'azienda ha particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti per le quali non possono essere determinate le caratteristiche degli effluenti prodotti con i parametri previsti dalle tabelle della norma vigente),
<input type="checkbox"/> Copia di contratto/i stipulati tra il produttore degli effluenti e il detentore/i (da allegare se l'azienda cede effluenti a detentori);
<input type="checkbox"/> Piano di utilizzazione agronomica completo secondo le modalità previste dalla normativa vigente (art. 28 e allegato V del DM 7 aprile 2006 e [la Regione Abruzzo per il P.U.A. prevede solamente la compilazione on line, il sw necessario è reperibile al link http://www.direttivanitrati.arssa.abruzzo.gov.it/software-pua.html],
SEZIONE B2 – ACQUE DI VEGETAZIONE E SANSE UMIDE
<input type="checkbox"/> Documentazione prevista dalla D.G.R. 559/2009
<input type="checkbox"/> Dichiarazioni a firma del titolare del sito/dei siti di spandimento che è a conoscenza e si impegna a rispettare le disposizioni nazionali e regionali in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide
SEZIONE B3 – ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE DI CUI all'art. 101, comma 7, lettere a), b), e c) del Codice dell'ambiente E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI
<input type="checkbox"/> Relazione tecnica su condizioni di assimilazione, quantitativi e tipologia di acque da utilizzare, modalità di stoccaggio e applicazione, informazioni sulle colture oggetto di fertirrigazione
<input type="checkbox"/> Planimetria dell'insediamento con l'indicazione delle zone di produzione delle acque reflue, delle condotte fognarie delle stesse e dei contenitori di stoccaggio;

Per copia conforme all'originale

Composta di n° 6 fogli

e n.° facciate.

Pescara, li 17 NOV 2016
 Dott.ssa Emanuela Di Stefano




SCHEDA C – EMISIONI IN ATMOSFERA PER GLI STABILIMENTI

1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

1.1. Ciclo produttivo

Descrizione del ciclo lavorativo svolto nello stabilimento in cui sono collocati gli impianti/attività oggetto della domanda di autorizzazione.

In particolare il Gestore dovrà:

- a) Per ogni ciclo produttivo/lavorazione, descrivere, in modo dettagliato, tutte le fasi e le operazioni che lo caratterizzano;
- b) Per ogni singola fase lavorativa/operazione, dovrà essere fornita:
 - descrizione della fase e individuazione degli impianti che la compongono;
 - descrizione di ciascun impianto della fase (dimensionamento, potenzialità e condizioni d'esercizio, sistemi di regolazione e controllo nonché il valore dei parametri che ne caratterizzano, eventualmente, il minimo tecnico);
 - durata e modalità di svolgimento della fase, specificando ore/giorno, giorni/settimane, settimane/anno, e se continuo o discontinuo;
 - durata e descrizione di eventuali condizioni di funzionamento anomalo (avvio, arresto, guasto degli impianti, transitorio);
 - tempi necessari per il raggiungimento del regime di funzionamento e per l'interruzione dell'esercizio di ciascun impianto per ciascuna fase.
- c) Definire lo schema di flusso del ciclo lavorativo svolto nello stabilimento, suddiviso in fasi, con individuazione per ogni singola fase degli input (materie prime, combustibili ecc.) ed output (intermedi, prodotti, ecc), indicazione, per ciascuna fase, del/dei punto/i di emissione associato/i.

1.2. Produzioni, materie prime

Elencare, per ogni lavorazione/attività:

- a) la tipologia di prodotti e la capacità produttiva (eventualmente suddivisa per fasi),

Lavorazione/i	Prodotti finiti [tipologia]	Quantità	u.m.

Tab. 1 – Sintesi prodotti (compilazione alternativa alla tabella 4.3.1 della parte generale)

- b) tutte le materie prime (intermedi, ausiliari, materie prime seconde, combustibili ecc.), il loro consumo (giornaliero o annuo), le loro caratteristiche (tossicità, frasi di rischio ecc.) e le modalità di stoccaggio (silos, serbatoio, cumulo ecc. all'aperto, coperto ecc.)

Lavorazione/i	Materie prime, intermedie [tipologia]	Quantità annua	u.m.	Modalità di stoccaggio/deposito

Tab. 2 – Sintesi materie prime (compilazione alternativa alla tabella 4.3.2 della parte generale)



SOSTANZE/MISCELE/MATERIE PRIME E AUSILIARIE UTILIZZATE ¹								
n° progr.	Descrizione ²	Tipologia ³	Impianto /fase di utilizzo ⁴	Stato fisico	Indicazioni di pericolo ⁵	Composizione ⁶	Tenore di COV ⁷	
							quantità	u.m.
		mp ma						
		mp ma						
		mp ma						
		mp ma						
		mp ma						
		mp ma						

Tab. 3 – Dettaglio materie prime



¹ La compilazione della tabella riportata nella scheda presuppone che le schede di sicurezza dei singoli prodotti siano tenute presso lo stabilimento e che siano esibite su richiesta.
² Indicare la tipologia del prodotto, accorpando, ove possibile, prodotti con caratteristiche funzionali analoghe, in merito a stato fisico, modalità d'uso, etichettatura e frasi R (ad esempio indicare "fondi", "basi colore", "trasparenti ad alto solido", "inchiostri UV", "diluenti", "catalizzatori", "vernici poliuretatiche", etc.). Evitare, ove possibile, di inserire i nomi commerciali.
³ mp = materia prima; ma = materia ausiliaria.
⁴ Indicare il riferimento relativo utilizzato nello schema di flusso di cui alla lett. c) della sezione 1.1.
⁵ Indicare in questa colonna l'indicazione di pericolo della sostanza/prodotto/miscela (cfr. punto 15 della scheda di sicurezza).

Stato fisico	Indicazione di pericolo ⁵	Composizione
	es. H301 - Tossico se ingerito	(Riportare i dati indicati al punto 3 delle schede di sicurezza qualora specifici)

⁶ Riportare i dati indicati al punto 3 delle schede di sicurezza, qualora specificati.
⁷ Compilare il campo solo per i prodotti contenenti COV, indicando il dato ottenuto mediante analisi interna ovvero dedotto dalle indicazioni riportate nelle schede tecniche e/o nelle schede di sicurezza (punto 3 o 9 o 15 della scheda di sicurezza).
⁸ Inserire un dato previsionale di esercizio, se trattasi di nuovo stabilimento, o un dato relativo ad un anno di esercizio significativo, se trattasi di stabilimento esistente.

SP
h. Impianti di combustione
 Sigla impianto

Sigla impianto	Tipologia ⁹	Potenza del singolo focolare (MWt)	Combustibile	Consumo combustibile (mc/h, kg/h)	SM ¹⁰ o SC installato	Sistemi di abbattimento	Sigla emissione
A. Impianti industriali							
B. Impianti civili ¹¹							

Tab. 4 – Sintesi impianti di combustione

2 QUADRO EMISSIVO

Per ogni singola fase delle lavorazioni devono essere caratterizzate tutte le emissioni dal punto di vista quali-quantitativo, precisandone l'origine e le modalità di aspirazione e convogliamento (emissioni convogliate in atmosfera), ovvero le motivazioni per la loro non convogliabilità (emissioni diffuse).

2.1. Emissioni convogliate

Per ogni emissione dovrà essere compilata una scheda secondo il seguente schema:

PUNTO DI EMISSIONE E	
1	Provenienza (ad es. verniciatura, saldatura, ecc.)
2	Impianti/macchine interessate
3	Portata dell'aeriforme (Nm ³ /h)
4	Durata della emissione (h/g)
5	Frequenza della emissione nelle 24 h
6	Costante / Discontinua
7	Temperatura (°C)
8	Inquinanti presenti
9	Concentrazione degli inquinanti in emissione (mg/Nm ³) (in caso di nuovi impianti fornire stima previsionale)
10	Flusso di massa degli inquinanti in emissione (kg/h)
11	Altezza geometrica dell'emissione (m)
12	Dimensioni del camino Circolare – diametro (mm) Rettilineare – lato (mm) X lato (mm)
13	Materiale di costruzione del camino (*)
14	Tipo di impianto di abbattimento
15	Coordinate del punto di emissione
16	Note
17	Tenore di ossigeno %

Il riepilogo delle emissioni può essere effettuato sulla seguente scheda

Punto di emissione	Impianto/macchina di provenienza	Sigla ¹²	Portata (Nm ³ /h)
E	(righe da compilare per ciascun punto di emissione)		

⁹ Tipologia dell'impianto (es. caldaia a condensazione, caldaia ad olio diatermico, motore endotermico...)

¹⁰ SM: Sistema di Monitoraggio o Sistema di Controllo presenti

¹¹ Gli impianti termici civili di stabilimento (ovvero quelli la cui produzione di calore è esclusivamente destinata al riscaldamento, alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari) sono assoggettati alle disposizioni del Titolo II del Codice dell'ambiente però nel caso in cui la potenza termica nominale dell'impianto termico civile, calcolata come somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto (unico sistema di distribuzione e utilizzazione del calore prodotto) risulti uguale o superiore a 3 MWt, indipendentemente dal combustibile impiegato, tale impianto viene in ogni caso assoggettato all'autorizzazione prevista dall'art. 269 del Codice dell'ambiente e deve essere descritto in questa sezione.

¹² Codifica/denominazione attribuita dal gestore al punto di emissione/camino.



2.2 Caratteristiche sistemi di abbattimento

Per ogni sistema di abbattimento presente alle emissioni, dovrà essere fornita adeguata descrizione riportante, almeno, le seguenti informazioni (in alternativa, allegare scheda dell'impianto di abbattimento con le informazioni sotto riportate, facendo riferimento, eventualmente, a quanto previsto dalla normativa regionale pertinente):

- caratteristiche della corrente da trattare (portata, temperatura, umidità, concentrazione inquinanti)
- tipologia¹³ del sistema di abbattimento (es. filtro, scrubber, post-combustore...)
- parametri di dimensionamento (es. superficie filtrante, velocità attraversamento, tempo contatto, ecc);
- prestazioni del sistema di abbattimento (es. % abbattimento, livelli inquinanti in uscita);
- sistemi di regolazione e controllo installati (es. pressostato, triboelettrico, pHmetro, ecc.)
- modalità, tempi e frequenza della manutenzione del sistema di abbattimento.

2.3 Emissioni diffuse (non soggette ad art. 275)

Si intendono con questo termine gli effluenti come definiti dall'art. 268.1d del Codice dell'ambiente e s.m.i.. Il Gestore dovrà provvedere alla:

- a. Individuazione delle fasi del ciclo produttivo dalle quali possono originarsi le emissioni diffuse, fornendo le adeguate informazioni atte a dimostrarne la non convogliabilità, ovvero alla presentazione di un progetto riportante le modalità e le tempistiche del convogliamento qualora l'emissione si rivelasse tecnicamente convogliabile;
- b. Descrizione, per ogni fase, dei sistemi installati o degli accorgimenti adottati per limitare le emissioni diffuse, effettuando, se pertinente, un confronto con quanto riportato nell'Allegato V, Parte V del Codice dell'ambiente
- c. Laddove espressamente previsto da norme regionali o di carattere sanitario, stima o calcolo delle emissioni diffuse derivanti dallo stabilimento, espresso come flusso di massa di ciascun inquinante presente, descrivendo il procedimento di stima/calcolo utilizzato per ottenere i quantitativi. Se la stima è effettuata a partire da misure effettuate in ambiente di lavoro, è necessario allegare i relativi certificati analitici ed una planimetria nella quale siano indicati i punti di campionamento.

2.4 Emissioni di COV (per attività soggette ad art. 275)

La presente sezione dovrà essere compilata solo dalle Aziende rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 275 del Codice dell'ambiente e s.m.i. e sviluppato per ciascuna attività che supera singolarmente la soglia di consumo dell'Allegato III alla Parte V.

N. ordine attività ¹⁴	Attività	Soglia di consumo solvente	Consumo massimo teorico di solventi [t/anno] ¹⁵	Consumo di solventi [t/anno] ¹⁶	Capacità nominale [kg/gg] ¹⁷	Ore di attività / anno

Le tabelle dovranno essere redatte utilizzando grandezze di riferimento coerenti per tutte le voci ivi previste. Dovrà pertanto essere specificato se le voci siano tutte quantificate in massa di solventi oppure in massa equivalente di carbonio. Qualora occorresse convertire la misura alle emissioni da massa di solvente a massa di carbonio equivalente occorrerà fornire anche la composizione ed il peso molecolare medi della miscela, esplicitando i calcoli effettuati per la conversione.

Materia prima/ solvente ¹⁸	% COV	Residuo secco	Fattore di conversione ¹⁹	Consumo annuo (t COV/anno)	Consumo annuo (t C/anno)



¹³ Esempi tipologie: ciclone; filtro a tessuto; precipitatore elettrostatico; abbattitore ad umido; abbattitore ad umido venturi; assorbitore; adsorbitore; post-combustore termico; post-combustore catalitico.

¹⁴ In riferimento alla tabella 1, Parte III dell'Al. III alla Parte V del Codice dell'ambiente.

¹⁵ Consumo massimo teorico di solvente [t/anno]: ex art. 268 comma 1 lettera pp, il consumo di solventi calcolato sulla base della capacità nominale riferita, se non diversamente stabilito dall'autorizzazione, a trentatré giorni all'anno in caso di attività effettuate su tutto l'arco della settimana ed a duecentoventi giorni all'anno per le altre attività

¹⁶ Consumo di solventi [t/anno]: ex art. 268 comma 1 lettera oo: il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in uno stabilimento per le attività di cui all'articolo 275 per anno civile ovvero per qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo.

¹⁷ Capacità nominale [kg/gg]: ex art. 268 comma 1 lettera nn: la massa giornaliera massima di solventi organici utilizzati per le attività di cui all'articolo 275, svolte in condizioni di normale funzionamento ed in funzione della potenzialità di prodotto per cui le attività sono progettate.

¹⁸ Allegare le scheda di sicurezza delle sostanza/preparati.

¹⁹ 23 In alternativa al fattore di conversione da COV a C, dovranno essere fornite le seguenti informazioni: a) PM del COV; b) peso degli atomi di C nel COV o comunque esplicitare i calcoli effettuati.



3 PIANO GESTIONE SOLVENTI (*)

In caso di rinnovo o modifica sostanziale, dovrà essere allegato il Piano di Gestione dei Solventi secondo la tabella proposta, riportando la modalità di determinazione dei valori inseriti.

Input di solventi organici	t COV/anno
I1. quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati acquistati che sono immessi nel processo nell'arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa	
I2. quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati recuperati e reimmessi come solvente nel processo	
Output di solventi organici	t COV/anno
O1. Emissioni negli effluenti gassosi	
O2. quantità di solventi organici scaricati nell'acqua	
O3. quantità di solventi che rimane come contaminante o residuo nei prodotti all'uscita del processo.	
O4. Emissioni diffuse di solventi organici nell'aria. È inclusa la ventilazione generale dei locali nei quali l'aria è scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfianti e aperture simili.	
O5. quantità di solventi organici e composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche	
O6. quantità di solventi organici contenuti nei rifiuti raccolti	
O7. quantità di solventi organici da soli o solventi organici contenuti in preparati che sono o saranno venduti come prodotto avente i requisiti richiesti per il relativo commercio.	
O8. quantità di solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma non per riutilizzo nel processo, se non sono stati considerati ai sensi del punto O7.	
O9. quantità di solventi organici scaricati in altro modo.	
EMISSIONE DIFFUSA	t COV/anno
$F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8$	
$F = O2 + O3 + O4 + O9$	
EMISSIONE TOTALE	t COV/anno
$E = F + O1$	
CONSUMO DI SOLVENTE	t COV/anno
$C = I1 - O8$	
INPUT DI SOLVENTE	t COV/anno
$I = I1 + I2$	
EMISSIONE TOTALE BERSAGLIO (*)	
INPUT DI SOSTANZA SOLIDA	t s.s./anno
IMS. Materia Solida Immessa nel processo. (1) (Massima teorica)	
$EB = IMS \text{ (Massima teorica)} \times \text{Fattore (Tab. Parte IV)} \times (F \text{ Limite} + 5 \text{ o } 15)\%$	t COV /anno
$FE_{COVIMS} \text{ (Fattore di Emissione)} = t \text{ EB (Emissione Bersaglio)} / t \text{ IMS (Materia Solida Immessa)} - \text{VALORE LIMITE DI EMISSIONE}$	

(1) Obbligatorio in caso applicazione di valori limite di emissione espressi come Emissione Bersaglio

4 INFORMAZIONI GESTIONALI

Data prevista per messa in esercizio dell'attività: _____ (facoltativa)

Tempo previsto per messa a regime dell'attività: _____

5 PROGETTO DI ADEGUAMENTO

I Gestori degli impianti ai quali è richiesto un rinnovo dell'autorizzazione in loro possesso e necessitano di adeguamenti dovranno presentare congiuntamente alla presente relazione un piano dettagliato comprendente la descrizione tecnica degli interventi e delle azioni da intraprendere al fine di soddisfare i nuovi requisiti autorizzativi.

6 SPECIFICHE REGIONALI

Questa sezione è riservata.



SCHEDA D – EMISIONI IN ATMOSFERA PER IMPIANTI ED ATTIVITA' IN DEROGA IN AUA**D.1 Dichiarazioni**

che la presente istanza concerne la/e casistica/e di interesse: (*)

- l'installazione di un nuovo impianto/avvio di una nuova attività
- il rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale per attività già autorizzata ai sensi dell'art. 272 comma 2, del Codice dell'ambiente come indicato nella parte generale al quadro 6.1 della presente istanza
- il trasferimento di un impianto/attività esistente precedentemente sito nel Comune di _____
- l'esercizio di impianto/attività esistente precedentemente soggetto a diverso regime autorizzativo

che l'impianto/stabilimento/attività rientra nel campo di applicazione dell'articolo 272, commi 2 e 3 del Codice dell'ambiente e pertanto richiede di aderire:

- alla seguente autorizzazione di carattere generale prevista da normativa regionale per attività non ricomprese nell'all. 1 al D.P.R. 59/2013.:

Attività (*)	Autorità competente	Estremi del provvedimento
<i>(riga da compilare per ciascuna autorizzazione di carattere generale per cui si richiede l'adesione)</i>	l'autorità competente che ha adottato l'autorizzazione di carattere generale di riferimento (Provincia, Regione)	estremi dell'atto (delibera provinciale, regionale) con cui è stata adottata l'autorizzazione generale di riferimento

e allega la domanda di adesione secondo i modelli previsti dalla normativa regionale o provinciale sopra richiamata;

- all'autorizzazione di carattere generale per:

Attività	Allegato di riferimento n° DPR 13 marzo 2013, n. 59
<i>(riga da compilare per ciascuna attività per cui si richiede di aderire)</i>	Numero dell'allegato tecnico relativo alla specifica attività

dichiara che l'attività viene svolta con un impiego di materie prime: (*)

- non superiore alla 'soglia massima'
- superiore alla 'soglia massima'
- 'soglia massima' non prevista
- per la documentazione da allegare si faccia riferimento alla modulistica per impianti ed attività in deroga di cui al D.P.R. 59/2013 all. 1.

e dichiara che all'interno dello stabilimento non vengono svolte attività in regime di autorizzazione ordinaria fatte salve le eventuali eccezioni previste dalle specifiche normative regionali; che l'impianto/attività non emette sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità cumulabile particolarmente elevate, come individuate alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del Codice dell'ambiente che nell'impianto/attività non sono utilizzati le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 59/1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con Frasi di Rischio R45-R46-R49 R60-R61. Dichiara inoltre di impegnarsi a rispettare le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione generale sopra citata e negli specifici allegati tecnici corrispondenti alla/alle attività in deroga di cui in oggetto, che costituiscono parte integrante l'Autorizzazione stessa.

ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

SCHEDA C – EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI STABILIMENTI

- Schede dei sistemi di abbattimento (eventuale, qualora non siano state fornite le informazioni richieste nella sezione 2.2. della scheda C)
- Qualora la stima delle emissioni diffuse derivanti dallo stabilimento sia effettuata a partire da misure effettuate in ambiente di lavoro occorre allegare:
 - a. certificati analitici
 - b. planimetria con dettaglio dei punti di campionamento
- Elenco delle schede di sicurezza di sicurezza dei prodotti in lingua italiana aggiornate al CPL (in alternativa alla compilazione della tab. 3)
- Piano di gestione dei solventi
- Progetto di adeguamento
- Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata nella quale siano chiaramente individuati:
 - a. il perimetro dello stabilimento
 - b. le aree e le installazioni/macchine produttive (quali ad es. forni, reattori, stoccaggi, generatori di calore...) con specifica denominazione (M1, M2...Mn)
 - c. i tracciati dei sistemi di aspirazione e convogliamento
 - d. tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, torce...) con specifica denominazione (E1, E2..En)
 - e. l'altezza massima degli edifici che circondano lo stabilimento entro una distanza di 200 m e la loro destinazione (civile/industriale)
- Planimetria orientata in scala non inferiore a 1:1000 del sito ove è collocato lo stabilimento con indicazione della destinazione d'uso dell'area occupata dallo stesso e delle zone limitrofe
- Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) secondo modello allegato
- Schede tecniche di impianti connessi ad emissioni (aspiratori, ventole, ecc.)

Si precisa che l'autorità competente potrà richiedere, qualora da essa ritenuto utile, studio di ricaduta degli inquinanti.



ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

SCHEDA D - EMISSIONI IN ATMOSFERA PER IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA

- Relazione tecnica
- Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata nella quale siano chiaramente individuati:
 - a) il perimetro dello stabilimento
 - b) le aree e le installazioni/macchine produttive (quali ad es. forni, reattori, stoccaggi, generatori di calore...) con specifica denominazione (M1, M2...Mn)
 - c) i tracciati dei sistemi di aspirazione e convogliamento
 - d) tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, torce...) con specifica denominazione (E1, E2,, En)
- Progetto di adeguamento
- Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) secondo modello allegato



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

IMPIANTO: _____												Pag. _____ di _____			
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni		Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa		Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione [m o m x m]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno	
			[h/giorno]	[Giorni/anno]					(gr/h)	(Kg/anno)					
E 1															
E ...															
<p>Per copia conforme all'originale Composta di n° <u>5</u> fogli e n.° <u>8</u> fasciate. Pescara, li <u>17</u> <u>NOV</u> <u>2016</u></p> <p><i>Dott.ssa Emanuela Di Stefano</i> <i>[Signature]</i></p>															
<p>Altri (specificare): _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>															
<p>A.U.V = Abbattitore a umido Venturi A.S = Assorbitore P.E = Precipitatore elettrostatico P.C = Postcombustore catalitico P.T = Postcombustore termico</p>															
<p>(*) C= Ciclone A.U = Abbattitore a umido A.D = Adsorbitore F. I. = Filtro a tessuto</p>															
<p>Timbro e firma del Gestore</p> <p>_____</p> <p>Timbro e firma del Tecnico abilitato</p> <p>_____</p>															



SCHEDA E - IMPATTO ACUSTICO

E.0
 L'istanza di A.U.A., ai sensi di quanto previsto all'art. 8, commi 4 e 6 della L. 447/1995:

<input type="checkbox"/> contiene documentazione di previsione di impatto acustico	in quanto inerente: <input type="checkbox"/> domanda per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali (L. 447/95 – art. 8 comma 4) <input type="checkbox"/> provvedimento comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture di cui al punto sopra (L. 447/95 – art. 8 comma 4) <input type="checkbox"/> domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive di cui al punto precedente, nel caso in cui si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della L. 447/1995 - in tal caso la documentazione deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti (L. 447/95 – art. 8 comma 6)
<input type="checkbox"/> NON contiene documentazione di previsione di impatto acustico	in quanto inerente: domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali che si prevede possano produrre valori di emissione NON superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della L. 447/1995

E.1 Impianto a ciclo produttivo continuo

L'impianto/stabilimento/attività, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 11 dicembre 1996 (Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo)

- rientra nella categoria degli Impianti a ciclo produttivo continuo
- NON** rientra nella categoria degli Impianti a ciclo produttivo continuo

Se l'impianto rientra nella categoria degli Impianti a ciclo produttivo continuo:

- impianto** in esercizio o autorizzato all'esercizio o per il quale era stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio precedentemente al 19/03/1997¹
- impianto NON** in esercizio o autorizzato all'esercizio o per il quale era stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio precedentemente al 19/03/1997

E.2 Verifica delle sorgenti rumorose

E' stata verificata la compatibilità delle sorgenti rumorose con i valori limiti di emissione ed immissione, stabiliti in base alla classificazione acustica del territorio, e con il criterio differenziale, se applicabile, e che:

- è stata presentata **documentazione di impatto acustico** a _____ Prot. N. _____ in data [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
- si allega **documentazione di impatto acustico**, a firma di tecnico abilitato competente in acustica ambientale, in quanto l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8, commi 4 e 6 della L. 447/1995
- si allega **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della l. n. 447/1995
- è stato predisposto un **Piano di Risanamento Acustico**, presentato a _____ Prot. N. _____ in data [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
- è in corso di realizzazione il **Piano di Risanamento Acustico**, presentato a _____ Prot. N. _____ in data [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

E.3 Attività a bassa rumorosità

che nell'impianto/stabilimento/attività vengono svolte esclusivamente attività a bassa rumorosità (elencate nell'allegato B del d.P.R. n. 227/2011) che non comportano emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale ovvero, ove questa non sia adottata, dal D.P.C.M. 14/11/1997 e pertanto (ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 3, d.P.R. n. 227/2011):

- NON** allega documentazione di impatto acustico
- allega **dichiarazione sostitutiva di atto notorietà**



¹ In tal caso l'impianto è tenuto al rispetto del criterio differenziale (per ricettori posti in aree diverse da quelle esclusivamente industriali) solo quando non siano rispettati i valori assoluti di immissione.

ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

SCHEDA E - IMPATTO ACUSTICO

- Valutazione di Impatto Acustico ai sensi della L. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6, predisposta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale in base a quanto previsto dalla D.G.R. 770P del 14/11/2011
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa al rispetto dei limiti





Documentazione inerente la Valutazione di previsione di impatto acustico e la Valutazione del clima acustico: contenuti previsti dalla D.G.R. 770P del 14/11/2011
(si invia a seguire puntualmente lo schema sottostante)

1) **Descrizione della tipologia dell'opera o attività di progetto**

Ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita la tipologia dell'attività; descrizione del ciclo produttivo o tecnologico degli impianti di produzione e degli impianti tecnologici (ventilazione condizionamento, refrigerazione, ecc.), eventuali impianti di diffusione sonora e tutte le attrezzature e i macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, delle aree destinate al carico/scarico merci ed al parcheggio, nel caso di attività produttiva riportare codice ISTA e categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.)

2) **Descrizione delle caratteristiche temporali dell'attività e degli impianti**

Indicare l'eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante l'esercizio vengano mantenute aperte superfici vetrate (porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, ecc.

3) **Descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate, ecc.)**

Descrivere le caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati e alle loro prestazioni acustiche in opera (ai sensi del DPCM 05/12/1997); per i locali da destinare ad attività commerciali (circoli privati, pubblici esercizi), artigianali e professionali, collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazioni ad ambiente abitativo, occorre fornire la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono. Occorre inoltre valutare ed eventualmente impedire qualunque tipo di propagazione di rumore per via solida, indicando opportuni accorgimenti ed opere di bonifica. In caso di circoli privati e pubblici esercizi occorre specificare la capacità ricettiva massima, l'orario di apertura al pubblico, l'eventuale utilizzo di aree esterne nonché la disponibilità di parcheggio e per i veicoli, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza degli avventori

4) **Descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o attività e loro ubicazione,**

Indicazione dei dati relativi alla potenza acustica (e/o i livelli di emissione in pressione sonora) delle differenti sorgenti sonore, forniti dal produttore o disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure fonometriche effettuate su impianti o apparecchiature dello stesso tipo. Deve essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti impulsive e tonali, nonché le caratteristiche di direttività di ogni singola sorgente. In situazioni di incertezza progettuale sulla tipologia o sul posizionamento delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate, è ammessa l'indicazione di livelli di emissione stimati per analogia con quelli derivanti da sorgenti simili, a patto che tale situazione sia evidenziata in modo esplicito e che i livelli di emissione stimati siano cautelativi

5) **Planimetria aggiornata**

Con indicazione il perimetro o confine di proprietà e/o attività, le destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta, i ricettori² presenti, con particolare riguardo a quelli sensibili (quali ad esempio scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici, insediamenti residenziali) nonché i valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del DPCM 14/11/1997. In carenza della classificazione medesima, il tecnico dovrà formulare un'ipotesi di individuazione delle classi acustiche sulla base di criteri tecnici stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge Regionale n. 23 del 17/07/2007



² Per ricettore si intende; qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo, come definito dall'art. 2 della L. 447/1995, comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti strumenti urbanistici e loro varianti.

6) Individuazione delle **principali sorgenti sonore già presenti**

Principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio ed indicazione dei **livelli di rumore ante-operam** in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in attuazione delle vigenti pianificazioni urbanistiche. La caratterizzazione dei livelli *ante-operam* è effettuata attraverso misure articolate sul territorio con riferimento a quanto stabilito dal D.M. Ambiente 16/03/1988 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico), nonché criteri di buona tecnica indicati ad esempio nelle norme UNI 10855 del 31/12/1999 (Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti) e UNI 9884 del 21/07/1997 (Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale)

7) Valutazioni di **conformità alla normativa** dei livelli sonori dedotti da **misure o calcoli previsionali**

Valutazioni di **conformità alla normativa** dei livelli sonori dedotti da **misure o calcoli previsionali** dei livelli sonori generati dall'opera o attività, sia al confine di proprietà che nei confronti dei recettori e dell'ambiente esterno circostante, esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di **emissione** e di **immissione assoluti**, nonché ai livelli **differenziali**, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei ricettori individuati

8) **Calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare indotto**

Calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori; deve essere valutata, inoltre, la rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli

9) **Descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico**

La descrizione degli **eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico** necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell'opera proposta

10) **Analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere**

Analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere, secondo il percorso logico indicato ai punti precedenti, e puntuale indicazione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi che saranno adottati per minimizzare il disturbo e rispettare i limiti (assoluto e differenziale) vigenti all'avvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della Legge 447/1995 e dell'art. 7, comma 1, della Legge Regionale 23/2007, qualora tale obiettivo non fosse raggiungibile; **programma dei rilevamenti di verifica**, da eseguirsi a cura del proponente, durante la realizzazione e l'esercizio di quanto in progetto

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 4 della L.R. 23/2007, per le attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico e che comunque garantiscono il rispetto dei limiti di accessibilità e tollerabilità delle emissioni sonore, è sufficiente produrre, da parte del progettista, ove previsto, ovvero dal titolare dell'attività, un'asseverazione, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/200, attestante tale condizione. Tale procedura NON è applicabile alle opere contemplate all'art. 8, commi 1 e 2, della L. 44/1995.

Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 1400, la documentazione di previsione di impatto acustico è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora contenga gli elementi individuati nei presenti criteri.





Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni
ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 227/2011

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ () il _____
c.f. _____ residente a _____ ()
in via/p.zza _____ n. ____ nella sua qualità di (barrare la voce
d'interesse):
 titolare della ditta individuale
 legale rappresentante
 consulente in materia di inquinamento acustico
(abilitazione _____)
della Ditta " _____"
C.F. _____ p. IVA _____ con sede operativa
in _____ (),
via/p.zza _____ n. ____ e sede legale nel
comune di (³) _____ (),
via/p.zza _____ n. ____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con riferimento all'attività di _____ svolta presso l'impianto sito nella sede operativa sopra specificata,

COMUNICA

che la presente Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 5, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e ss.mm., nonché dell'art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49-quater del D.L. 31 maggio 2010, n. 78", convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122,

DICHIARA

(barrare la voce d'interesse)

- che l'attività di cui sopra è a **bassa rumorosità**, come descritta all'art. 4 - comma 1 - del D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 ed è compresa tra quelle dell'elenco **Allegato B** del medesimo D.P.R.. Dichiaro inoltre che nei medesimi locali **NON sono/NON saranno utilizzati** impianti di diffusione sonora, ovvero non sono/non saranno svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

³ compilare solo se diversa dalla sede operativa di cui sopra





oppure

- che l'attività di cui sopra è a **bassa rumorosità**, come descritta all'art. 4 - comma 1 - del D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 ed è compresa tra quelle dell'elenco **Allegato B** del medesimo D.P.R.. Dichiaro inoltre che nei medesimi locali **sono/saranno utilizzati** impianti di diffusione sonora, ovvero vengono/verranno svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, ma che le emissioni di rumore prodotte **NON sono/ NON saranno superiori** ai limiti assoluti, nonché se applicabili ai limiti differenziali diurni e notturni, stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale (ove esistente) per l'area ove insiste l'impianto, o ai limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 (ove il comune non abbia adottato la classificazione acustica).

oppure

- che l'attività di cui sopra non rientra tra quelle **nell'elenco Allegato B** del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 e che le emissioni di rumore prodotte dall'attività **NON sono/ NON saranno superiori** ai limiti assoluti, nonché se applicabili ai limiti differenziali diurni e notturni, stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale (ove esistente) per l'area ove insiste l'impianto, o ai limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 (ove il comune non abbia adottato la classificazione acustica).

_____ li _____

Firma _____

N.B.: ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, la firma del dichiarante deve essere apposta in presenza del dipendente addetto dell'Ente cui la dichiarazione è indirizzata. In caso di invio a mezzo posta fax, etc., è necessario allegare copia (fronte/retro), non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.

Per copia conforme all'originale

Composta di n°3..... fogli

e n.°6..... fasciate.

Pescara, li17 NOV 2016.....

Dot. ssa Emanuela Di Stefano

SCHEDA F – UTILIZZO DEI FANGHI DERIVANTI DAL PROCESSO DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA**F.1 Dichiarazioni e impegni del titolare dell'autorizzazione**

il soggetto proponente dell'istanza precisa/dichiara quanto segue:

- i fanghi di depurazione, per cui si richiede l'autorizzazione all'utilizzazione in agricoltura ai sensi dell' art. 9 del d.lgs. 99/92, sono prodotti e stoccati presso gli impianti indicati nella **relazione tecnica allegata** alla presente istanza;
- nell'esercizio dell'attività si atterrà al piano di distribuzione/utilizzazione allegato alla presente istanza;
- il soggetto che ha il diritto di esercitare attività agricola per terreni sui quali si intendono utilizzare i fanghi acconsente allo spandimento, come emerge dalle **dichiarazioni allegate** alla presente richiesta;
- di impegnarsi a:
 - rispettare nell'esercizio delle attività le disposizioni normative regionali di settore e prescrizioni indicate da ciascuna Autorità contenute all'atto del rilascio dell'autorizzazione;
 - inviare ogni 4 anni un aggiornamento complessivo dei dati contenuti nella presente autorizzazione;
 - conservare il registro di utilizzazione (compilato ai sensi dell'art. 15 del d.lgs 99/92) per un periodo non inferiore a 6 anni dall'ultima annotazione;
 - inviare, entro la fine di febbraio di ogni anno, all'Autorità Competente la "scheda riassuntiva" riferita all'anno solare precedente;
 - conservare ed esibire, nel caso venisse richiesto dall'ente autorizzante e/o dall'organo di controllo, la scheda di accompagnamento e il registro dei terreni;
 - notificare con almeno 10 giorni di anticipo al SUAP sul cui territorio si intende effettuare lo spandimento, l'inizio delle operazioni di utilizzazione del fango, con l'indicazione: della data di inizio, degli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi, dei dati analitici dei fanghi e dei terreni nel rispetto della frequenza dei controlli stabilita dagli artt. 10, 11 del d.lgs.92/99 (per entrambi solo se sono intervenute variazioni nella composizione rispetto a quanto presentato in sede di richiesta di autorizzazione) e l'indicazione delle superfici su cui si intendono applicare i fanghi (indicando comune/foglio/mappale/superficie Ha/coltura in atto/coltura prevista/date previste); a tale notifica devono essere allegati, solo qualora siano intervenute variazioni rispetto a quanto comunicato in sede di richiesta dell'autorizzazione, il titolo di disponibilità dei terreni ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni sui quali si intende utilizzare i fanghi.



dichiara inoltre che il soggetto utilizzatore dei fanghi

F non ha richiesto/presentato altre autorizzazioni/comunicazioni in materia ambientale nella presente istanza di AUA
(in caso di autorizzazioni/comunicazioni già ottenute/presentate, esse dovranno essere indicate nel quadro 6.1)

F ha richiesto/presentato nella presente istanza di AUA l'autorizzazione/comunicazione relativa a
(indicare la relativa scheda di interesse) _____

ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

SCHEDA F - UTILIZZO DEI FANGHI DERIVANTI DAL PROCESSO DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

- Relazione tecnica sulla produzione e tipologia dei fanghi, sugli impianti di stoccaggio e sui dati tecnici di identificazione dei terreni e delle colture
- Relazione contenente evidenza di vincoli di tipo pedologico, urbanistico, paesaggistico ed ambientale (nitrati, aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, art. 94 Codice dell'ambiente del Codice dell'ambiente falde, pozzi, etc.) corredate da specifica cartografia indicata dall'Autorità competente in sede di presentazione dell'istanza di AUA (es. CTR, IGM)
- Consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola per i suoli sui quali si intendono utilizzare i fanghi (con indicazione di Comune, foglio, mappale e particella);
- Titolo di disponibilità dei terreni ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con indicazione di comune, foglio, mappale
- Estratti di mappa dei terreni sui quali è previsto l'utilizzo agricolo dei fanghi (ove previsto dall'Autorità competente)
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della disponibilità dei sistemi di stoccaggio;
- Analisi dei terreni (vedere D.Lgs. 99/92 e gli eventuali ulteriori parametri richiesti dall'Autorità competente)
- Analisi dei fanghi (vedere D.Lgs. 99/92 e gli eventuali ulteriori parametri richiesti dall'Autorità competente) Piano di distribuzione/utilizzazione dei fanghi (ove previsto dall'Autorità competente). Tale documento deve prevedere quanto segue:
 - tempi, quantitativi, tipologie e modalità di utilizzazione dei fanghi in rapporto alle esigenze delle colture ed agli ordinamenti colturali in atto e previsti (il Piano è redatto e attuato secondo le linee guida regionali ove presenti)
 - caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi

per copia conforme all'originale

Composta di n° 1 fogli

e n° 1 fasciate.

Pescara, li 17 NOV 2016

Dott.ssa Emanuela Di Stefano





SCHEDA G1 - OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

G1.1 Dichiarazioni e impegni del soggetto che propone l'istanza.

Il soggetto proponente dell'istanza dichiara quanto segue

- ③ di effettuare le operazioni di recupero indicate nella sezione G1.3 nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel del Codice dell'ambiente delle norme tecniche specifiche adottate con D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e delle vigenti leggi sulla tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente;
- ③ che l'insediamento interessato dalla/e attività funzionali è quello di cui alla sezione 4 della parte generale
- ③ che il direttore tecnico responsabile dell'attività è
 - il gestore
 - un soggetto diverso dal gestore

DATI DEL DIRETTORE TECNICO (compilare solo se diverso dal gestore)

Cognome _____ Nome _____
 codice fiscale [] nato il [] [] [] [] [] []
 nato a _____ prov. [] [] [] stato _____
 residente in _____ prov. [] [] [] stato _____
 indirizzo _____ n. _____ C.A.P. [] [] [] [] [] []
 PEC / posta elettronica _____ Telefono fisso / cellulare _____

- ③ che l'area e l'impianto adibiti all'attività di recupero rifiuti di cui alla presente comunicazione sono localizzati e realizzati nel rispetto delle norme edilizie comunali, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti e in salvaguardia, nonché nel rispetto delle norme stabilite dagli strumenti di pianificazione sovraordinati (P.T.C.P., Piano Rifiuti, ecc.....);
- ③ di adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei rifiuti del Codice dell'ambiente , nonché , nel caso di adesione volontaria al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi del Codice dell'ambiente, di operare in conformità alle relative disposizioni;;
- ③ di aver effettuato il versamento all'Amministrazione competente, all'atto di presentazione della comunicazione e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile, il diritto di iscrizione annuale per la tenuta dei registri e per i controlli periodici di competenza, di cui all'art. 214 comma 6 del Codice dell'ambiente , con le modalità stabilite dal D.M. Ambiente n. 350/1998;
- ③ di dimostrare, il possesso dei requisiti soggettivi di capacità tecnica e finanziaria ove richiesti dalla vigente normativa di settore per l'esercizio delle attività oggetto di dichiarazione;
- ③ che effettuerà il versamento delle garanzie finanziarie all'Amministrazione competente, all'atto di presentazione della comunicazione, ovvero secondo le modalità previste nello stesso territorio applicabili alle attività svolte dal dichiarante;
- ③ di essere consapevole che:
 - per gli impianti che effettuano le operazioni di stoccaggio e recupero dei rifiuti RAEE, occorre tener presente di quanto disposto dalla normativa di settore (l.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"). L'attività di recupero, si avvierà solo successivamente alla visita preventiva da parte dell'Autorità competente per territorio prevista dall'art. 216 comma 1 del Codice dell'ambiente
 - per gli impianti che effettuano operazioni di stoccaggio e recupero di rifiuti provenienti da attività di autodemolizione (CER 160106), occorre tener presente di quanto disposto dalla normativa di settore (d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"). L'attività di recupero, si avvierà solo successivamente alla visita preventiva da parte dell'Autorità competente per territorio prevista dall'art. 216 comma 1 del Codice dell'ambiente





F per gli impianti di coibencimento, l'attività si avvierà solo successivamente alla visita preventiva da parte dell'Autorità competente per territorio prevista dall'art. 216 comma 1 del Codice dell'ambiente

F per gli impianti che effettuano le operazioni di stoccaggio e recupero di pile e accumulatori, occorre tener presente di quanto disposto dalla normativa di settore (D.lgs. 20 novembre 2008, n. 188 e smi "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE")

- ③ che il suddetto impianto è realizzato nel rispetto delle norme del Codice dell'ambiente – parti III e V, e nel rispetto di tutte le altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali;
- ③ di essere consapevole che, l'inosservanza dei requisiti tecnici richiesti dalla normativa e dichiarati nella comunicazione di inizio attività, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256 del I Codice dell'ambiente e di cui all'art. 21 della Legge n. 241/1990;
- ③ che darà comunicazione in caso di variazione della denominazione della ditta, della sede legale, dell'assetto societario, e di quanto indicato nelle schede G1 e G2 e relativi allegati;

G1.2 Requisiti soggettivi

F nel caso di istanza presentata dal Referente AUA, si allega la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del D.M. 5 febbraio 1998 rilasciata dal Gestore;

F nel caso di istanza presentata dal Gestore, lo stesso dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., e nello specifico:

- ③ che la stessa ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo e in qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
- ③ di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
 - a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- ③ di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali o assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
- ③ di non essere sottoposto alle misure di prevenzione e alle procedure di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni;
- ③ di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste;

DICHIARA ALTRESI'

- ③ di essere proprietario dell'area interessata dallo svolgimento dell'attività o di averne la piena disponibilità per la durata minima di _____ anni in base a _____ (contratto di affitto, preliminare d'acquisto, ecc.). Nel caso di piena disponibilità allega documento probatorio e la dichiarazione di consapevolezza, da parte del proprietario, dell'attività ivi svolta;
- ③ che la presente dichiarazione viene resa ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui all'art.216 del Codice dell'ambiente





G1.3 Informazioni sulle tipologie di rifiuti recuperati

RECUPERO DI MATERIA / RECUPERO AMBIENTALE / RECUPERO ENERGETICO / MESSA IN RISERVA	
<i>(compilare la tabella sottostante per ciascuna attività di recupero inserita nel quadro riassuntivo)</i>	
1	TIPOLOGIA DI RIFIUTO Tipologia di rifiuto secondo il d.m. 05/02/1998
2	ATTIVITÀ DI RECUPERO descrizione attività di recupero di cui all' allegato 1, suballegati 1 e 2 del d.m. 05/02/1998
3	CODICI CER codice del rifiuto contraddistinto da sei cifre di cui all'allegato D alla parte IV del Codice dell'ambiente
4	PROVENIENZA descrizione ai sensi dell'allegato 1 suballegato 1 e dell'allegato 2 suballegato 1 del d.m. 05/02/1998
5	CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO descrizione ai sensi dell'allegato 1 suballegato 1 e dell'allegato 2 suballegato 1 del d.m. 05/02/1998
6	STATO FISICO (*) Solido pulverulento / solido non pulverulento / fangoso palabile / liquido / altro (specificare)
7	QUANTITÀ MASSIMA ANNUA RECUPERATA tonnellate e metri cubi
8	QUANTITÀ MASSIMA ISTANTANEA DI MESSA IN RISERVA (se previste operazioni codice R13) tonnellate e metri cubi
9	POTENZIALITÀ GIORNALIERA DI RECUPERO (recupero di materia, recupero energetico) (*) tonnellate/giorno
10	CODICI E DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO
	R... Descrizione R... Descrizione
11	POTENZIALITÀ ANNUA DELL'IMPIANTO IN CUI AVVENGONO LE OPERAZIONI DI RECUPERO (recupero ambientale) tonnellate e metri cubi
12	QUANTITÀ ANNUA DI RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO (recupero di materia) tonnellate
13	QUANTITÀ ANNUA DI PRODOTTO OTTENUTO DALLE OPERAZIONI DI RECUPERO (recupero di materia) Tonnellate (in caso di nuovi impianti fornire stima previsionale)
14	PERCENTUALE DI PRODOTTO RECUPERATO (recupero di materia) % (in caso di nuovi impianti fornire stima previsionale)
15	POTENZA TERMICA NOMINALE DELL'IMPIANTO IN CUI AVVIENE IL RECUPERO ENERGETICO (recupero energetico) MWt o MWe
16	QUANTITÀ DI ENERGIA PRODOTTA (recupero energetico) MWh, specificato per calore e energia elettrica (in caso di nuovi impianti fornire stima previsionale)
17	RENDIMENTO ENERGETICO (recupero energetico) %
18	CARATTERISTICHE DEL DEPOSITO (*)
19	UBICAZIONE DEL DEPOSITO (*)
20	CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DELLE MATERIE OTTENUTE E LORO DESTINAZIONE




SCHEDA G2 – OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI
G2.1 Dichiarazioni e impegni del soggetto che propone l'istanza.
Il soggetto proponente dell'istanza dichiara quanto segue:

- ③ di effettuare le operazioni di recupero indicate nella sezione G2.3 nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Codice dell'ambiente, delle norme tecniche specifiche adottate con art. 8 del D.M. 12 giugno 2002, n. 161 e s.m.i. e delle vigenti leggi sulla tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente;
- ③ che l'insediamento interessato dalla/e attività funzionali è quello di cui alla sezione 4 della parte generale
- ③ che il direttore tecnico responsabile dell'attività è
 - F il gestore
 - F un soggetto diverso dal gestore

DATI DEL DIRETTORE TECNICO (compilare solo se diverso dal gestore)

Cognome _____	Nome _____
codice fiscale _____	nato il _____
nato a _____	prov. _____ stato _____
residente in _____	prov. _____ stato _____
indirizzo _____	n. _____ C.A.P. _____
PEC / posta elettronica _____	Telefono fisso / cellulare _____

- ③ che l'area e l'impianto adibiti all'attività di recupero rifiuti di cui alla presente comunicazione sono localizzati e realizzati nel rispetto delle norme edilizie comunali, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti e in salvaguardia, nonché nel rispetto delle norme stabilite dagli strumenti di pianificazione sovraordinati (P.T.C.P., Piano Rifiuti, ecc.....);
- ③ di adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei rifiuti del Codice dell'ambiente ;
- ③ che effettuerà il versamento all'Amministrazione competente, all'atto di presentazione della comunicazione e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile, il diritto di iscrizione annuale per la tenuta dei registri e per i controlli periodici di competenza, di cui all'art. 214 comma 6 del Codice dell'ambiente , con le modalità stabilite dal D.M. Ambiente n. 350/1998;
- ③ di dimostrare, il possesso dei requisiti soggettivi di capacità tecnica e finanziaria richiesti dalla vigente normativa di settore per l'esercizio delle attività oggetto di dichiarazione;
- ③ che effettuerà il versamento all'Amministrazione competente, all'atto di presentazione della comunicazione, delle garanzie finanziarie richieste dalla normativa vigente ed applicabili alle attività svolte dal dichiarante;
- ③ di essere consapevole che:
 - F per gli impianti che effettuano le operazioni di stoccaggio e recupero di pile e accumulatori, occorre tener presente di quanto disposto dalla normativa di settore (D.lgs. 20 novembre 2008, n. 188 e smi "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE")
- ③ che il suddetto impianto è realizzato nel rispetto delle norme del Codice dell'ambiente – parti III e V, e nel rispetto di tutte le altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali;
- ③ di essere consapevole che, l'inosservanza dei requisiti tecnici richiesti dalla normativa e dichiarati nella comunicazione di inizio attività, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256 del Codice dell'ambiente e di cui all'art. 21 della Legge n. 241/1990;
- ③ operare in conformità alle disposizioni vigenti relative al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi degli artt.188-bis e 188-ter del Codice dell'ambiente



EPS

- ③ che darà comunicazione in caso di variazione della denominazione della ditta, della sede legale, dell'assetto societario, ecc.;

G2.2 Requisiti soggettivi

F nel caso di istanza presentata dal Referente AUA, si allega la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del D.M. 12 giugno 2002, n.161 e s.m.i. rilasciata dal Gestore;

F nel caso di istanza presentata dal Gestore, lo stesso dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del D.M. 12 giugno 2002, n.161 e s.m.i., e nello specifico:

- ③ che la stessa ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo e in qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
- ③ di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
- a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- ③ di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali o assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
- ③ di non essere sottoposto alle misure di prevenzione e alle procedure di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni;
- ③ di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste;

DICHIARA ALTRESI'

- di essere proprietario dell'area interessata dallo svolgimento dell'attività o di averne la piena disponibilità per la durata minima di ____ anni in base a ____ (contratto di affitto, preliminare d'acquisto, ecc.) Nel caso di piena disponibilità allega documento probatorio e la dichiarazione di consapevolezza, da parte del proprietario, dell'attività ivi svolta ;
- che la presente dichiarazione viene resa ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui all'art.216 del Codice dell'ambiente

RECUPERO DI MATERIA

(compilare la tabella sottostante per ciascuna attività di recupero inserita nel quadro riassuntivo)

1	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	Tipologia di rifiuto secondo il d.m. 161/2002
2	ATTIVITÀ DI RECUPERO	descrizione attività di recupero secondo il d.m. 161/2002
3	CODICI CER	codice del rifiuto contraddistinto da sei cifre di cui all'allegato D alla parte IV del Codice dell'ambiente
4	PROVENIENZA	descrizione ai sensi di secondo il d.m. 161/2002
5	CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO E VALORI LIMITE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE	descrizione ai sensi dell'allegato 1 suballegato 1 e dell'allegato 2 suballegato 1 del d.m. 05/02/1998
6	STATO FISICO (*)	Solido pulverulento / solido non pulverulento / fangoso palabile / liquido / altro (specificare)
7	QUANTITÀ MASSIMA ANNUA RECUPERATA	tonnellate e metri cubi
8	QUANTITÀ MASSIMA ISTANTANEA DI MESSA IN RISERVA (se previste operazioni codice R13)	tonnellate e metri cubi



9	POTENZIALITÀ GIORNALIERA DI RECUPERO (*)	tonnellate/giorno	
10	CODICI E DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO	R...	Descrizione
		R...	Descrizione
11	QUANTITÀ ANNUA DI RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO	tonnellate	
12	QUANTITÀ ANNUA DI PRODOTTO OTTENUTO DALLE OPERAZIONI DI RECUPERO	Tonnellate <i>(in caso di nuovi impianti fornire stima previsionale)</i>	
13	PERCENTUALE DI PRODOTTO RECUPERATO	% <i>(in caso di nuovi impianti fornire stima previsionale)</i>	
14	CARATTERISTICHE DEL DEPOSITO (*)		
15	UBICAZIONE DEL DEPOSITO (*)		
16	CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DELLE MATERIE OTTENUTE E LORO DESTINAZIONE		





ALLEGATO

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

SCHEDA F - UTILIZZO DEI FANGHI DERIVANTI DAL PROCESSO DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

- F Relazione tecnica sulla produzione e tipologia dei fanghi, sugli impianti di stoccaggio e sui dati tecnici di identificazione dei terreni e delle colture
- F Relazione contenente evidenza di vincoli di tipo pedologico, urbanistico, paesaggistico ed ambientale (nitrati, aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, art. 94 Codice dell'ambiente del Codice dell'ambiente falde, pozzi, etc.) corredate da specifica cartografia indicata dall'Autorità competente in sede di presentazione dell'istanza di AUA (es. CTR, IGM)
- F Consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola per i suoli sui quali si intendono utilizzare i fanghi (con indicazione di Comune, foglio, mappale e particella);
- F Titolo di disponibilità dei terreni ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con indicazione di comune, foglio, mappale
- F Estratti di mappa dei terreni sui quali è previsto l'utilizzo agricolo dei fanghi (ove previsto dall'Autorità competente)
- F Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della disponibilità dei sistemi di stoccaggio;
- F Analisi dei terreni (vedere D.Lgs. 99/92 e gli eventuali ulteriori parametri richiesti dall'Autorità competente)
- F Analisi dei fanghi (vedere D.Lgs. 99/92 e gli eventuali ulteriori parametri richiesti dall'Autorità competente)
- F Piano di distribuzione/utilizzazione dei fanghi (ove previsto dall'Autorità competente). Tale documento deve prevedere quanto segue:
 - tempi, quantitativi, tipologie e modalità di utilizzazione dei fanghi in rapporto alle esigenze delle colture ed agli ordinamenti culturali in atto e previsti (il Piano è redatto e attuato secondo le linee guida regionali ove presenti)
 - caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi

SCHEDA G1 - RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

- F Relazione tecnica secondo l'indice dello schema di relazione allegato al presente modello (sottoscritta dal legale rappresentante/titolare della ditta)
- F Relazione tecnica sull'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibile o come altro mezzo per produrre energia secondo le norme tecniche e le prescrizioni contenute nell'allegato 2 del d.m. 05/02/1998
- F Planimetria dell'impianto riportante le strutture, le pavimentazioni e le aree deputate a deposito, movimentazione e trattamento dei rifiuti, i depositi dei prodotti di recupero, nonché il sistema di raccolta e trattamento acque meteoriche e reflui, ecc.
- F Mappa catastale con individuazione e delimitazione grafica delle aree dove si intende iniziare l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi di cui alla presente comunicazione
- F Autocertificazione relativa alla compatibilità dell'attività con gli strumenti urbanistici e le norme sanitarie vigenti
- F Scheda di calcolo delle garanzie finanziarie applicabili alle attività svolte dal dichiarante
- F Ricevuta del versamento del diritto di iscrizione per l'esercizio delle attività di recupero rifiuti, effettuata sul conto corrente postale n. intestato alla Autorità competente di - Servizio secondo gli importi di cui al d.m. n. 350 del 21 luglio 1998

(*)		
Classe di attività	Quantità annua di rifiuti	Recupero
Classe 1		
Classe 2		
Classe 3		
Classe 4		
Classe 5		
Classe 6		



- F Dichiarazione di conformità della caldaia al d.m. 05/02/1998 rilasciata dal costruttore o dal tecnico (solo per l'attività di recupero energetico R1). Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione che l'impianto è in grado di registrare i dati di monitoraggio in continuo, laddove questo è previsto
- F Per gli impianti di recupero energetico tramite incenerimento, che ricadono sotto la disciplina del d.lgs. 133/05 deve essere presentata la documentazione da esso prevista, con particolare riferimento a quella indicata all'art. 21 comma 4 che rimanda all'art. 5 comma 5 e 6 dello stesso decreto legislativo
- F *(recupero ambientale)* Copia autorizzazione/approvazione del progetto di recupero ambientale da parte della competente autorità
- F *(recupero ambientale)* Studio di compatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche con l'area da recuperare



SCHEDA G2 - RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI

- F Relazione tecnica secondo l'indice dello schema di relazione allegato al presente modello (sottoscritta dal legale rappresentante/titolare della ditta)
- F Planimetria dell'impianto riportante le strutture, le pavimentazioni e le aree deputate a deposito, movimentazione e trattamento dei rifiuti, i depositi dei prodotti di recupero, nonché il sistema di raccolta e trattamento acque meteoriche e reflui, ecc.
- F Elaborati grafici e documentazione cartografica: mappa catastale con individuazione e delimitazione grafica delle aree dove si intende iniziare l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali pericolosi di cui alla presente comunicazione
- F Autocertificazione relativa alla compatibilità dell'attività con gli strumenti urbanistici e le norme sanitarie vigenti
- F Ricevuta dell'avvenuto pagamento delle garanzie finanziarie richieste dalla normativa vigente ed applicabili alle attività svolte dal dichiarante
- F Ricevuta del versamento del diritto di iscrizione per l'esercizio delle attività di recupero rifiuti, effettuata sul conto corrente postale n. intestato alla Autorità competente di - Servizio secondo gli importi di cui al d.m. n. 350 del 21 luglio 1998

(*)		
Classe di attività	Quantità annua di rifiuti	Recupero
Classe 1		
Classe 2		
Classe 3		
Classe 4		
Classe 5		
Classe 6		

Luogo e data

Firma del gestore




ALLEGATO

ALLEGATO RELATIVO ALLA SCHEDA G1

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA OPERAZIONI DI
RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

<p>1 MODALITÀ DI ESECUZIONE</p>	<p>Indicare allegando apposita planimetria in scala adeguata: (*)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> area accettazione dei rifiuti; <input type="checkbox"/> area di messa in riserva distinte per ciascuna tipologia; <input type="checkbox"/> area per le operazioni di recupero; <input type="checkbox"/> area di deposito materie prime seconde; <input type="checkbox"/> area di deposito di materie prime; <input type="checkbox"/> area di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero; <input type="checkbox"/> area di movimentazione (piazzale); <input type="checkbox"/> area uffici; <input type="checkbox"/> parcheggi; <input type="checkbox"/> pesa. <p>Indicare inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le condizioni di accettazione dei rifiuti; - il deposito temporaneo; - le attrezzature possedute e utilizzate nella varie fasi del recupero, compreso la pesa e il mezzo utilizzato per la movimentazione interna; - le caratteristiche delle attrezzature utilizzate e il loro posizionamento avvalendosi anche di disegni, foto, schemi, dépliant, ecc.; - le operazioni di recupero come avvengono nella pratica, con indicazione puntuale e analitica degli impianti ed attrezzature utilizzate compresi i serbatoi, le vasche ed i container; - nel caso di sola messa in riserva, senza che siano effettuate operazioni meccaniche ad es. di selezione, cernita, adeguamento volumetrico. 		
<p>2 APPARECCHIATURE UTILIZZATE</p>	<p>Indicare la potenzialità oraria o giornaliera di ogni apparecchiatura o impianto necessario per eseguire le operazioni di recupero di materia o per il recupero energetico; per gli impianti ad alimentazione mista indicare la percentuale di materia prima o combustibile convenzionale inserita nel processo</p> <table border="1" data-bbox="762 1400 1230 1559"> <tr> <td data-bbox="762 1400 922 1559"> <p>potenzialità nominale dell'impianto in ton/anno</p> </td> <td data-bbox="922 1400 1230 1559"> <p>qualora l'autorizzazione rilasciata in base alla normativa vigente non contempli la capacità autorizzata, la potenzialità nominale deve essere desunta dai dati tecnici forniti dalla ditta costruttrice e relativi a ciascuna macchina operatrice utilizzata per il recupero di rifiuti</p> </td> </tr> </table>	<p>potenzialità nominale dell'impianto in ton/anno</p>	<p>qualora l'autorizzazione rilasciata in base alla normativa vigente non contempli la capacità autorizzata, la potenzialità nominale deve essere desunta dai dati tecnici forniti dalla ditta costruttrice e relativi a ciascuna macchina operatrice utilizzata per il recupero di rifiuti</p>
<p>potenzialità nominale dell'impianto in ton/anno</p>	<p>qualora l'autorizzazione rilasciata in base alla normativa vigente non contempli la capacità autorizzata, la potenzialità nominale deve essere desunta dai dati tecnici forniti dalla ditta costruttrice e relativi a ciascuna macchina operatrice utilizzata per il recupero di rifiuti</p>		





3	CAUTELE ADOTTATE PER EVITARE DANNI ALL'AMBIENTE E ALLA SALUTE	<p>Indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ codice CER, descrizione dei sistemi di stoccaggio e destinazione dei rifiuti risultanti dalle operazioni di recupero; ☐ tipologia, caratteristiche, quantità e sistemi di trattamento adottati per lo scarico, modalità di evacuazione; ☐ il sistema di recinzione e di mitigazione ambientale; ☐ il sistema di canalizzazione, raccolta, allontanamento e convogliamento delle acque meteoriche e dei reflui, (riportando gli estremi delle eventuali autorizzazioni possedute) ☐ il settore di conferimento relativamente al suo dimensionamento, alla pavimentazione e al sistema di raccolta dei reflui. ☐ In caso di Messa in Riserva in cumuli, la pavimentazione dei basamenti che, qualora richiesto, deve essere impermeabile e resistente all'attacco chimico dei rifiuti permettendo la separazione degli stessi dal suolo sottostante; ☐ in caso di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri indicare i sistemi di protezione dalle acque meteoriche e dall'azione del vento. ☐ modalità di messa in riserva (cumuli, big bags, containers, vasche, fusti, ecc), con le specifiche tecniche adottate e le norme per la manipolazione atte al contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente. ☐ le aree per le operazioni di recupero effettuate in zona coperta; ☐ le aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero. 	
4	MESSA IN RISERVA (ART. 6 DEL D.M. 05/02/1998)	Superficie e caratteristiche dell'area per la messa in riserva	indicare l'area, le vasche, i serbatoi, i container e i manufatti all'interno dei quali avviene la messa in riserva, specificando, laddove il deposito avvenga in cumuli, il tipo di pavimentazione adottata. Si precisa che il materiale della pavimentazione deve essere adeguato alle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto e che, anche per i rifiuti inerti, è vietata la messa in riserva sul suolo
		I rifiuti messi in riserva alimentano il processo di recupero consistente in	descrivere il processo di recupero, fra quelli previsti nel d.m. 05/02/1998, al quale verranno inviati i rifiuti, dopo la messa in riserva





<p>5 RECUPERO ENERGETICO (*)</p>	<p>Presenza di dispositivi di (barrare solo in caso affermativo):</p> <p><input type="checkbox"/> alimentazione automatica del combustibile</p> <p><input type="checkbox"/> controllo in continuo dei seguenti parametri chimico/fisici:</p> <p><input type="checkbox"/> CO <input type="checkbox"/> O₂ <input type="checkbox"/> t° <input type="checkbox"/> NOx <input type="checkbox"/> polveri tot.</p> <p><input type="checkbox"/> COT <input type="checkbox"/> HCl <input type="checkbox"/> SO₂ <input type="checkbox"/> HF</p> <p><input type="checkbox"/> altro (specificare _____)</p> <p>Impiego simultaneo con combustibili autorizzati:</p> <p><input type="checkbox"/> Sì Specificare: _____</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p>Modalità di utilizzo dell'intera energia prodotta (autoconsumo o cessione a terzi, specificando nel secondo caso le destinazioni):</p> <p>_____</p> <p><u>Eventuali accordi stipulati con Aziende di distribuzione Energia Elettrica:</u></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Riportare in modo dettagliato la verifica delle condizioni previste dall'art. 4 del D.M. 05/02/98 e s.m.i..</p> <p>Descrivere in modo dettagliato le fasi dell'intero ciclo del recupero, con la specifica delle singole attrezzature utilizzate e delle analisi e dei test di cessione effettuati, riassunte in uno schema di flusso, per ciascuna attività di recupero.</p> <p>Indicare le attività di recupero che vengono svolte in zona coperta.</p> <p>Riportare, in caso di variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate, la determinazione dei valori limite per le emissioni conseguenti al recupero dei rifiuti, secondo le disposizioni di cui all'allegato 1 suballegato 2 e all'allegato 2 suballegato 3 al DM 05/02/98 testo vigente.</p> <p>Allegare copia autentica del QRE autorizzato e presentare nuovo QRE con i limiti di emissioni calcolate come precedentemente indicato secondo lo schema di cui alla DGR n. 517/07 debitamente sottoscritto dal legale rappresentante.</p> <p>Riportare quant'altro ritenuto necessario e opportuno alla comprensione del sistema e/o modalità di recupero e destinazione finale del rifiuto o del materiale ottenuto.</p>
<p>6 PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE E/O DICHIARAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE O PER L'ESERCIZIO DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE</p>	
<p>7 VINCOLI AMBIENTALI</p>	<p>Indicazione dei vincoli imposti dal piano regionale di gestione rifiuti e loro esame ai fini dello svolgimento delle attività indicate nella dichiarazione</p>
<p>8 NOTE</p>	





ALLEGATO RELATIVO ALLA SCHEDA G2

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA OPERAZIONI DI
RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI

1 MODALITÀ DI ESECUZIONE	<p>indicare allegando apposita planimetria in scala adeguata: (*)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ area accettazione dei rifiuti; ▣ area di messa in riserva distinte per ciascuna tipologia; ▣ area per le operazioni di recupero; ▣ area di deposito materie prime seconde; ▣ area di deposito di materie prime; ▣ area di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero; ▣ area di movimentazione (piazze); ▣ area uffici; ▣ parcheggi; ▣ pesa. <p>indicare inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le condizioni di accettazione dei rifiuti; - il deposito temporaneo; - le attrezzature possedute e utilizzate nella varie fasi del recupero, compreso la pesa e il mezzo utilizzato per la movimentazione interna; - le caratteristiche delle attrezzature utilizzate e il loro posizionamento avvalendosi anche di disegni, foto, schemi, dépliant, ecc.; - le operazioni di recupero come avvengono nella pratica, con indicazione puntuale e analitica degli impianti ed attrezzature utilizzate compresi i serbatoi, le vasche ed i container; - nel caso di sola messa in riserva, senza che siano effettuate operazioni meccaniche ad es. di selezione, cernita, adeguamento volumetrico. 		
2 APPARECCHIATURE UTILIZZATE	<p>indicare la potenzialità oraria o giornaliera di ogni apparecchiatura o impianto necessario per eseguire le operazioni di recupero di materia</p> <table border="1" data-bbox="767 1249 1235 1406"> <tr> <td data-bbox="767 1249 901 1406">potenzialità nominale dell'impianto in ton/anno</td> <td data-bbox="901 1249 1235 1406">qualora l'autorizzazione rilasciata in base alla normativa vigente non contempli la capacità autorizzata, la potenzialità nominale deve essere desunta dai dati tecnici forniti dalla ditta costruttrice e relativi a ciascuna macchina operatrice utilizzata per il recupero di rifiuti</td> </tr> </table>	potenzialità nominale dell'impianto in ton/anno	qualora l'autorizzazione rilasciata in base alla normativa vigente non contempli la capacità autorizzata, la potenzialità nominale deve essere desunta dai dati tecnici forniti dalla ditta costruttrice e relativi a ciascuna macchina operatrice utilizzata per il recupero di rifiuti
potenzialità nominale dell'impianto in ton/anno	qualora l'autorizzazione rilasciata in base alla normativa vigente non contempli la capacità autorizzata, la potenzialità nominale deve essere desunta dai dati tecnici forniti dalla ditta costruttrice e relativi a ciascuna macchina operatrice utilizzata per il recupero di rifiuti		



SR
 DIREZIONE REGIONALE
 AMBIENTE - ENERGIA - TERRITORIO

<p>3 CAUTELE ADOTTATE PER EVITARE DANNI ALL'AMBIENTE E ALLA SALUTE</p>	<p>Indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> codice CER, descrizione dei sistemi di stoccaggio e destinazione dei rifiuti risultanti dalle operazioni di recupero; <input type="checkbox"/> tipologia, caratteristiche, quantità e sistemi di trattamento adottati per lo scarico, modalità di evacuazione; <input type="checkbox"/> caratteristiche quali-quantitative degli inquinanti, punti di emissione e modifiche agli impianti di abbattimento esistenti, modalità di esercizio – individuazione dei limiti di emissione secondo quanto stabilito dall'art. 3 comma 2 e, nella fase transitoria, dall'art.9 commi 1 e 2 del d.m. 161/2002; <input type="checkbox"/> il sistema di recinzione e di mitigazione ambientale; <input type="checkbox"/> il sistema di canalizzazione, raccolta, allontanamento e convogliamento delle acque meteoriche e dei reflui, (riportando gli estremi delle eventuali autorizzazioni possedute) <input type="checkbox"/> il settore di conferimento relativamente al suo dimensionamento, alla pavimentazione e al sistema di raccolta dei reflui. <input type="checkbox"/> In caso di Messa in Riserva in cumuli, la pavimentazione dei basamenti che, qualora richiesto, deve essere impermeabile e resistente all'attacco chimico dei rifiuti permettendo la separazione degli stessi dal suolo sottostante; <input type="checkbox"/> in caso di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri indicare i sistemi di protezione dalle acque meteoriche e dall'azione del vento; <input type="checkbox"/> modalità di messa in riserva (cumuli, big bags, containers, vasche, fusti, ecc), con le specifiche tecniche adottate e le norme per la manipolazione atte al contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente; <input type="checkbox"/> le aree per le operazioni di recupero effettuate in zona coperta; <input type="checkbox"/> le aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero. 				
<p>4 MESSA IN RISERVA (ART. 6 DEL D.M. 05/02/1998) MESSA IN RISERVA (ART. 4 DEL D.M. 12/06/2002, n. 161)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="766 1008 901 1344"> <p>Superficie e caratteristiche dell'area per la messa in riserva</p> </td> <td data-bbox="901 1008 1228 1344"> <p>indicare ubicazione, estensione e copertura dell'area dedicata indicare la quantità massima di rifiuti che non può mai essere superata in relazione alle dimensioni ed alle caratteristiche dell'impianto descrivere inoltre le vasche, i serbatoi, i container e i manufatti all'interno dei quali avviene la messa in riserva, specificando, laddove il deposito avvenga in cumuli, il tipo di pavimentazione adottata. Si precisa che il materiale della pavimentazione deve essere adeguato alle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto e che, anche per i rifiuti inerti, è vietata la messa in riserva sul suolo; deve essere evidenziata l'idoneità in base a quanto previsto dall'allegato 3 del d.m. 161/2002</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="766 1344 901 1467"> <p>I rifiuti messi in riserva alimentano il processo di recupero consistente in</p> </td> <td data-bbox="901 1344 1228 1467"> <p>descrivere il processo di recupero, fra quelli previsti nel d.m. 161/2002,</p> </td> </tr> </table>	<p>Superficie e caratteristiche dell'area per la messa in riserva</p>	<p>indicare ubicazione, estensione e copertura dell'area dedicata indicare la quantità massima di rifiuti che non può mai essere superata in relazione alle dimensioni ed alle caratteristiche dell'impianto descrivere inoltre le vasche, i serbatoi, i container e i manufatti all'interno dei quali avviene la messa in riserva, specificando, laddove il deposito avvenga in cumuli, il tipo di pavimentazione adottata. Si precisa che il materiale della pavimentazione deve essere adeguato alle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto e che, anche per i rifiuti inerti, è vietata la messa in riserva sul suolo; deve essere evidenziata l'idoneità in base a quanto previsto dall'allegato 3 del d.m. 161/2002</p>	<p>I rifiuti messi in riserva alimentano il processo di recupero consistente in</p>	<p>descrivere il processo di recupero, fra quelli previsti nel d.m. 161/2002,</p>
<p>Superficie e caratteristiche dell'area per la messa in riserva</p>	<p>indicare ubicazione, estensione e copertura dell'area dedicata indicare la quantità massima di rifiuti che non può mai essere superata in relazione alle dimensioni ed alle caratteristiche dell'impianto descrivere inoltre le vasche, i serbatoi, i container e i manufatti all'interno dei quali avviene la messa in riserva, specificando, laddove il deposito avvenga in cumuli, il tipo di pavimentazione adottata. Si precisa che il materiale della pavimentazione deve essere adeguato alle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto e che, anche per i rifiuti inerti, è vietata la messa in riserva sul suolo; deve essere evidenziata l'idoneità in base a quanto previsto dall'allegato 3 del d.m. 161/2002</p>				
<p>I rifiuti messi in riserva alimentano il processo di recupero consistente in</p>	<p>descrivere il processo di recupero, fra quelli previsti nel d.m. 161/2002,</p>				
<p>5 PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE E/O DICHIARAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE O PER L'ESERCIZIO DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE</p>					
<p>6 VINCOLI AMBIENTALI</p>	<p>Indicazione dei vincoli imposti dal piano regionale di gestione rifiuti e loro esame ai fini dello svolgimento delle attività indicate nella dichiarazione</p>				
<p>7 NOTE</p>					

Per copia conforme all'originale
 Composta di n° 7 fogli
 e n.° 13 fasciate.
 Pescara, li 17 NOV 2016

Dott. *Stefano*
Stefano





**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it